



Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 19/01/2016

Numero 5

Supplemento n. 2

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

SOMMARIO

Regione Lazio

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

Deliberazioni

Deliberazione del Commissario ad acta

Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo, Comune di Tivoli (RM) Pag. 3

Regione Lazio

INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

Deliberazioni

Deliberazione del Commissario ad acta

Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo, Comune di Tivoli (RM)

La pubblicazione del presente atto annulla e sostituisce quella inclusa nel Supplemento n. 1 al BUR n. 4 del 14 gennaio 2016.



Deliberazione Commissario *ad acta*,
nominato ai sensi della Sentenza T.A.R. Lazio n. 9916/2015,
con i poteri di Giunta e Consiglio Regionale

Approvazione del Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali e, in particolare:

- l'art. 44, comma 1 lett. e), con il quale viene istituita la Riserva Naturale di Monte Catillo;
- l'art. 26, comma 4, che disciplina la procedura per l'adozione e l'approvazione del Piano dell'area naturale protetta e, nello specifico, dispone che *“Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione aree naturali protette e della sezione prima del CTCR, propone al Consiglio regionale, l'approvazione del piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute”*;

Considerato che, in attuazione di quanto sopra richiamato, il Consiglio Provinciale di Roma, con Deliberazione 20 aprile 2006, n. 126, ha adottato il Piano, il Regolamento e il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale della Riserva Naturale di Monte Catillo costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato grafico 1 - Inquadramento territoriale - Descrizione dell'area;
- Elaborato grafico 2 - Zonizzazione;
- Elaborato normativo 1 - Relazione;
- Elaborato normativo 2 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Elaborato normativo 3 - Regolamento;
- Criteri generali per la redazione dei Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale delle Riserve Naturali Regionali del Lazio, nella Provincia di Roma;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito del Piano sul quotidiano “La Repubblica” dell'11 gennaio 2007;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma 19 novembre 2010, n. 50 è stato adottato il Piano controdedotto composto dai seguenti elaborati:

- Elaborati normativi - Relazione;
- Elaborati normativi - Norme Tecniche di Attuazione;



- Allegato A - Rappresentazione cartografica delle osservazioni;
- Allegato B - Rappresentazione cartografica delle osservazioni - Approfondimenti;
- Allegato BI - Rappresentazione cartografica delle osservazioni integrative - Approfondimenti;
- Tav. 1 - Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 - Confronto perimetri;
- Tav. 3.1 - Proprietà pubbliche e private;
- Tav. 3.2 - Proprietà pubbliche e private;
- Tav. 4.1 - Articolazione in zone;
- Tav. 4.2 - Articolazione in zone;
- Tav. 5 - Aree contigue;
- Tav. 6 - Sistema dell'accessibilità e dei percorsi;
- Tav. 7 - Interventi - Riqualificazione, fruizione e Piani Unitari Attuativi;

Visto il ricorso n. 2505/2012 proposto dal Consorzio Reali s.r.l. contro la Regione Lazio e il Comune di Tivoli avverso il silenzio e/o l'inerzia serbati dalle pubbliche amministrazioni competenti nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo;

Preso atto dell'esito dei procedimenti giurisdizionali in merito al ricorso *de quo* e, in particolare, della Sentenza T.A.R. 1877/2014, con la quale viene nominato Commissario *ad acta* il Presidente della Regione Lazio, al fine di provvedere *“all'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari e all'adozione del predetto Piano ai fini della sua definitiva approvazione da parte dei competenti organi collegiali di direzione politica, avvalendosi degli Uffici regionali e delle altre competenze tecniche ritenute necessarie, anche in deroga all'iter istruttorio ed alle competenze previsti dalle vigenti norme”*;

Considerato che con Atto di Organizzazione 18 novembre 2014, n. G16568, la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative ha istituito un gruppo tecnico con l'obiettivo di predisporre un documento istruttorio a supporto dei propri adempimenti amministrativi necessari per l'approvazione del Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo ed esaminato il documento finale, trasmesso alla Direzione medesima con nota del 15 giugno 2015, prot. n. 321634;

Vista l'Ordinanza T.A.R. Lazio Sezione II bis n. 9916/2015 sul ricorso di cui trattasi, proposto dal Consorzio Reali s.r.l. contro la Regione Lazio e il Comune di Tivoli, emessa in Camera di Consiglio, con la quale, preso atto *“che il Presidente della Regione Lazio (...) non ha – ancora – provveduto a definire il procedimento di approvazione del Piano”* in oggetto si dispone, al fine di portare *“ad esecuzione il procedimento de quo”*, la nomina, quale nuovo Commissario *ad acta*, del Prefetto di Roma perché provveda all'esecuzione del giudicato di cui sopra *“entro il termine di giorni 120 (centoventi) giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza”*;

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Roma 7 agosto 2015, n. 220460, notificato in data 8 agosto 2015, con il quale lo scrivente è stato nominato Commissario *ad acta* per l'esecuzione delle Sentenze T.A.R.



Lazio 1877/2014 e T.A.R. Lazio 9916/2015;

Esaminato il documento istruttorio redatto dal citato gruppo tecnico, anche in considerazione dei chiarimenti evidenziati in merito alle sopraggiunte modifiche normative di settore vigenti;

Considerato, inoltre, che l'area della Riserva Naturale Monte Catillo è sottoposta ai seguenti vincoli:

- vincolo derivante dalla definizione di area boscata, secondo i principi disposti dalla normativa sul paesaggio, ovvero il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (artt. 142, comma 1 lett. f, e 145, comma 3) e la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii, come definito nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- vincolo paesaggistico riguardante gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c) e d), derivante dal Decreto Ministeriale 22 maggio 1985 - Monti Lucretili (dichiarazione), dal Decreto Ministeriale 21 giugno 1988 - Monti Lucretili (rettifica), dalla Deliberazione Giunta Regionale 16 giugno 1987, n. 3308 - Monti Lucretili.

Esaminate le osservazioni al Piano pervenute all'Amministrazione Provinciale di Roma, in relazione alle quali è stata adottata, in data 26 novembre 2015, con protocollo n. 652674/03/53, la pronuncia prescritta dalla L.R. n. 29/1997, anche ai fini delle determinazioni adottate nel presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere, sulla base della normativa citata e con i poteri conferiti dalle citate decisioni giurisdizionali, alla ulteriore adozione del Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo - di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma 19 novembre 2010, n. 50, e alla conseguente approvazione - composto dalla seguente documentazione:

Allegato I - Elaborati di Piano

- Elaborati normativi - Relazione;
- Elaborati normativi - Norme Tecniche di Attuazione;
- Allegato A - Rappresentazione cartografica delle osservazioni;
- Allegato B - Rappresentazione cartografica delle osservazioni - Approfondimenti;
- Allegato BI - Rappresentazione cartografica delle osservazioni integrative - Approfondimenti;
- Parere alle osservazioni;
- Parere alle osservazioni integrative;
- Elaborato grafico n. 1 - Inquadramento territoriale - Descrizione dell'area;
- Elaborato grafico n. 2 - Confronto perimetro (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 3.1 - Carta delle proprietà pubbliche e private (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 3.2 - Carta delle proprietà pubbliche e private (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 4.1 - Articolazione in zone (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 4.2 - Articolazione in zone (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 5 - Aree contigue proposta (scala 1:10.000);



- Elaborato grafico n. 6 - Sistema dell'accessibilità e dei percorsi (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 7 - Interventi di riqualificazione - fruizione e Piani Unitari Attuativi (scala 1:10.000);

Allegato 2 - Modifiche ed integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 7.1 - Zona A

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono necessariamente essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

- 1 - eliminare il comma 5 dalle parole "l'accesso è prevalentemente interdetto" fino alle parole "abbandonare il percorso";
- 2 - dopo l'ultimo comma inserire il seguente: "All'interno della zona A è vietato l'esercizio di ogni attività agro-silvo-pastorale, fatta eccezione per gli interventi, preventivamente assentiti dall'Ente di Gestione, aventi finalità di ricerca e studio nonché di salvaguardia della pubblica incolumità e la prevenzione e recupero di fenomeni di dissesto e/o degrado".

Art. 7.2 - Zona B

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi e lo sviluppo delle attività ricomprese nella zona B devono essere necessariamente compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, oltreché dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. e, pertanto:

- 1 - dopo il comma 2 inserire il 2 bis: "L'azione di tutela assume carattere rilevante nelle aree coperte da vegetazione naturale o da quelle di valore storico-paesistico, prevedendo, laddove necessario, le attività di mantenimento e recupero ambientale autorizzate o promosse dall'Ente di Gestione. Per quanto riguarda i coltivi abbandonati, all'interno di questi ultimi, sono soggette a tutela le aree a ricolonizzazione con vegetazione spontanea autoctona secondo la vigente normativa forestale";
- 2 - al comma 5 sostituire il terzo punto dalle parole "le attività agro-silvo-pastorali" fino alle parole "per alimentazione degli animali" con il seguente: "Le attività silvo-pastorali eseguite in attuazione a piani di gestione ed assestamento forestale o comunque denominati e a piani di assestamento e utilizzo dei pascoli. In assenza dei suddetti strumenti, obbligatori per le proprietà pubbliche, le attività di gestione dei boschi e dei pascoli dovranno essere disciplinate ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7. È vietata ogni trasformazione delle aree classificate bosco o aree assimilate ad altra forma d'uso. Nelle formazioni boschive in corso di abbandono colturale, aventi oltrepassato le soglie di invecchiamento di cui all'art. 41 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, dovranno essere assecondate le dinamiche evolutive promuovendo la conversione della forma di governo in direzione di strutture di maggiore complessità (alto fusto). Il ripristino dei cedui invecchiati è consentito esclusivamente nei casi disciplinati dall'art. 38 della Legge Regionale 28 ottobre



2002, n. 39 e ss.mm.ii. e artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7”;

3 - eliminare il comma 8 dalle parole “Eventuali nuove opere” fino alle parole “impatto ambientale”;

4 - al comma 9 dopo le parole “interventi di adeguamento igienico-sanitario e strutturali del patrimonio edilizio” inserire la parola “legittimamente”;

5 - dopo l’ultimo comma inserire il seguente: “L’Ente di Gestione promuove l’adozione dei metodi di agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche”.

Art. 7.3 - Zona C

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi e lo sviluppo delle attività ricomprese nella zona C devono essere necessariamente compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. nonché dalla normativa di settore vigente e, pertanto:

1 - al comma 7 dopo le parole “necessari per l’uso previsto.” inserire le parole “, nel rispetto della normativa attualmente vigente.”;

2 - eliminare il comma 8 dalle parole “Per l’esecuzione degli interventi sopraindicati” alle parole “di specie arboree autoctone”, e sostituire con il seguente: “Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive. Gli interventi di consolidamento di scarpate e versanti acclivi dovranno essere effettuati tramite tecniche di ingegneria naturalistica”;

3 - dopo il comma 8 inserire il comma 9: “All’interno della zona C sono consentiti gli interventi strutturali previsti dai Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.), secondo quanto disciplinato ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii. e dall’art. 57 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii.”;

4 - dopo il comma 9 inserire il comma 10: “Dall’entrata in vigore del Piano è obbligatoria l’adozione del Codice di Buona Pratica Agricola approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999. È consentita la raccolta dei prodotti naturali secondo le norme vigenti nella Regione Lazio e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Riserva. L’Ente di Gestione promuove l’adozione del metodo dell’agricoltura biologica mediante specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e mediante specifiche attività, per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche”;

5 - dopo il comma 10 inserire il comma 11: “Le attività silvo-pastorali, per quanto riguarda gli ambiti tutelati dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii., dovranno essere disciplinate in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7”.

Art. 7.4 - Zona D



Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi specifici per la zona D sono realizzati nel Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, nel rispetto delle finalità dell'area naturale protetta e della disciplina prevista all'interno del Piano e del Regolamento e, pertanto:

- 1 - eliminare il comma 4 dalle parole "Tutte le attività previste" fino alle parole "degli interventi previsti.";
- 2 - eliminare il comma 6 dalle parole "Sono consentiti:" fino alle parole "aree antropizzate", e sostituire con il seguente: "Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma. Sono altresì consentiti ampliamenti del patrimonio edilizio legittimamente esistente, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente";
- 3 - eliminare il comma 7 dalle parole "La possibilità edificatoria" fino alle parole "finalità del Parco.";
- 4 - eliminare il comma 8 dalle parole "Sono fatti salvi" fino alle parole "delle presenti norme.";
- 5 - dopo il comma 10 inserire il comma 11: "Le attività silvo-pastorali nonché ogni altra attività a carico di ambiti tutelati dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. sono disciplinate ai sensi del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7".

Art. 7.5 - Attività consentite e senza preventivo nulla osta

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto l'ammissibilità di attività senza rilascio di nulla osta non è prevista dalla normativa vigente in materia e, pertanto:

- 1 - eliminare l'articolo dalle parole "Per le zone" fino alle parole "nulla osta".

Art. 7.6 - Ambiti di intervento

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli ambiti di intervento previsti risultano generici e non specificatamente localizzati e normati in specifiche destinazioni d'uso e, pertanto:

- 1 - eliminare l'articolo dalle parole "Il Piano di Assetto" fino alle parole "aree di parcheggio, ecc.)".

Art. 9.2 - Gli accessi alla Riserva Naturale

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto la genericità dell'articolo non permette di definire la destinazione d'uso delle aree adibite a parcheggi e, quindi, di normarle in maniera specifica e, pertanto:

- 1 - dopo l'ultimo comma inserire il seguente: "Nella zona D è consentita la realizzazione di parcheggi a raso, previa valutazione dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali opere dovranno essere realizzate in materiali che consentano l'impermeabilità e con le soluzioni tecniche idonee per evitare lo sversamento di olii nel terreno. Le schermature verdi circostanti il parcheggio devono essere realizzate utilizzando le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione. Le attrezzature devono essere realizzate con materiali antinfortunistici ed eco-compatibili. È altresì consentita l'installazione di tabelloni, bacheche informative e giochi finalizzati all'educazione ambientale. Le aree potranno essere recintate con staccionate in legno e segnalate con cartelli. Gli arredi e le strutture permanenti in legno



devono essere realizzati con legname proveniente da foreste gestite secondo standard sostenibili, ovvero deve essere materiale munito di certificazione F.S.C. (*Forestry Stewardship Council*) oppure P.E.F.C. (*Pan European Forest Certification*). Gli interventi, oltre alla stretta osservanza della normativa specifica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, devono favorire, con soluzioni avanzate, la massima fruibilità da parte dei diversamente abili e prevedere, se vi sono le condizioni, percorsi appositamente a loro dedicati. Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare l'impatto visivo e paesaggistico".

Art. 9.4 - Sistema della viabilità

Si ritiene opportuno procedere a modifica, al fine di definire gli interventi consentiti nel sistema sentieristico e, pertanto:

I- dopo l'ultimo comma inserire il seguente: "Per il sistema sentieristico e viario esistente (percorsi carrabili e pedonali/ciclabili) sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento dei tracciati viari e dei percorsi pedonali e/o ciclabili esistenti, in relazione alle diverse caratteristiche paesaggistiche e culturali dell'area in oggetto. Deve essere prevista la realizzazione sia di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, sia di opere volte a mitigare l'impatto ambientale anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili. All'inizio dei tracciati o dove necessario devono essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste. Tali opere devono comunque garantire la tutela dei valori naturalistici ed essere realizzate adottando tutte le misure atte a ridurre gli impatti ambientali, luminosi, visivi e acustici in fase di intervento. Gli adeguamenti relativi alla viabilità ciclabile devono essere volti, oltre che al rispetto delle disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche ad incentivare la fruizione della Riserva Naturale da parte dei diversamente abili. Nei tratti di strada a traffico libero o regolamentato potranno essere eseguiti lavori di sistemazione del fondo, con l'utilizzo di pavimentazioni in terra stabilizzata o leganti di colore naturale e con esclusione di sostanze bituminose, mentre sarà consentito il ripristino e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti. Tutta la rete della viabilità interna, le strade alzaie e i sentieri esistenti potranno essere utilizzati per la visita della Riserva Naturale e per realizzare circuiti escursionistici pedonali e percorsi segnalati o attrezzati, in modo da garantire la continuità di fruizione nell'area naturale protetta. Potranno essere realizzate le opere necessarie alla percorribilità dei sentieri, quali ripulitura da rami e vegetazione, tabellazione, segnalazione con vernici, ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali naturali per il superamento di pendenze, buche, fossi, piccoli attraversamenti in legno per corsi d'acqua e, nel caso di tracciati destinati a percorsi ciclabili o a sentieri per disabili, potranno essere realizzate pavimentazioni in leganti e terra stabilizzata ottenuta mescolando ai componenti ordinari un quantitativo di terreno naturale locale sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatta all'ambiente. Si fa divieto di realizzare nuovi tracciati, ad eccezione di comprovati motivi di pubblica sicurezza e/o incolumità. Non potranno essere apportate modifiche ai tracciati esistenti, alle larghezze, sezioni e profili, né tagli di vegetazione oltre quelli indispensabili alla ripulitura e ripristino del tracciato



originario. L'affluenza e la percorribilità dei tracciati viari relativi ai percorsi di crinale, di impluvio e di fondovalle, caratterizzanti attraversamenti di grande valore naturalistico e paesaggistico, sono regolamentate dall'Ente di Gestione previ accordi con il Comune competente per territorio. L'Ente di Gestione può attivare forme di regolamentazione della viabilità carrabile e potrà rilasciare apposite autorizzazioni in deroga alle eventuali restrizioni. Tali opere sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione”.

Art. 10 - Disposizioni relative alle acque e ai sistemi idrologici

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono necessariamente essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. nonché con la normativa di settore vigente e, pertanto:

- 1- Sostituire la rubrica con: **“Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d’acqua”**.
- 2- Sostituire il testo dell'articolo, dalle parole “Le acque” fino alle parole “demaniale di concessione” con il seguente:

“Il riconoscimento, la concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e sotterranee sono disciplinate dall'art. 164 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Per tutti i corsi d'acqua soggetti a vincolo è fatto divieto di procedere all'intubazione. È fatto divieto di procedere all'intubazione di corsi d'acqua vincolati ma di rilevanza secondaria, salvo che per tratti inferiori a 20 m; tale intervento non è ripetibile a distanze inferiori a 300 mt. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di approvazione del presente Piano. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e dei corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare, sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:

- chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;
- qualsiasi attività estrattiva;
- sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti (muri di sostegno, briglie, traverse);
- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali;
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.

Sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente



necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti.

Le opere di bonifica, indispensabili alla funzionalità idraulica, sono soggette a nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione.

Sono consentiti pertanto interventi di rimozione dei rifiuti solidi da alveo e rive con conferimento a discarica, interventi di risagomatura degli argini, ove indispensabili, realizzati con metodi di ingegneria naturalistica, interventi di ripristino ambientale finalizzati alla ricostituzione della vegetazione umida e dei punti di collegamento verdi.

Nel caso in cui, per eventi calamitosi eccezionali o per la presenza di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso, al momento dell'inizio delle opere, all'Ente di Gestione ed a presentare successivamente un progetto che dimostri l'avvenuta definitiva sistemazione dei luoghi.

Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e a rete sotterranea, comprese le condotte interrate, sono consentite al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente ovvero prevedere un'adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi.

Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati dalla documentazione di valutazione di compatibilità paesistica nonché da quella di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Le opere di ripristino della funzionalità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi degli alvei, devono essere realizzate secondo le previsioni di appositi piani di intervento redatti dalla Regione Lazio.

Nelle aree indicate come sorgenti e cartografate negli elaborati conoscitivi di base nell'ambito degli studi propedeutici al Piano, è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, sono vietati la captazione, la chiusura o la copertura della sorgente e il riempimento del bacino.

Nel raggio di 10 mt. dal punto di sorgente è fatto divieto di effettuare i seguenti interventi alla morfologia superficiale: movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti, risagomatura e rivestimenti di sponde, rettificazioni e modifiche del tracciato naturale della sorgente e del



corso d'acqua e interventi che riducono la superficie permeabile.

È vietata qualsiasi attività che possa influire sulla qualità dell'acqua delle sorgenti o che possa inquinare le falde profonde, come la dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati, l'accumulo e lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o fitofarmaci, la gestione di rifiuti, il deposito di sostanze pericolose, radioattive e di materiali a cielo aperto, il pascolo e la stabulazione del bestiame nei limiti previsti dalle Misure agroambientali del P.S.R.

Nelle aree censite come microaree umide, paludi, stagni e pozze temporanee e/o cartografate negli elaborati conoscitivi di base nell'ambito degli studi propedeutici al Piano, è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, vanno mantenute e salvaguardate le essenze vegetali presenti.

In tali aree sono vietati i seguenti interventi alla morfologia superficiale: riempimenti, movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, nonché la realizzazione di manufatti, la risagomatura e i rivestimenti di sponde, oltre ad interventi che riducano la superficie permeabile.

È fatto divieto di demolire fontanili ed abbeveratoi.

È vietata la captazione o l'intubazione e la derivazione delle acque degli stessi.

Sono consentiti interventi di restauro di fontanili e abbeveratoi mediante l'uso obbligatorio di materiali in pietra locale, nel rispetto dell'immagine originaria e dei caratteri storico-paesistici del contesto nel quale sono localizzati.

Durante le fasi di restauro e/o di pulizia, la vegetazione acquatica non deve essere rimossa, almeno durante il periodo riproduttivo (gennaio-luglio), per evitare asportazione di uova, larve e specie adulte della fauna autoctona".

Art. 11 - Disposizioni relative alla tutela geologica e idro-geo-morfologica

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. nonché con la normativa di settore vigente e, pertanto:

1 - eliminare l'articolo dalle parole "Sono vietati" fino alle parole "viabilità esistente".

Art. 12 - Disposizioni relative alla flora, alla vegetazione e alla fauna

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto le disposizioni relative alla flora, alla vegetazione e alla fauna vengono inserite all'interno della normativa specifica afferente alla zona A e alla zona B e, pertanto:

1 - eliminare l'articolo dalle parole "Le presenti norme" fino alle parole "essenze vegetali".

Art. 13 - Disposizioni relative ai sistemi e agli elementi di interesse storico-culturale e paesaggistico

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. nonché con la normativa di settore vigente e, pertanto:

1 - al comma 1 sostituire le parole "ed il Comune" con le parole "e le Autorità preposte";

2 - al comma 2 sostituire le parole "l'Ente locale ed ove necessario con la Soprintendenza competente" con



le parole “e le Autorità preposte”;

3 - eliminare il comma 3 dalle parole “Gli immobili” fino alle parole “in cui ricadono”, e sostituire con il seguente: “Per quanto attiene ai manufatti con carattere storico-artistico, è fatto obbligo, previa autorizzazione degli organi competenti, di salvaguardare e conservare gli edifici nella loro integrità, in modo da garantire lo stretto rapporto che intercorre tra edificio e paesaggio circostante. I manufatti esistenti non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, quindi con una destinazione d’uso tale da non recare pregiudizio alla conservazione o integrità. Si prescrive la conservazione di ogni parte degli edifici che costituiscano testimonianza storica, oltre alla inscindibilità tra unità formale e strutturale degli stessi”;

4 - dopo l’ultimo comma inserire il seguente: “Per i beni archeologici e storico-monumentali sono consentite e agevolate dall’Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le indagini e le azioni di tutela e conservazione degli stessi, secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell’Ente di Gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di valori naturalistici da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e per la fruizione dell’area naturale protetta. Le aree oggetto di vincolo monumentale e quelle di interesse archeologico e storico-artistico ricadenti in zone agricole, devono mantenere la stessa destinazione colturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità. È inoltre vietata l’introduzione di elementi estranei alla flora locale”.

Art. 14 - Disposizioni relative alle zone degradate, alle cave e alle discariche

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. nonché con la normativa di settore vigente e, pertanto:

I - eliminare l’articolo dalle parole “Le zone degradate” fino alle parole “fruizione del parco.” e sostituire con il seguente:

“All’interno della Riserva Naturale è vietata l’apertura di nuove cave e di nuove miniere, l’attività di estrazione di risorse ipogee a scopo di utilizzazione nonché l’ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse o il rinnovo delle concessioni in essere. La bonifica di aree già di uso estrattivo viene prevista mediante interventi di recupero anche con tecniche di ingegneria naturalistica. Ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di iniziativa comunale o privata, che oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell’area, prevedono l’eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali, oltre che dal Piano regionale delle attività estrattive, ai sensi della Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 17 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale 14 aprile 2005, n. 5”.



Art. 15 - Disposizioni relative alle attrezzature pubbliche

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi relativi alla realizzazione delle attrezzature pubbliche devono essere disciplinati mediante opportune e specifiche destinazioni d'uso e/o schede progetto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "L'Ente gestore" fino alle parole "analoghe o consimili".

Art. 16 - Disposizioni relative ai servizi pubblici

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi relativi ai servizi pubblici devono essere disciplinati mediante opportune e specifiche destinazioni d'uso e/o schede progetto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "In prossimità" fino alle parole "raccolta dei rifiuti".

Art. 17 - Cooperazione e intesa tra Enti

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii e, pertanto:

I - dopo l'ultimo comma inserire il seguente:

"L'Ente di Gestione, al fine di assicurare la conservazione e la salvaguardia dei beni di riconosciuto interesse storico-culturale, collabora con le Autorità preposte nel controllo del rispetto della normativa vigente in materia di tutela. L'Ente di Gestione promuove, in collaborazione con tali Autorità, specifici progetti di valorizzazione, anche relativamente a beni non interessati da dispositivi di tutela. In presenza di nuove aree soggette a vincolo o beni meritevoli di tutela, l'Ente di Gestione, in collaborazione con le Autorità competenti, assume le iniziative necessarie per attivare forme di tutela per la loro conservazione e valorizzazione".

Art. 18 - Rapporti con la strumentazione urbanistica

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

- 1- Sostituire la rubrica con: **"Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento"**.
- 2- Sostituire il testo dell'articolo, dalle parole "Il Piano di Assetto" fino alle parole "più restrittive" con il seguente:

"Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

L'Ente di Gestione promuove l'aggiornamento del Piano, che ha validità a tempo indeterminato.

Il Piano viene aggiornato almeno ogni 10 anni dalla sua approvazione e comunque secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997,



n. 29 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 145 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., entro il termine stabilito nel Piano Paesaggistico e comunque non oltre 2 anni dalla sua approvazione, l'Ente di Gestione deve conformare il Piano dell'area naturale protetta alle previsioni del Piano Paesaggistico, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dalla pianificazione paesaggistica.

Sono comunque fatti salvi i diritti reali di cui al libro III del Codice Civile, maturati all'entrata in vigore del presente Piano".

Art. 19 - Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.)

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "In attuazione" fino alle parole "modalità procedurali." e sostituire con il seguente: "Con il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, disciplinato dall'art. 30 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., l'Ente di Gestione prevede ed organizza le iniziative, in particolare quelle da attuare nelle zone D, di promozione economica e sociale, che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali ed il godimento dei beni della Riserva Naturale da parte di chiunque vi abbia interesse".

Art. 20 - Programma pluriennale di realizzazione di attrezzature, servizi pubblici, viabilità ed opere pubbliche

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto la realizzabilità degli interventi e lo sviluppo delle attività devono necessariamente essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Sulla base" fino alle parole "finanziaria privata".

Art. 21 - Piano di Gestione e Sistemi di gestione ambientale. Programmi di incentivazione

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto non compatibile con le previsioni normative vigenti in materia di aree naturali protette e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Per i soggetti" fino alle parole "con il P.P.P.E.S".

Art. 22 - Monitoraggio delle trasformazioni territoriali ed ambientali

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto la procedura di aggiornamento dello strumento di pianificazione deve necessariamente rispettare la disciplina dettata dall'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Il quadro conoscitivo" fino alle parole "revisione del P.P.P.E.S".

Art. 23 - Validità e aggiornamento del Piano

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto non compatibile con le previsioni normative dettate



dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Le azioni" fino alle parole "e del Regolamento." e sostituire con il seguente: "L'Ente di Gestione vigila sull'attuazione del Piano e sull'applicazione delle relative norme di attuazione, imposta azioni correttive che non comportino variante sostanziale al Piano, valuta gli effetti, i costi ed i benefici delle prescrizioni e degli interventi, svolge attività di monitoraggio tecnico-economico ed ambientale, sorveglia lo stato di avanzamento dell'esecuzione degli interventi stessi.

L'Ente di Gestione predispone, a cadenza annuale, un rapporto sull'attuazione del Piano, mettendo in evidenza lo stato di avanzamento degli interventi in corso di attuazione, gli effetti di quelli attuati, i risultati dell'attività amministrativa e promozionale svolta nonché ogni altro elemento utile al fine della valutazione dell'efficacia e dei costi delle azioni di tutela.

Le infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del Piano sono disciplinate dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di danno ambientale.

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 comma 1 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e in conformità anche a quanto previsto nel Regolamento.

Il nulla osta è teso a verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il Regolamento dell'area naturale protetta.

Sono fatti salvi gli interventi autorizzati sia ai sensi dell'art. 8 comma 9 che ai sensi dell'art. 28 comma 1 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., prima dell'approvazione del presente Piano".

Art. 24 - Norme di salvaguardia

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto non ritenuto opportuno nell'ambito di un documento di Piano approvato, vigente sul territorio dell'area naturale protetta e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Nelle more" fino alle parole "più restrittive."

Allegato 3 - Modifiche ed integrazioni degli elaborati grafici

Tenuto conto delle modifiche di cui all'Allegato 2 - Modifiche ed integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione, si ritiene necessario adeguare gli elaborati grafici, in coerenza con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. e, pertanto:

- Elaborato grafico n. 1 bis - Inquadramento territoriale - Descrizione dell'area;
- Elaborato grafico n. 2 bis - Confronto perimetro (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 3 bis - Carta delle proprietà pubbliche e private (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 4 bis - Articolazione in zone (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 5 bis - Aree contigue proposta (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 6 bis - Sistema dell'accessibilità e dei percorsi (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 7 bis - Interventi di riqualificazione - fruizione e Piani Unitari Attuativi (scala 1:10.000).



D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, di adottare con i poteri della Giunta Regionale e, contestualmente, di approvare con i poteri del Consiglio Regionale, il Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma 19 novembre 2010, n. 50, composto dai seguenti elaborati nonché dalle modifiche ed integrazioni di seguito riportate, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato 1 - Elaborati di Piano

- Elaborati normativi - Relazione;
- Elaborati normativi - Norme Tecniche di Attuazione;
- Allegato A - Rappresentazione cartografica delle osservazioni;
- Allegato B - Rappresentazione cartografica delle osservazioni - Approfondimenti;
- Allegato BI - Rappresentazione cartografica delle osservazioni integrative - Approfondimenti;
- Parere alle osservazioni;
- Parere alle osservazioni integrative;
- Elaborato grafico n. 1 - Inquadramento territoriale - Descrizione dell'area;
- Elaborato grafico n. 2 - Confronto perimetro (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 3.1 - Carta delle proprietà pubbliche e private (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 3.2 - Carta delle proprietà pubbliche e private (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 4.1 - Articolazione in zone (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 4.2 - Articolazione in zone (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 5 - Aree contigue proposta (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 6 - Sistema dell'accessibilità e dei percorsi (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 7 - Interventi di riqualificazione - fruizione e Piani Unitari Attuativi (scala 1:10.000);

Allegato 2 - Modifiche ed integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione

Allegato 3 - Modifiche ed integrazioni degli elaborati grafici

- Elaborato grafico n. 1bis - Inquadramento territoriale - Descrizione dell'area;
- Elaborato grafico n. 2bis - Confronto perimetro (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 3bis - Carta delle proprietà pubbliche e private (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 4bis - Articolazione in zone (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 5bis - Aree contigue proposta (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 6bis - Sistema dell'accessibilità e dei percorsi (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 7bis - Interventi di riqualificazione - fruizione e Piani Unitari Attuativi (scala 1:10.000).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Provvedimento del Commissario *ad acta*



Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, data del protocollo.

Dott. Antonio Tedeschi



REGIONE
LAZIO

IL VICE PREFETTO
(TEDESCHI)

Allegato I

ELABORATI DI PIANO

Riserva Naturale Monte Catillo

Deliberazione del Commissario *ad acta*





**PROVINCIA
DI ROMA**

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura



**REGIONE
LAZIO**



**COMUNE DI
TIVOLI**

PIANO di ASSETTO

Riserva Naturale MONTE CATILLO

definitivamente adottato con D.C.P. n. 50 del 19.11.2010 di accoglimento delle osservazioni

Provincia di Roma
Presidente On. Nicola Zingaretti

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura
Assessore On. Aurelio Lo Fazio

Dipartimento V – Risorse Agricole e Ambientali
Direttore Dr. Vincenzo Carrino

Dirigente Servizio 1 Ambiente
(aree protette – parchi regionali)
Dott. Arch. Rosanna Cazzella

Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Rosanna Cazzella

Progettista
Dott. Arch. Paolo Napoleoni



IL VICE PREFETTO
DEI SACHI

Collaboratori alla Progettazione

Sig. Lanfranco Marchetti
Sig. Maurizio Menichelli
Sig. Mario Vecchio
Dott. Maria Vinci
Dott. Vincenzo Buonfiglio
Dott. Corrado Battisti

Ufficio di supporto al RUP
F.S.A. Giorgio Colantoni
Per. Ed. Giovanni Buccomino



Elaborati Normativi

Relazione

Scala:

Data: 2007

Agg.: luglio 2009

RISERVA NATURALE **"MONTE CATILLO"**

Relazione

INDICE

1. PREMESSA
2. CRITERI INFORMATORI DELL'ELABORAZIONE PROGETTUALE
3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
4. IL PERIMETRO E LE AREE CONTIGUE
5. L'ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO
6. IL SISTEMA DELLA FRUIZIONE
7. LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

1. PREMESSA

Per intendere le specifiche caratteristiche del Piano di Assetto della Riserva Naturale del Monte Catillo è opportuno cogliere le differenze del Piano del Parco, come configurato dalla vigente legislazione, rispetto agli altri piani “di area vasta”.

Innanzitutto il Piano del Parco non può essere ricondotto alla categoria dei piani specialistici, cioè dei piani volti a perseguire peculiari finalità, rivolgendo il proprio interesse soltanto a determinati tematismi, o a determinati aspetti del territorio quali, ad esempio, i piani paesistici, i piani di bacino o i piani territoriali di coordinamento.

I piani paesistici hanno quale propria esclusiva finalità la tutela dell'identità culturale del territorio, e la perseguono definendo le limitazioni alle trasformazioni e alle utilizzazioni necessarie a preservare le caratteristiche intrinseche essenziali delle componenti territoriali ovvero degli elementi di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, storico; di norma essi non progettano e programmano l'effettuazione di interventi ma evidenziano l'opportunità di progettare e programmare gli interventi attribuendone il compito agli strumenti della pianificazione ordinaria.

I piani di bacino hanno quale propria esclusiva finalità la tutela dell'integrità fisica del territorio e la perseguono sia definendo le limitazioni alle trasformazioni e alle utilizzazioni necessarie a prevenire il degrado degli assetti fisici (del suolo, del soprassuolo, dei corpi idrici superficiali e sotterranei) e a salvaguardare gli insediamenti umani e la pubblica incolumità sia progettando e programmando l'effettuazione di interventi volti a ostacolare i processi di degrado ed a mettere in sicurezza gli insediamenti umani.

Il piano territoriale di coordinamento provinciale ad esempio disciplina soltanto gli “oggetti” (elementi fisici, aspetti, argomenti) di rilevanza, appunto, provinciale.

Il Piano del Parco, invece, ha come suo caratteristico compito quello di progettare e programmare gli interventi e le azioni finalizzate a favorire e a promuovere un nuovo modello di sviluppo sostenibile in quanto non soltanto coerente con le finalità di tutela del territorio, ma fondato sul presupposto del loro attivo perseguimento.

Nel caso specifico della Riserva Naturale del Monte Catillo, obiettivo del Piano è quello di promuovere l'avvio di una trasformazione degli assetti economici e sociali, superando l'attuale conformazione puntiforme, per realizzare uno sviluppo fondato sulle relazioni territoriali e sui caratteri propri del territorio, e in particolare sulle attività legate al turismo e al tempo libero e sull'agricoltura di qualità.

Il Piano del Parco è tenuto a disciplinare la totalità del territorio interessato. Tant'è che esso "sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello" ed è sovraordinato rispetto alla pianificazione comunale.

Caratteristica precipua del Piano di assetto dell'area protetta è non soltanto l'assunzione della tutela dell'identità culturale e dell'integrità fisica del territorio quali condizioni di ogni scelta di trasformazione ma anche la definizione, la progettazione, la programmazione dei caratteri e dei percorsi dello sviluppo sostenibile nonché degli interventi a esso funzionali e a esso finalizzati.

Nel complesso, quindi, il presente documento si pone, a partire da un quadro conoscitivo completo, quale un assieme sistemico di interventi e di azioni, sul quale avviare il confronto per verificare e costruire il consenso, ottenere ogni utile e opportuno suggerimento e stimolo, ai fini del completamento del piano e della sua implementazione.

Le attività sopra richiamate sono il risultato di un processo interattivo di conoscenza e di proposta che ha interessato le variabili ambientali, sociali ed economiche che caratterizzano l'area; tali ipotesi costituiscono la base per la redazione del Programma Pluriennale Economico Sociale, strumento di attuazione complementare al Piano dell'area protetta.

Il modello di sviluppo dell'area che interagisce con la Riserva Naturale del Monte Catillo è stato storicamente incentrato su una forte gravitazione sulla capitale, Roma, di cui ha subito al contempo una pressione demografica, insediativa e funzionale che ha limitato la valorizzazione delle risorse locali.

L'istituzione del Parco e la redazione degli strumenti di pianificazione e gestione costituiscono un'occasione per stimolare nuovi modelli d'uso delle risorse e di crescita economica e occupazionale.

Le linee di intervento proposte, relative ai principali ambiti di valorizzazione (ambiente e paesaggio, patrimonio storico-culturale, accessibilità e mobilità, risorse agroforestali, sistema di fruizione del Parco, turismo) sono a questo finalizzate.

2. CRITERI INFORMATORI DELL'ELABORAZIONE PROGETTUALE

La contemporanea redazione dei cinque piani di Assetto delle Riserve Naturali affidate alla gestione della Provincia di Roma rappresenta una straordinaria occasione per affrontare in modo coordinato ed omogeneo i temi legati alla pianificazione, e successiva gestione, di parti significative del territorio provinciale e definire i criteri sulla base dei quali poter reinterpretare il "sistema naturale", le sue connessioni, le interrelazioni tra le aree e le relazioni tra queste ultime ed il territorio.

Il Piano, nella forma così delineata, ispirandosi alla logica della qualità ambientale come servizio collettivo, assume come obiettivi generali della Riserva Naturale:

- proteggere gli *habitat* naturali e seminaturali nonché la flora e la fauna selvatiche;
- gestire e valorizzare i paesaggi (naturali ed antropici) e i beni storico-architettonici e della tradizione, realizzando un sistema di fruibilità esteso all'insieme delle caratteristiche distintive della Riserva Naturale;
- indicare le forme di difesa, di uso e di manutenzione del suolo, delle acque e del patrimonio forestale;
- tutelare ed accrescere la biodiversità, anche attraverso la conservazione ed il miglioramento delle condizioni di continuità ambientale biologica;
- promuovere ed orientare l'evoluzione del settore agricolo-forestale ed agrituristico, sviluppando ed assicurando il tradizionale rapporto positivo tra esigenze produttive e gestione del paesaggio e dell'ambiente;
- regolare gli assetti edilizi, urbanistici ed infrastrutturali, l'estetica, il decoro e la compatibilità ambientale e paesaggistica dei fabbricati, la vegetazione e la manutenzione del verde privato;
- favorire la conoscenza del territorio e delle motivazioni istitutive della Riserva Naturale, a fini didattici ed in funzione della consapevolezza e del rispetto della cosa pubblica.

Secondo la classificazione delle aree naturali protette indicata dall'art. 2 della legge 394/91, le Riserve Naturali, così come si precisa al comma 3, *"sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche."*

Rispetto alla mera individuazione e delimitazione delle aree protette sul territorio laziale, individuate per la prima volta con la L.R. 29/97, il Piano di Assetto della Riserva Naturale assume il compito di

definire, nello specifico delle singole aree, i contenuti delle azioni da compiere per il perseguimento delle finalità indicate nella premessa.

Questi ultimi si ispirano ai principi generali, assunti quali criteri informatori, declinati secondo le tematiche interpretative di seguito riportate.

Diversità e uniformità

Un tema fondamentale è la diversa individualità delle singole aree, con ciò intendendo non solo quella di carattere ambientale, certamente fondamentale, ma anche quella che deriva dal fatto che si tratta di aree il cui assetto, se pur connotato da prevalenti caratteri ambientali, è il risultato del millenario intervento antropico e del fatto che l'uomo continua ad essere presente e ad operare in maniera diretta o indiretta nei loro confronti producendo le peculiari conformazioni paesaggistiche che sono sotto i nostri occhi.

La pianificazione delle aree protette ha davanti a sé anche la sfida che deriva dalla necessità di salvaguardare le specificità e individualità locali anche con politiche attive di incentivazione e valorizzazione.

Si può dire, quindi, che ciascuna area ha bisogno di un piano diverso, singolare, attento ai temi che il quel territorio propone. Ma redatto con **criteri uniformi**, che sono alla base di ogni piano unitario [come quelli che derivano da un'unica "forma-piano"] e che siano di indirizzo per tutti i piani delle aree protette e delle riserve naturali del territorio provinciale, di competenza.

Il modello di riferimento permette di instaurare per ogni singolo piano un rapporto dialettico, tra visione particolare e indirizzi generali, con cui si potranno affrontare i temi specifici di ogni area avendo la consapevolezza del riferimento a categorie descrittive, valutative, propositive comuni.

Il Sistema: dalla discontinuità alla continuità.

Tuttavia se la situazione sembra positiva, sul piano della quantità di aree sottoposte a tutela, è opportuno sottolineare il **carattere puntiforme** nella distribuzione delle aree.

Quando la maggior parte delle aree furono istituite, l'obiettivo prevalente sembrava essere quello della quantità di territorio da tutelare e la logica sottesa alla individuazione era riferita al valore dell'area in sé, senza alcun riferimento al ruolo ecologico che essa avrebbe potuto svolgere nell'ambito di un sistema ambientale territoriale complessivo.

Il risultato è chiaramente restituito dalla visione della carta della Provincia su cui sono rappresentate le aree naturali protette: si può rilevare la notevole percentuale di territorio provinciale compreso in ambiti tutelati e la completa autonomia di ciascuno di questi ambiti rispetto agli altri, quasi una localizzazione a “macchie di leopardo”, il loro non costituire sistema. La probabile causa di questo fenomeno deve essere ricercata nella mancanza di una visione complessiva dei vari aspetti del territorio che ha avuto come conseguenza progettuale non avere ricercato gli elementi di possibile integrazione. Con il risultato di impedire o rendere molto difficile una delle principali condizioni dell’equilibrio ambientale e della qualità ecologica: la continuità. Come è noto, senza connessioni tra le singole aree protette non si hanno o si riducono al minimo gli scambi di materiale genetico, si riduce la biodiversità e si espongono le aree stesse, intese come *habitat*, al rischio concreto di un lento ma progressivo depauperamento che può determinare la fine delle qualità ecologico-ambientali in virtù delle quali tali ambiti territoriali sono stati individuati.

La omogeneità territoriale (*ad area omogenea disciplina omogenea*)

Obiettivo strategico di questo intervento è quello di ricucire, attraverso l’uso accorto delle proposte di zonizzazione e delle relative normative di attuazione, le unità territoriali disaggregate, sia dalle perimetrazioni inizialmente proposte sia dalle trasformazioni e dall’uso del territorio (così come consolidato nel corso del tempo con azioni anche successive alla istituzione delle Riserve Naturali) riproponendo le omogeneità territoriali (storiche, ambientali, antropiche, giuridiche, normative) seppure reinterpretandole nell’ottica della sostenibilità.

Il Parco: una opportunità di sviluppo eco-compatibile

La proposta qui presentata intende promuovere un “Sistema Parco” che da luogo dei divieti, delle restrizioni, dei vincoli, interlocutore ostile nella percezione delle comunità che si trovano a dividerne gli spazi, si trasformi in luogo delle opportunità. Nel quale le peculiarità di ciascuna area possano produrre un valore aggiunto oltre a quello *solo* ambientale connotandosi anche come forma di promozione ed incentivazione di specifiche produzioni il cui valore socio-economico può divenire molto elevato.

3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'area di studio

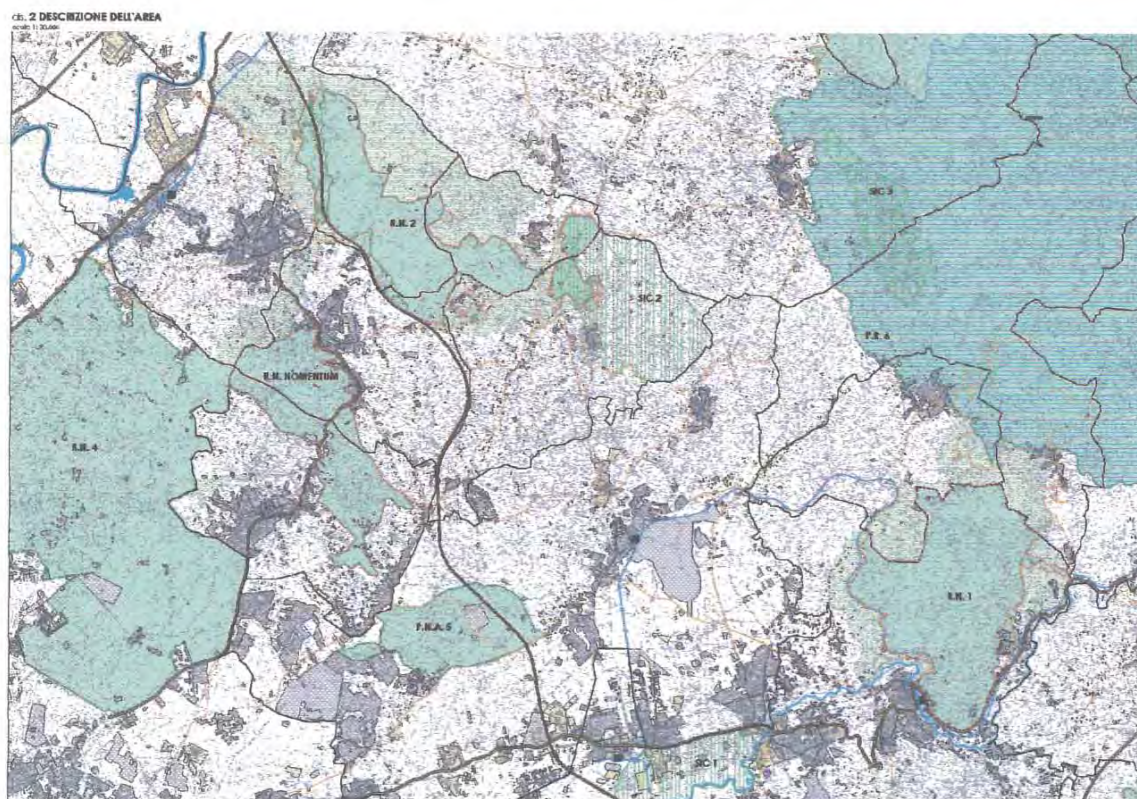
Per l'analisi del territorio della Riserva Naturale del Monte Catillo è stata considerata un'area di studio più ampia che comprende un ambito che comprenda anche la Riserva Naturale dei Monti Lucretili e l'ambito territoriale del Comune di Tivoli con il bacino del fiume Aniene, le emergenze storico archeologiche di rilievo sovranazionale, l'area delle cave storiche di travertino e il proponendo parco delle Acque Albule nell'ambito del quale insiste anche l'area SIC "Travertini Acque Albule" (cfr. tavola 1).

In fase di studio si è espressa inoltre l'esigenza di verificare la possibilità di un collegamento anche col più complesso sistema delle Riserve Naturali costituito dai Parchi di Nomentum, Gattaceca, Marcigliana e Inviolata al di là della piana di Guidonia, ma data la situazione relativa all'antropizzazione e alla oggettiva distanza tale relazione è risultata difficilmente proponibile in termini fisici. Si ritiene comunque che una visione strategicamente sistemica possa contribuire in una condizione dinamica a porre le basi per successivi sviluppi in tal senso.

Il territorio così delimitato è caratterizzato da centri terziario-metropolitani, da piccoli centri rurali residenziali in declino e da centri di diffusione metropolitana a prevalenza industriale.

Questo ambito mostra, nei tempi recenti, incrementi nei *trend* demografici ed edilizi, nonché fenomeni di riconversione territoriale, quali il riuso delle seconde case, la terziarizzazione e il ringiovanimento della popolazione.

L'estensione dell'area di studio nasce anzitutto dalla necessità, da una lato, di inquadrare il sistema naturalistico, che fa riferimento al territorio della Riserva Naturale del Monte Catillo, nel contesto ambientale, inteso in senso lato, di cui è parte integrante e conseguentemente di individuare le necessarie connessioni ecologiche ed aree contigue per l'inserimento del Parco nel sistema più vasto delle aree protette della Regione.

Tavola 1- inquadramento territoriale

La Riserva Naturale di Monte Catillo, il cui nome trae origine da una cima prossima all'abitato di Tivoli, è stata istituita con Legge della Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997 sulla base del Censimento dei biotipi meritevoli di conservazione del CNR nel 1971.

L'area protetta, che si estende su circa 1000 ettari interamente compresi nel Comune di Tivoli, è adiacente al massiccio dei Monti Lucretili, dei quali costituisce una propaggine meridionale, dominando il corso dell'Aniene lì dove l'Agro Romano lascia il campo alle prime propaggini montuose che andranno poi a culminare nei Monti Lucretili, Prenestini e, più oltre, nella catena dei Monti Simbruini (Lazio Centrale).

La Riserva Naturale di Monte Catillo, ubicata al limite fra la campagna romana e i primi rilievi appenninici, si trova in una posizione bio-geografica di "incrocio" e di scambio fra insiemi di specie viventi tipici di aree geografiche differenti. Tale caratteristica, tipica di gran parte del territorio italiano, e particolarmente del Lazio, assume un significativo valore in quest'area, considerata la varietà delle specie e delle comunità vegetali rilevabili, diverse per composizione floristica e per struttura della

vegetazione, differenti per le caratteristiche ecologiche dei siti in cui altrove sono state rilevate, differenti per la provenienza geografica delle specie che le compongono e, soprattutto, eccezionali in rapporto alla superficie relativamente ridotta in cui esse sono concentrate.

L'area protetta di Monte Catillo, promettente serbatoio genetico per il territorio, rappresenta attualmente non solo un rilevante elemento di unione fra la pianura e le colline costellate di emergenze archeologiche e culturali e l'Appennino centrale con le sue valenze naturalistiche, ma anche un significativo collegamento fra il notevole afflusso turistico "colto" di Tivoli, legato a Villa Adriana, Villa d'Este, Villa Gregoriana e la rete sentieristica e di accoglienza dei Parchi appenninici.

Al fine dell'istituzione della Riserva, sono state considerate elementi di eccezionale interesse botanico, per le grandi potenzialità future nell'ambito della ricerca scientifica, della divulgazione e conservazione della natura, le seguenti particolarità della copertura vegetale dell'area:

- l'abbondanza e il vigore della specie *Styrax officinalis* L., presente in quasi tutta l'area della Riserva, protetta ai sensi della L.R. 61/74
- la presenza di un bosco di sughere e castagni, formazione botanica di particolare rarità e valore
- la presenza di un esteso querceto caducifoglie ad alto fusto
- la presenza di numerose specie di orchidee spontanee.

Altri valori, documentati da parte accademica, che inducono a considerare tale Riserva come un'area d'elezione nell'ambito degli studi flogistico-vegetazionali, sono:

- il coesistere di specie tipiche di ambienti orientali e relativamente aridi e specie occidentali a carattere atlantico (sughera) (Spada 1994)
- l'importanza biogeografica di cespuglieti a forte componente orientale, che presentano notevoli affinità con i cespuglieti e le macchie del Mediterraneo orientale (Montelucci, 1941, 1946, 1972, 1976, 1984 postuma)
- la presenza della rara quercia semi-sempreverde pseudosughera (*Quercus crenata*) (Spada 1994, Pedrotti 1994)
- la presenza di specie rare o protette come *Asphodeline lutea*, *Allium margaritaceum*, *Biarum tenuifolium* (Montelucci 1941, 1976/78, 1984 post.).

Esaminando il contesto territoriale, si riceve una conferma della peculiarità botanica della Riserva Naturale di Monte Catillo. Tale area si mostra così ricca di specie e di "possibili combinazioni" di eventi, in relazione alle dinamiche da essa espressa, che avvengono nell'interazione fra specie di areale orientale e "specie occidentali" come lo *Spartium junceum*, la sughera e l'*Ampelodesmos mauritanicus*; al rapporto tra formazioni vegetali relativamente stabili e cespuglieti di degradazione; all'origine del

sughero-castagneto, alla ricostituzione post-incendio del manto vegetale, ai fenomeni che si instaurano in seguito al taglio e al pascolamento, all'enigma rappresentato dal motivo per cui lo storace si è così ben conservato nella Riserva con questo vigore e questa abbondanza relativa.

La flora e la vegetazione della Riserva Naturale di Monte Catillo sono, in definitiva, più affini al settore meridionale del Parco dei Monti Lucretili che alla confinante area cornicolana e della campagna romana, soprattutto per la scarsa incidenza della flora igrofila e per l'assenza del farnetto. Tuttavia sono numerosi gli elementi di continuità con l'area cornicolana. Fra questi il ruolo dominante assunto da *Carpinus orientalis* nello strato arboreo inferiore del bosco di cerro, la frequenza nel sottobosco di *Styrax officinalis* e, come elemento di continuità più generale fra le pendici preappenniniche e l'area cornicolana, la composizione floristica di boschi e boscaglie termofile con terebinto e storace e la diffusione dell'albero di Giuda e dell'acero minore.

Inquadramento della Riserva Naturale del Monte Catillo nel sistema delle aree protette

Il Lazio è una delle regioni con maggiore biodiversità nell'ambito della penisola. Il suo territorio di oltre 17.200 kmq è ricco di ambienti naturali diversi, dai paesaggi marini fino agli ambienti di alta montagna. Le aree protette nella regione si estendono per oltre 180.000 ha, pari a circa il 10% del territorio regionale. Coprono la varietà delle forme del paesaggio regionale: il litorale; l'ambiente vulcanico dell'alto Lazio; la valle del Tevere; l'agro romano e i Colli Albani; i rilievi montuosi appenninici e anti-appenninici.

Com'è noto, la legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) suddivide le aree medesime in Parchi nazionali, Riserve naturali statali, Aree protette marine, Parchi regionali, Riserve naturali regionali, Aree naturali protette di interesse locale.

Nel Lazio vige la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (*Norme generali e procedure di individuazione e istituzione delle aree naturali protette*) che ha recepito in larga misura la legge nazionale.

Oltre a impostare i cardini della nuova politica regionale in materia di aree protette questa legge ha istituito complessivamente 18 nuove aree protette (2 parchi e 16 riserve naturali, tra le quali la Riserva Naturale del Monte Catillo). Oggi, il sistema delle aree protette regionali è composto da 16 Parchi regionali, da 27 riserve naturali, da 5 monumenti naturali e da 4 zone umide. Il territorio regionale è inoltre interessato da 3 Parchi nazionali e 8 riserve naturali statali.

Tavola 2 - Il sistema delle aree protette del Lazio



aspetti geologici e geomeccanici

La tutela dei singoli elementi emergenti e degli ambienti peculiari deve avvenire mediante la difesa dell'insieme dei fattori naturalistici che danno forma al paesaggio. Qui il territorio è caratterizzato dalla presenza di rilievi rocciosi di natura calcarea di modesta altezza, che raggiungono la massima elevazione a Colle Lucco (612 m.), alternati a valli di origine fluviale e carsica.

Formazioni di Rosso ammonitico si estendono in senso N-S a monte dell'abitato di Tivoli, originando al contatto con la formazione calcarea, un allineamento di piccole emergenze sorgentizie di ridotta potenzialità, evidenziate dalla presenza di fontanili, come ad esempio Fonte Bologna e Fontana Vecchia. Ne deriva un orizzonte formato da sedimenti piroclastici di varia provenienza e detriti di falda calcarei in matrice terrosa-limo argillosa, che caratterizza le pendici meridionali ed orientali dell'area.

Sotto il profilo geologico, sulle pendici di Monte Catillo e di Colle Vescovo, affiorano calcari micritici (Maiolica), calcari marnosi (Scisti ad Aptici) a tetto. Tali formazioni presentano un forte clivaggio, più

che fessure o pieghe negli strati tanto che la situazione morfologica, unita alla giacitura a franapoggio degli strati rocciosi, costituisce motivo di instabilità di tutto il versante sud-occidentale di Monte Catillo.

aspetti climatici

Con le indagini effettuate si è potuto verificare un non trascurabile stress sia da aridità estiva che da freddo invernale, situazione che limita le potenzialità per la vegetazione mediterranea e favorisce la presenza di fitocenosi caducifoglie mesofile di riferibili alla fascia temperata di tipo medioeuropeo: in sintesi un tipo bioclimatico umido.

aspetti idrogeologici

Costituita da sedimenti carbonatici mesozoici che presentano nel complesso elevata permeabilità in grande ossia per fessurazione e dissoluzione: tali formazioni fagliate e piegate per azioni orogenetiche rappresentano degli importanti depositi acquiferi e dei significativi bacini di raccolta delle acque.

aspetti pedologici

La risorsa suolo presente nella riserva può considerarsi nel complesso di notevole valore, annoverando numerose tipologie pedologiche, alcune delle quali caratterizzate da avanzato grado di evoluzione del profilo e capaci di sostenere comunità vegetali evolute e complesse. Essa è tuttavia esposta ad una serie di fattori negativi che ne possono provocare la perdita o il degrado, e tali processi degenerativi sono già in atto in alcuni settori: il sovrappascolamento, l'erosione accelerata accentuata dai numerosi incendi, sviluppo urbano e coltivazione delle cave.

aspetti floristici

La Riserva Naturale di Monte Catillo per la complessità corologica ed ecologica della sua componente vegetale, rappresenta un'area dalle peculiari caratteristiche nell'ambito del territorio regionale. Anzi, sono proprio le particolarità floristiche - ad iniziare da una straordinaria ed unica presenza dello storace (*Styrax officinalis*) - che danno a tale area particolare importanza ai fini della conservazione e della tutela. La bibliografia disponibile sulla vegetazione del territorio italiano porta a ritenere che il cespuglieto tipico della Riserva, generalmente dominato da *Spartium junceum*, *Styrax officinalis*, *Pistacia terebinthus* e dalla graminacea *Ampelodesmos mauritanicus* variamente accompagnate da specie della macchia

mediterranea e del *Sibljak* balcanico in Italia finora sia stato rilevato esclusivamente nell'area Monti Tiburtini-Monti Lucretili e che inoltre solo all'interno della Riserva di Monte Catillo sia caratterizzato da un'abbondanza e un vigore particolari dello storace e dagli scambi dinamici con il bosco di sughere.

Le specie arboree presenti nell'Area protetta in alcuni casi hanno un portamento e dimensioni notevoli e si raggruppano a formare boschi di notevole estensione e grande valore naturalistico, presenti soprattutto nella parte settentrionale della Riserva. Diversamente nella parte centrale, ove più intensa è – o è stata – la pressione antropica, prevalgono cespuglieti e praterie con le più svariate composizioni e strutture: presenza contemporanea delle specie sughera, storace e terebinto.

La continuità fisica fra popolamenti così differenti per ecologia e provenienza geografica sembra conferire alla Riserva il ruolo di un vero e proprio “cuore” dell'incrocio di flore, caratteristico della vegetazione italiana.

Le presenze floristiche costituiscono, sotto ogni aspetto compreso quello paesistico, una delle principali componenti costitutive della Riserva Naturale del Catillo.

aspetti faunistici ed ecologici

L'area di studio, ultimo lembo appenninico prima dell'agro romano, presenta per la sua collocazione geografica un interesse che va al di là delle specificità faunistiche locali. L'eterogeneità ambientale che caratterizza l'area della Riserva, inoltre, unitamente alle considerazioni riguardanti la sua posizione biogeografica, rendono l'area particolarmente interessante sotto il profilo faunistico.

La Riserva Naturale di Monte Catillo è infatti situata in una zona di transizione bioclimatica, geomorfologica e ambientale: le presenze faunistiche risultano così diversificate con popolazioni di alcune specie che qui raggiungono il proprio limite distributivo. Inoltre si riscontra la sostituzione delle specie agricole, urbane e suburbane planiziarie con quelle tipiche di aree forestali e agroecosistemiche appenniniche e sub-appenniniche.

La breve distanza che separa la Riserva Naturale con il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, di cui Monte Catillo costituisce un'appendice geomorfologica, oltre alla similarità di ambienti naturali (agroecosistemi a legnose agrarie, querceti mesofili, versanti a vegetazione arbustiva ed erbacea) fa ritenere molto probabile la presenza di specie non segnalate nella Riserva ma presenti nel Parco Naturale Regionale come al contrario l'assenza può essere causata dalla posizione marginale di Monte Catillo rispetto all'Appennino.

aspetti antropici

Dal punto di vista insediativo si è detto come il territorio si caratterizzi per una sostanziale bassissima urbanizzazione, caratterizzata a sud solo dal centro abitato di Tivoli, con edificato compatto, mentre all'interno dell'area si riscontra la predominanza delle aree naturali con rari manufatti di tipologia rurale.

La Riserva di Monte Catillo è in larga prevalenza costituita da un sottosistema agricolo, forestale e boschivo sufficientemente omogeneo e continuo, non interrotto da presenze afferenti a sottosistemi di altra natura. Nel perimetro della Riserva, tuttavia, si riscontrano diverse presenze riconducibili ad usi urbani; la diversità degli insediamenti presenti e la loro distribuzione spaziale non consentono di parlare di un sottosistema urbano per la Riserva del Catillo. Tuttavia la residenzialità assume un peso non irrilevante, soprattutto nel versante orientale della Riserva - ove manifesta anche una tendenza all'espansione (al di fuori del perimetro della Riserva) - mentre appare ormai consolidata nel quadrante meridionale.

Nell'ambito del perimetro della Riserva, le attività agricole propriamente dette sono del tutto marginali. Sul versante orientale, gli spazi agricoli sono frammentati a causa di una diffusa urbanizzazione. La conduzione agricola prevalente è quella part-time, le aziende sono di piccole dimensioni, l'offerta è molto frammentata e non c'è nessun marchio di identificazione dei prodotti locali. Le tecniche colturali sono di tipo tradizionali non intensive. Si manifesta, tuttavia, un diffuso interesse verso la qualificazione delle produzioni olivicole grazie alla DOP "Colli Tiburtini" in fase di approvazione.

Di maggior peso economico sono le attività zootecniche che interessano gran parte del territorio della Riserva che è pascolato per la sua quasi interezza prevalentemente da bovini riconducibili a specie rustiche. Per l'abbeverata, il bestiame è servito da vasche provvisorie alimentate da acqua portata con botti, oppure si sposta verso punti serviti da acquedotto.

Nella parte settentrionale e centrale, il pascolo avviene prevalentemente nelle zone boschive ad opera di una locale cooperativa; nella parte meridionale le attività zootecniche sono condotte da più ditte.

Si segnala la diffusione del pascolo abusivo.

Il patrimonio boschivo della Riserva è in gran parte demaniale, di proprietà del Comune di Tivoli e non appaiono esservi regolari ceduzioni.

La presenza dell'attività di pascolo limita il rinnovo spontaneo ed inoltre, soprattutto nei tratti più acclivi ed esposti, appare anche condizionare negativamente l'evoluzione della vegetazione verso formazioni più compiute.

Sotto l'aspetto produttivo, le formazioni boschive del Catillo assumono una certa consistenza, in termini di soprassuolo potenzialmente cedibile, proprio nelle zone ove è parimenti massimo il loro valore naturalistico.

Le attività agricole non appaiono produrre impatti sul sistema ecologico della Riserva, vuoi per la loro limitata estensione, vuoi per la mancata adozione di indirizzi intensivi.

Il quadro infrastrutturale è caratterizzato all'interno dell'area dalla presenza di una rete di sentieri quasi inaccessibile ai mezzi a motore, mentre costituisce il confine sud-ovest la linea ferroviaria Roma- Pescara e il confine a sud est costeggia la via Tiburtina, e ancora la linea ferroviaria realizzata a mezza costa nella stretta valle dell'Aniene.

4. IL PERIMETRO E LE AREE CONTIGUE

La perimetrazione definitiva e le aree contigue della Riserva Naturale "Monte Catillo" sono state definite secondo i criteri dettati dalla Legge Regionale del Lazio n. 29/97.

La logica che ha ispirato la perimetrazione ma soprattutto la definizione delle aree contigue segue il principio della relazione sistemica delle aree protette situate nel quadrante illustrato nella tavola 1.

Si noti in modo particolare la funzione assolta dalla zona contigua posta a nord del perimetro di Monte Soratte che garantisce continuità con il sistema ambientale strutturato dal fiume Tevere.

Il metodo seguito al fine di individuare la perimetrazione definitiva e le aree contigue al Parco fa esplicito riferimento agli obiettivi individuati dalla legge regionale 29/97 per la pianificazione delle aree protette; altresì sono stati elementi di valutazione i criteri individuati dall'Amministrazione Provinciale.

In tal senso si è inteso perseguire la continuità ecologica attraverso l'integrazione della Riserva Naturale "Monte Catillo" nel sistema costituito dalle aree protette vicinori istituite. Si forma in tal modo un sistema, costituito dal Parco e dalle aree contigue, che risponde a criteri biologici e di integrità ecologica, paesaggistica e storico-culturale, applicati all'intera area di studio all'interno della quale sono stati pertanto individuati:

- il perimetro definitivo quale ambito territoriale minimo, coincidente rispetto al perimetro provvisorio del Parco come definito negli specifici allegati cartografici in scala 1:5.000. E' stata effettuata una verifica del perimetro istitutivo sulla base della cartografia catastale e successivamente sulla base delle rilevazioni desumibili dalla C.T.R., dagli elementi naturali, elementi orografici e idrografici o con manufatti. Tale perimetrazione è stata riportata nelle tavole di Piano 4.1 e 4.2 in scala 1:5.000 ed in tutti gli elaborati ad essa attinenti;
- la proposta per le aree contigue, quali aree che consentono l'integrità e la continuità dell'ambito territoriale perimetrato in modo definitivo quale Parco, verso il sistema delle aree protette vicinori ed i sistemi naturali e ambientali, al fine di assicurare la conservazione dei valori presenti nella Riserva Naturale "Monte Catillo" che nel Comune di Tivoli raggiunge al ovest il canale di irrigazione e a nord-est arriva a lambire la linea ferroviaria mentre non è stato possibile estendere la fascia di area contigua a sud per la presenza dell'abitato di Tivoli e delle infrastrutture (ferrovia e via tiburtina-valeria) che già rappresentano il confine della Riserva.

Le aree contigue, determinate come sopra, sono da intendersi quale proposta separata, ma organica al presente Piano di Assetto: separata in quanto la loro individuazione e perimetrazione spetta al Consiglio

regionale, che ne definisce gli strumenti di gestione, sulla base di una proposta della Giunta regionale elaborata d'intesa con l'Ente Parco e con tutti gli enti locali interessati, come recita l'art.10 della legge regionale n. 29/97; organica, in quanto la proposta delle aree contigue definita in questo capitolo, come è ovvio, deriva dagli studi di analisi alla base del Piano di Assetto e dalla metodologia applicata per la definizione dei regimi di protezione previsti dal Piano.

È bene ricordare che le finalità delle aree contigue sono quelle di assicurare “la conservazione dei valori di un’area protetta”, che questo obiettivo si applica attraverso piani e programmi approvati dal Consiglio regionale sulla base di una proposta che contempli il parere degli enti territoriali interessati, oltre che dell’ente di Gestione dell’Ente parco.

5. L'ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Le tavole n. 4.1 e 4.2, - articolazione in zone -, illustrano la disposizione nell'ambito dell'area protetta della Riserva Naturale di "Monte Catillo" dei quattro tipi di zone di cui all'art. 26 della L.R. Lazio, n. 29/97.

Tavola 4.1: articolazione in zone

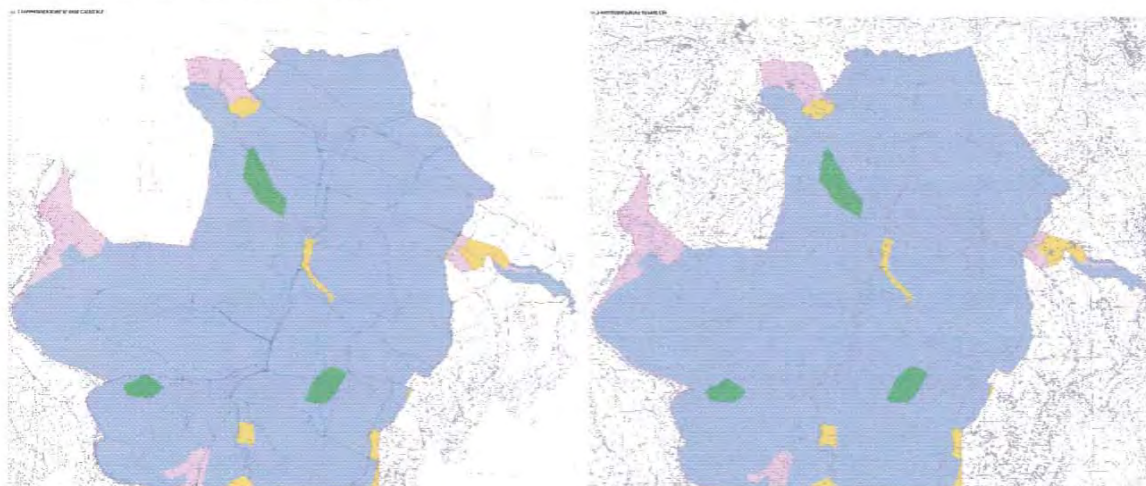
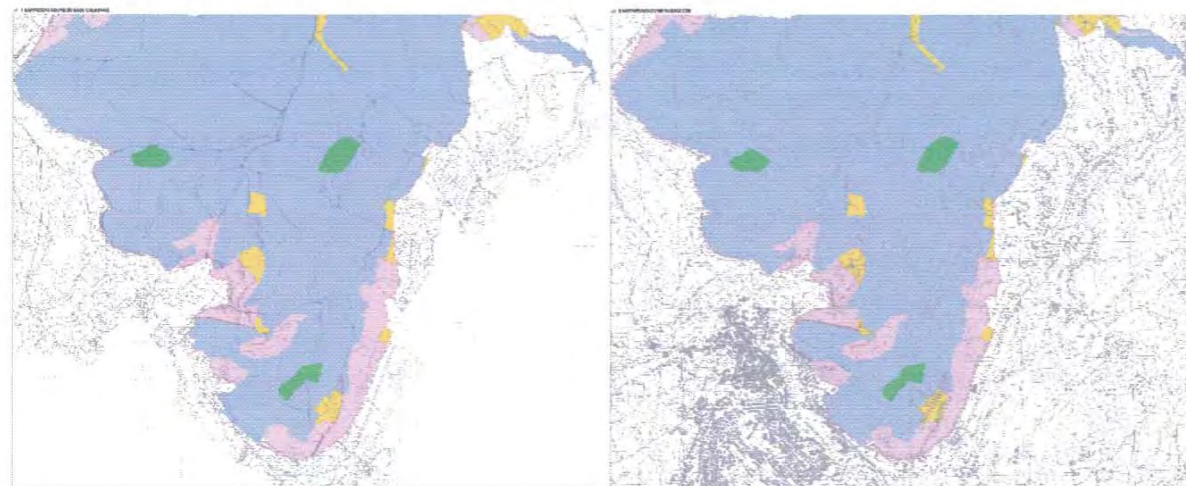


Tavola 4.2: articolazione in zone



I regimi di tutela

Il procedimento che ha informato la lettura e l'analisi degli studi di carattere ambientale, orientati alla redazione del Piano, è stato di tipo analitico-sintetico; diviene così possibile raggruppare le porzioni del territorio del Parco che, per caratteristiche costitutive, potenzialità evolutive e sensibilità specifiche, sono riconducibili ad un sufficiente livello di omogeneità.

Il ricorso a tale procedimento, basato sulla classificazione delle diverse porzioni del territorio del Parco sulla base di precisi caratteri si è reso necessario per garantire una lettura quanto più possibile unitaria e sistematica dell'area di studio; ciò ha condotto alla definizione di una zonizzazione caratterizzata dalla attribuzione ad aree omogenee di regimi di tutela omogenei.

La ripartizione dei sistemi nelle quattro zone (o regimi) è la seguente:

regime di riserva integrale (zona A)

Opera il massimo grado di tutela è presente nella zonizzazione prevista, con circa 26 ha, il 1,9 % della superficie complessiva della Riserva Naturale del "Monte Catillo", in pochi areali di dimensioni relativamente limitate che individuano formazioni floristiche di particolare pregio per la loro rarità e per caratteristiche peculiari ambientali o floristiche che consigliano di preservarne l'evoluzione da un'eccessiva pressione antropica, allo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente nella sua evoluzione non influenzata dall'uomo all'interno dell'area naturale.

Le aree individuate, classificate zone di riserva integrale, mostrano realtà vegetazionali differenziate.

Il Piano persegue la finalità di sottoporre le aree individuate al massimo livello di tutela, per la conservazione dei biotopi esistenti, in zone ove sarà possibile valutare gli effetti di una disciplina restrittiva del pascolo e della fruizione antropica nel tempo ed eventuali interventi attivi di tutela stessa.

In tal modo sarà possibile verificare la risposta degli ecosistemi alla rinaturalizzazione spontanea.

L'Ente gestore può recintare in forma permanente le Zone di Riserva Integrale (zone A), al fine di preservarle dal danneggiamento antropico o dal pascolo.

Nelle Zone di Riserva Integrale (zone A) è comunque vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica, dalla attuazione di programmi educativi direttamente proposti dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati. Per le disposizioni specifiche si rinvia alle N.T.A.

regime di riserva generale (zona B)

Rappresenta, con circa 113 ha, il 83,87% della superficie complessiva della Riserva Naturale del "Monte Catillo".

Essa comprende la gran parte dell'area della Riserva di elevato valore naturalistico che costituiscono nel loro insieme la struttura principale della rete ecologica della Riserva Naturale di "Monte Catillo".

Le Zone di Riserva Generale sono individuate e proposte dal Piano con lo scopo di tutelare aree caratterizzate da ricchezza floristica e da elevate potenzialità faunistiche, orientando scientificamente l'evoluzione dell'ecosistema. Gli interventi sono diretti essenzialmente alla conservazione e alla tutela della biodiversità. L'accesso nelle Zone di Riserva Generale è libero, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano e nel Regolamento.

Per queste aree gli indirizzi di tutela sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- favorire e guidare i processi di recupero ecologico tesi a conseguire livelli di più elevata naturalità; ciò richiederà probabilmente una fase transitoria di gestione nel corso della quale attuare interventi silvicolture di riconversione e ristrutturazione del bosco e di ingegneria naturalistica al fine di realizzare la infrastrutturazione per la stabilizzazione idrogeologica e per le attività di servizio;
- tutelare le emergenze floristiche; tutelare le risorse faunistiche, con il possibile ricorso a interventi di reintroduzione/ripopolamento;
- controllare la pressione antropica, mediante la regolamentazione della fruizione ricreativa naturalistica come anche delle attività scientifiche e didattiche.

In queste aree non è consentito lo sfruttamento dei boschi, il pascolamento, la coltivazione agricola, con la possibilità di gestire i boschi con il prevalente ricorso a tecniche di silvicoltura naturalistica.

La prosecuzione di attività di coltivazione agricola, lì dove già praticata al momento della entrata in vigore del Piano, è condizionata al ricorso a tecniche agronomiche compatibili, di tipo integrato e/o biologico, in grado di garantire la salubrità delle matrici ambientali e dei prodotti, nonché la conservazione delle risorse di base (suoli, sottosuoli, acque).

Sono comunque previste misure di tutela dei valori naturalistici floristici e faunistici esistenti.

Sono consentiti interventi con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

Per le disposizioni specifiche si rinvia alle N.T.A.

regime di protezione (zona C)

Rappresenta, con circa 134 ha, il 9,94% della superficie complessiva della Riserva Naturale del "Monte Catillo".

Le Zone di Protezione, caratterizzate da prevalente attività agro-silvo-pastorali, sono le aree in armonia con le finalità istitutive della Riserva Naturale e in conformità ai criteri fissati dall'Ente di gestione con il Regolamento di cui all'art. 27 della L.R. Lazio 29/97. L'accesso nelle Zone di Protezione è libero, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano e nel Regolamento.

Nelle Zone di Protezione sono vietate le attività ed opere che possano danneggiare e che possono compromettere gli elementi naturali e la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat. In particolare è vietato quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L. 394/91.

Per tutte le opere previste andranno rispettate le indicazioni dettate dalle norme tecniche e regolamento in merito a materiali, gli apparati decorativi dei manufatti e gli elementi di arredo, le recinzioni le piantumazioni di giardini privati.

Gli interventi edilizi diretti non possono comunque prevedere sbancamenti e scavi definitivi.

Sono ammessi interventi di ristrutturazione per finalità agro-silvo-pastorali, compreso l'agriturismo ed il turismo rurale, le attività artigianali, commerciali e di servizio finalizzate alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti agroalimentari locali ed al sostegno alla fruizione dell'area naturale protetta. Tali interventi di ristrutturazione possono prevedere aumenti dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari e modifiche delle destinazioni di uso.

E' fatto inoltre divieto di aprire nuove strade, fatti salvi gli interventi di integrazione, potenziamento e manutenzione della viabilità rurale purché previste dal Piano di Assetto ovvero autorizzate dall'Ente gestore, realizzare nuove derivazioni o captazioni di acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività di gestione dei rifugi; transitare con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento.

In queste aree è favorita la conduzione di attività agricole compatibili con le esigenze di tutela dei suoli e delle acque e la proibizione di ogni trasformazione in grado di incidere sugli aspetti di rilievo naturalistico, botanico-forestale, estetico-percettivi. In molti casi queste aree svolgono l'importante ruolo di "cuscinetto ecologico" o "area tampone", a tutela di aree ricadenti nei regimi di tutela più elevati.

In particolare è favorito l'esercizio delle attività agricole e zootecniche, prevedendo la diffusione di tecniche produttive coerenti con i Codici di buona pratica agricola definiti in sede regionale, al fine di consentire una adeguata protezione dei suoli e delle acque.

Sono previste misure di tutela della vegetazione ripariale, e la possibilità di effettuare interventi di rinaturalizzazione del reticolo idrografico con essenze coerenti con le potenzialità ecologiche, e di realizzazione di opere di sistemazione delle sponde con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

Per le disposizioni specifiche si rinvia alle N.T.A.

regime di promozione economica e sociale (zona D)

Rappresenta, con circa 58 ha, il 4,27 % della superficie complessiva della Riserva Naturale del "Monte Catillo".

Essa comprende quelle aree dove, in armonia con le finalità e gli obiettivi della Riserva Naturale e in conformità ai criteri fissati dal Regolamento e dall'Ente gestore, trovano sede le iniziative e gli interventi finalizzati al miglioramento sociale e culturale delle popolazioni locali.

La Zona di Promozione Economico-Sociale comprende le aree di insediamento urbano, esistenti e di espansione, complessi edificati, nonché le zone naturalistiche maggiormente influenzate dalla presenza dell'uomo, quali cave. Nel suo insieme, tale zona comprende le aree dove è consentita la tradizionale fruizione antropica e la trasformazione controllata dell'ambiente e del paesaggio.

La disciplina delle Zone di Promozione Economico-Sociale previste dal Piano, è dettata dalle norme tecniche in conformità ed in osservanza dei criteri e delle direttive previsti dalla normativa vigente. Gli strumenti urbanistici e gli strumenti attuativi si adeguano.

Nella Zona di Promozione Economico-Sociale sono consentite, nel rispetto delle presenti Norme, del Piano e del Regolamento, le attività agro-silvo-pastorali, compreso l'agriturismo ed il turismo rurale, tutte le attività artigianali, commerciali e di servizio con l'esclusione di quelle pericolose ed inquinanti.

Per tutte le opere previste dovranno essere rispettate le indicazioni dettate dalle N.T.A, relative a materiali, apparati decorativi o di arredo urbano, le recinzioni, le piantumazioni dei giardini privati:

Nelle Zone di Promozione Economico-Sociale è fatto inoltre divieto di:

- aprire nuove strade o ampliare quelle esistenti senza l'autorizzazione dell'Ente gestore;
- realizzare nuove derivazioni o captazioni di acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque;
- effettuare movimenti terra, scavi e sbancamenti senza l'autorizzazione dell'Ente gestore. E' comunque fatto obbligo di sistemazione dei luoghi attraverso soluzioni di ingegneria naturalistica.

Tutte le attività previste all'interno delle aree classificate come zone di Promozione Economico-Sociale dovranno essere realizzate tramite uno specifico **Piano Unitario Attuativo** articolato in "schede progetto" per ognuno degli interventi previsti. Tale Piano, da redigersi a cura dell'Ente di gestione di concerto con il Comune territorialmente competente successivamente alla approvazione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.) dovrà essere sottoposto ad approvazione Regionale e potrà anche individuare le forme di realizzazione, di gestione e di finanziamento degli interventi previsti.

ambiti di intervento

Il Piano di Assetto prevede per ciascuna Zona, in relazione al relativo grado di tutela, la realizzazione di attività e interventi contenuti nei seguenti ambiti di intervento:

- **sistema delle risorse ambientali**

nell'ambito di riqualificazione, recupero e bonifica ambientale vengono previsti fra l'altro programmi di riqualificazione ambientale delle cave abbandonate o degli interventi esistenti di edilizia residenziale o produttiva, anche su proposta di operatori privati approvando, in sede di formazione del P.P.P.E.S., progetti di recupero nei quali possano essere previste attrezzature per il tempo libero, lo sport, lo spettacolo, interventi di protezione dei versanti e dei fossi, interventi di rinaturalizzazione di aree degradate anche a causa di incendi, pascolo o tagli boschivi non programmati;

- **sistema della ricettività**

in questo ambito vengono attuati progetti ed interventi, di norma pubblici, volti a sostenere la fruibilità pubblica della Riserva Naturale. Gli interventi sono realizzabili anche da parte di operatori privati attraverso accordi con l'Ente gestore (p.es. convenzioni) che garantiscano modalità agevolate di utilizzo delle attrezzature per la ricerca scientifica, la didattica e anche per il tempo libero, lo sport, lo spettacolo da parte dei fruitori della Riserva Naturale, inoltre vengono previsti anche interventi per la realizzazione di servizi e attrezzature finalizzati all'accessibilità e alla fruizione della Riserva per i diversamente abili;

- **sistema della riqualificazione delle aree antropizzate**

nell'ambito della riqualificazione delle aree antropizzate (si tratta di ambiti localizzati nelle zone classificate D) sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), tra cui anche gli interventi per la realizzare di nuove costruzioni finalizzate al mantenimento e valorizzazione delle attività produttive esistenti di tipo agro-silvo-pastorale o artigianale nei limiti di

compatibilità con le finalità istitutive della Riserva Naturale e con le prescrizioni del Titolo IV Capo II della L.R. Lazio 38/99 (Norme sul governo del territorio) e s.m.i., relative alle zone agricole; sono promossi gli interventi ambientali che abbiano il fine di ridurre l'impatto antropico delle strutture esistenti mediante interventi di riqualificazione paesistica adeguamento ambientale dei manufatti, delle reti e della viabilità; sono previste, in sintonia con quanto previsto ai sensi dell'art. 12 della L. 394/91 e dell'art. 26 della L.R. 29/97, oltre alla conservazione dell'esistente, attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori (strutture di accoglienza e di informazione ai visitatori, strutture di servizio per gli operatori e gli studiosi, aree di parcheggio, ecc.).

– **sistema dell'informazione**

Nella tavola 7 sono stati segnalati i percorsi attrezzati con totem e cartellonistica dedicata ai visitatori che si avvicinano alla Riserva con finalità didattiche e turistiche. Lungo questi sentieri saranno collocate le informazioni relative alle specie vegetali e animali che possono essere viste e conosciute nell'area, informazioni sui manufatti storico archeologici, e sulle aree di pregio ambientale. Particolare attenzione sarà posta a segnalare tutte le informazioni possibili anche ai diversamente abili ipovedenti per cui si prevede anche un'area specifica con un giardino botanico in una zona facilmente raggiungibile nel cuore della Riserva. I punti informativi sono situati nelle aree in cui è previsto il maggiore afflusso dei visitatori e dove si prevede di dover predisporre una più ampia gamma di comunicazioni per orientare, informare, regolamentare.

aree contigue

Nella cartografia di Piano sono individuate, con specifico perimetro, le aree contigue rispondenti ai criteri di cui all'art. 10 della L.R. Lazio 29/97. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale che stabilirà, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli Enti locali interessati, la disciplina di tutela dell'ambiente ed i piani e programmi per lo sviluppo di questi territori. La disciplina urbanistico-ambientale di tali ambiti sarà ispirata, con criteri di incentivazione, a tecniche di compensazione edificatoria, di concentrazione e/o trasferimento delle volumetrie edificabili, sulla base della disciplina urbanistico-edilizia comunale alla data di definizione dell'intesa e nel rispetto delle norme sulle zone agricole di cui alla L.R. Lazio 38/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. IL SISTEMA DELLA FRUIZIONE

L'accessibilità territoriale

La Riserva Naturale risulta facilmente accessibile attraverso la linea ferroviaria Roma-Pescara (a circa 40 km dalla stazione Termini di Roma) e dalla via Tiburtina, attraverso l'A1 uscita direzione Tivoli o attraverso l'A24 da Roma, uscita Tivoli.

L'accessibilità territoriale alla Riserva Naturale è assicurata attraversando il centro abitato di Tivoli, attraverso la S.S. Tiburtina Valeria e la via per il Comune di Marcellina.

Sistema dell'accessibilità

Con l'elaborato grafico n.6 – Sistema dell'accessibilità e dei percorsi - il Piano di Assetto individua tutti gli elementi afferenti all'esigenza di rapporto tra la Riserva Naturale e il territorio circostante.

Si localizzano gli accessi previsti per il pubblico dotati di parcheggio, le strutture per l'accoglienza, le tipologie di viabilità individuate e previste.

Un accesso da sud si prevede in località San Antonio, lungo la viabilità esistente parallela al fosso omonimo utilizzata per l'accesso al Casale S. Angelo. Attraverso tale accesso sarà raggiungibile l'ambito attrezzato di Fonte Bologna in corso di ristrutturazione, un secondo accesso per il pubblico si prevede attraverso la strada esistente di accesso al Villaggio Don Bosco. Un accesso pedonale si prevede in località Reali.

In ogni luogo di accesso saranno apposte apposite attrezzature dedicate alla informazione, al ristoro ed ai servizi in genere, per la fruibilità pubblica.

L'individuazione del sistema dei sentieri è ritenuto idoneo a rispondere alle esigenze (conservazione, attività culturali, educative, turistiche, produttive) compatibilmente al grado di tutela, godimento ed uso prescritto nelle singole zone in cui è articolato il territorio.

I percorsi potranno essere realizzati anche per la percorribilità ciclabile, equestre o per appositi autoveicoli, non inquinanti, necessari per il trasferimento di soggetti disabili o anziani.

Nella stessa tavola di Piano vengono anche individuate aree di particolare interesse ambientale, storico e archeologico insieme ai manufatti di interesse.

L'Ente gestore provvederà a realizzare adeguate recinzioni in materiali naturali compatibili che consentano l'accesso esclusivamente pedonale ai visitatori con esclusione di autoveicoli o motoveicoli, con riserva per gli accessi controllati ove sarà ammesso l'ingresso di appositi autoveicoli non inquinanti per il trasporto di soggetti inabili e/o anziani.

Le aree destinate a parcheggio dovranno essere debitamente alberate in modo da annullare l'impatto visivo degli autoveicoli stazionanti.

viabilità di servizio pubblico

L'Ente gestore provvede, con successivo provvedimento che non costituisce variante al Piano di Assetto, alla progettazione e realizzazione di una viabilità interna alla Riserva Naturale finalizzata a consentire l'accesso agli autoveicoli pubblici per scopi di difesa dalle calamità naturali, dagli incendi, per la pubblica incolumità, secondo quanto previsto dalle Linee guida emanate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, in attuazione della L. 353/00 (*Legge quadro in materia di incendi boschivi*).

In ogni caso per la realizzazione della viabilità di cui al comma precedente non sono ammessi manti stradali impermeabilizzanti ed è esclusa l'illuminazione salvo che nei punti di accesso alla Riserva Naturale.

7. LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

aspetti storico artistici

L'area protetta di Monte Catillo, benché sia principalmente contraddistinta da valenze ambientali, è comunque inserita in un contesto ricco di storia millenaria, influenzato dalle vicissitudini dell'antichissima Tivoli. La Riserva è delimitata verso sud e sud-est, dal tracciato dell'antica via romana Tiburtina-Valeria, che in prosecuzione della Tiburtina conduceva da Tivoli in Abruzzo, dal corso dell'Aniene, che proprio dopo essersi incassato tra colle Ripoli e Monte Catillo salta con cascate e cascatelle verso la campagna romana, e dal centro abitato di Tivoli; ad Ovest, dalla strada per Marcellina e dalla linea ferroviaria Roma - Sulmona, inaugurata nel 1888; ad est, dalla strada per San Polo dei Cavalieri.

L'area protetta di Monte Catillo, benché sia principalmente contraddistinta da valenze ambientali, è comunque inserita in un contesto ricco di storia millenaria, influenzato dalle vicissitudini dell'antichissima Tivoli. Presenta interessanti segni di attività umane del passato: tracce di antichi insediamenti pastorali, resti di origine romana (ville, sepolture, acquedotti e cisterne) e medioevale (antichi insediamenti e torri), insieme "calcare", particolari fornaci usate fino a pochi decenni fa per "cuocere" i sassi calcarei e preparare la calce per l'edilizia. Nei boschi sono anche presenti tipici scavi circolari ad uso di "carbonaie".

Il fatto di essere limitrofa a un ricchissimo sistema di beni culturali di interesse sopranazionale (ville D'Este, Villa Gregoriana, Villa Adriana) il proponendo parco termale, la riserva Regionale dei Monti Lucretili, permette all'area in oggetto di contribuire a arricchire il quadro territoriale di elementi di interesse socio culturale. L'Ente di gestione del Parco potrebbe favorire questo sincretismo inserendo anche la riserva nel più ampio circuito a cui abbiamo accennato e predisponendo attività finalizzate a tale scopo.

Nella Tavola degli interventi (tav.n.7) è stato individuato il sistema degli ambiti paesaggistici e dei manufatti di pregio storico-archeologico di cui si prevede un programma unitario di interventi finalizzati alla valorizzazione da elaborare nell'ambito del P.P.P.E.S. e coerentemente con i Piani Unitari Attuativi con cui saranno individuati gli interventi nelle zone D.



**PROVINCIA
DI ROMA**

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura



**REGIONE
LAZIO**



**COMUNE DI
TIVOLI**

PIANO di ASSETTO

Riserva Naturale MONTE CATILLO

definitivamente adottato con D.C.P. n. 50 del 19.11.2010 di accoglimento delle osservazioni

Provincia di Roma
Presidente On. Nicola Zingaretti

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura
Assessore On. Aurelio Lo Fazio

Dipartimento V – Risorse Agricole e Ambientali
Direttore Dr. Vincenzo Carrino

Dirigente Servizio 1 Ambiente
(aree protette – parchi regionali)
Dott. Arch. Rosanna Cazzella

Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Rosanna Cazzella

Progettista
Dott. Arch. Paolo Napoleoni



IL VICE PREFETTO
(VEDESCHI)

Collaboratori alla Progettazione

Sig. Lanfranco Marchetti
Sig. Maurizio Menichelli
Sig. Mario Vecchio
Dott. Maria Vinci
Dott. Vincenzo Buonfiglio
Dott. Corrado Battisti

Ufficio di supporto al RUP
F.S.A. Giorgio Colantoni
Per. Ed. Giovanni Buccomino

Elaborati Normativi

Norme Tecniche di Attuazione

Scala:

Data: 2007

Agg.: luglio 2009

RISERVA NATURALE

“MONTE CATILLO”

Norme Tecniche di Attuazione

Indice

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Riferimenti normativi
- Art. 2. Finalità e obiettivi del Piano
- Art. 3. Efficacia del Piano
- Art. 4. Validità delle Norme Tecniche
- Art. 5. Documenti costitutivi del Piano
- Art. 6. Perimetrazione della Riserva Naturale

TITOLO II: USO DEL TERRITORIO

- Art. 7. Articolazione in zone ai sensi dell'art. 26 della L.R. Lazio 29/97 e relative disposizioni
 - Art. 7.1 *Zona di Riserva Integrale (R.I.) - zona A*
 - Art. 7.2 *Zona di Riserva Generale (R.G.) - zona B*
 - Art. 7.3 *Zona di Protezione (ZP) - zona C*
 - Art. 7.4 *Zona di Promozione Economico-Sociale (ZPES) - zona D*
 - Art. 7.5 *Attività consentite senza preventivo nulla osta*
 - Art. 7.6 *Ambiti di intervento*
- Art. 8. Definizione delle aree contigue e relative disposizioni
- Art. 9. Accessibilità alla Riserva Naturale
 - Art. 9.1 *L'accessibilità territoriale*
 - Art. 9.2 *Gli accessi alla Riserva Naturale*
 - Art. 9.3 *Realizzazione della sentieristica*
 - Art. 9.4 *Sistema della viabilità*

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER SISTEMI FISICI, NATURALI, PAESAGGISTICO-CULTURALI E PER PRODUZIONI ECOSOSTENIBILI

- Art. 10. Disposizioni relative alle acque e ai sistemi idrologici
- Art. 11. Disposizioni relative alla tutela geologica e idro-geo-morfologica
- Art. 12. Disposizioni relative alla flora, alla vegetazione e alla fauna
- Art. 13. Disposizioni relative ai sistemi e agli elementi di interesse storico-culturale e paesaggistico
- Art. 14. Disposizioni relative alle zone degradate, alle cave e alle discariche

TITOLO IV: DISPOSIZIONI PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

- Art. 15. Disposizioni relative alle attrezzature pubbliche
- Art. 16. Disposizioni relative ai servizi pubblici

TITOLO V: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO

- Art. 17. Cooperazione e intesa tra Enti
- Art. 18. Rapporti con la strumentazione urbanistica
- Art. 19. Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.)
- Art. 20. Programma pluriennale di realizzazione di attrezzature, servizi pubblici, viabilità ed opere pubbliche
- Art. 21. Piano di Gestione e Sistemi di gestione ambientale. Programmi di incentivazione
- Art. 22. Monitoraggio delle trasformazioni territoriali ed ambientali
- Art. 23. Validità e aggiornamento del Piano
- Art. 24. Norme di Salvaguardia

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Riferimenti normativi

Le presenti Norme sono redatte in conformità alle disposizioni della L. 394/91 (*Legge quadro sulle aree protette*) e della L.R. Lazio istitutiva 29/97 (*Norme in materia di aree protette regionali*), tenendo conto degli indirizzi strategici deliberati dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma per il territorio regionale e provinciale.

Per quanto specificatamente non espresso nelle presenti N.T.A., costituiscono norme di riferimento le leggi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio ed i piani, i programmi ed i provvedimenti a carattere generale e di settore della Regione Lazio e della Provincia di Roma.

Le altre normative di settore concernenti la tutela dell'ambiente, delle acque, degli habitat naturali e semi-naturali e la razionale gestione del patrimonio forestale nazionale e delle risorse biotiche ed abiotiche, in quanto applicabili, costituiscono altresì normativa di riferimento per la Riserva Naturale.

Art. 2. Finalità e obiettivi del Piano.

Ispirandosi alla logica della qualità ambientale come servizio collettivo, il Piano di Assetto assume come obiettivi generali di governo della Riserva Naturale:

- proteggere gli *habitat* naturali e seminaturali nonché la flora e la fauna selvatiche come individuati e descritti nella direttiva europea 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (*Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*);
- gestire e valorizzare i paesaggi (naturali ed antropici) e i beni storico-architettonici e della tradizione, realizzando un sistema di fruibilità esteso all'insieme delle caratteristiche distintive della Riserva Naturale;
- indicare le forme di difesa, di uso e di manutenzione del suolo, delle acque e del patrimonio forestale;
- tutelare ed accrescere la biodiversità, anche attraverso la conservazione ed il miglioramento delle condizioni di continuità ambientale biologica;
- promuovere ed orientare l'evoluzione del settore agricolo-forestale ed agrituristico, sviluppando ed assicurando il tradizionale rapporto positivo tra esigenze produttive e gestione del paesaggio e dell'ambiente;
- regolare gli assetti edilizi, urbanistici ed infrastrutturali, l'estetica, il decoro e la compatibilità ambientale e paesaggistica dei fabbricati, la vegetazione e la manutenzione del verde privato;
- favorire la conoscenza del territorio e delle motivazioni istitutive della Riserva Naturale, a fini didattici ed in funzione della consapevolezza e del rispetto della cosa pubblica.

Il Piano di Assetto costituisce, assieme al Regolamento della Riserva Naturale ed al Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.), strumento per il perseguimento delle finalità istitutive della Riserva Naturale, in una logica di coerenza con il disposto della L.R. Lazio 29/97.

Il Piano, rispettando le competenze e l'autonomia decisionale delle differenti istituzioni, oltre a definire le prescrizioni mediante le quali il soggetto gestore dell'area protetta intende sostanziale le competenze attribuitegli dalla legge, esprime indirizzi volti a coordinare ed orientare le azioni

dei soggetti operanti sul territorio, valorizzando le sinergie in grado di promuovere il perseguimento delle finalità della Riserva Naturale.

Il Piano di Assetto disciplina l'organizzazione generale del territorio della Riserva Naturale mediante l'articolazione della stessa in ambiti di tutela differenziata, come definiti all'art. 26 della L.R. Lazio 29/97 nonché mediante la localizzazione di attrezzature ed infrastrutture, pubbliche e private, necessarie ai fini della fruibilità della Riserva Naturale.

Il Piano propone i perimetri delle aree contigue per le quali, ai sensi degli artt.10 e 26 della L.R. Lazio 29/97, sarà dettata apposita disciplina per la tutela dell'ambiente.

Art. 3. Efficacia del Piano

Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 della L.R. Lazio 29/97, come modificato dall'art.1 della L.R. Lazio n.5/09 : “ 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti.”.

Il Piano di Assetto esprime la sua disciplina mediante:

- prescrizioni immediatamente efficaci e sostitutive, ai sensi della L.R. Lazio 29/97, di ogni altra prescrizione eventualmente difforme contenuta in altri strumenti del sistema delle pianificazioni;
- la proposizione di azioni e di interventi, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, da attuarsi da parte dell'Ente gestore, anche in collaborazione con altri soggetti, al fine di perseguire concretamente le finalità istitutive della Riserva Naturale;
- indirizzi volti ad esplicitare i contenuti del Piano e ad assicurare la coerenza tra il Piano stesso ed altri strumenti del sistema della pianificazione territoriale ed ambientale, generale e di settore.

Art. 4. Validità delle Norme Tecniche

Le presenti Norme Tecniche danno esecutività al Piano di Assetto, nel rispetto della L.R. Lazio n. 29/97 istitutiva della Riserva Naturale.

In presenza di contrasto tra le indicazioni contenute nelle tavole di Piano e le Norme Tecniche, prevalgono queste ultime.

In presenza di contrasto tra le indicazioni contenute nelle cartografie, prevalgono le indicazioni delle cartografie a scala maggiore.

Art. 5. Documenti costitutivi del Piano

Il Piano di Assetto della Riserva Naturale di Monte Catillo è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Cartografia di Piano;
- Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 6. Perimetrazione della Riserva Naturale

I confini e l'estensione geografica della Riserva Naturale, da intendersi definitivi ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), della L.R. Lazio 29/97, sono individuati sulla cartografia di Piano alla scala 1:5.000 e 1:10.000 redatta su C.T.R. e su base catastale.

A tutti i fini giuridici l'esatta identificazione dei confini della riserva e dei limiti delle zone è rappresentata dall'indicazioni riportate sulla cartografia catastale.

Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia catastale e come desumibili dalla C.T.R., dagli elementi naturali, elementi orografici e idrografici o con manufatti, i confini dell'area naturale protetta o delle zone sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.

TITOLO II: USO DEL TERRITORIO**Art. 7. Articolazione in zone ai sensi dell'art. 26 della L.R. Lazio 29/97 e relative disposizioni**

Il territorio della Riserva Naturale è ripartito nelle seguenti zone individuate e disciplinate in funzione del relativo grado di tutela specifica, di godimento e di uso:

- Zona di Riserva Integrale (R.I.) - zona A;
- Zona di Riserva Generale (R.G.) - zona B;
- Zona di Protezione (ZP) - zona C;
- Zona di Promozione Economico-Sociale (ZPES) - zona D.

Tale ripartizione dell'area naturale protetta è rappresentata nella cartografia di Piano.

Art. 7.1. Zona di Riserva Integrale (R.I.) - zona A

La Zona di Riserva Integrale (zona A) è individuata e proposta allo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente nella sua evoluzione non influenzata dall'uomo.

Sono comprese, in questa zona, aree territoriali caratterizzate da tratti di vegetazione di particolare pregio o interesse, sia per la loro rarità all'interno dell'area naturale, sia per le caratteristiche peculiari ambientali o floristiche con l'obiettivo di preservarne l'evoluzione da un'eccessiva pressione antropica.

Le aree individuate, classificate zone di riserva integrale, mostrano realtà vegetazionali differenziate. Il Piano persegue la finalità di sottoporre le aree individuate al massimo livello di tutela, per la conservazione dei biotopi esistenti, in zone ove sarà possibile valutare gli effetti di una disciplina restrittiva del pascolo e della fruizione antropica nel tempo ed eventuali interventi attivi di tutela stessa. In tal modo sarà possibile verificare la risposta degli ecosistemi alla rinaturalizzazione spontanea.

Il Piano individua quattro aree classificate come zona di riserva integrale:

- una zona è individuata nell'ambito di una formazione matura, ad alto fusto, a prevalenza di cerro;
- una zona è individuata nell'ambito di una formazione mesofita particolarmente ricca dal lato floristico;
- una zona è individuata nell'ambito di una formazione matura, con grande varietà floristica, fortemente stressata per il pascolo e la pressione antropica;
- una zona è individuata nell'ambito della formazione a sughera con forte presenza di storace.

L'Ente gestore può recintare in forma permanente o per cicli temporali le Zone di Riserva Integrale, al fine di preservarle dal danneggiamento antropico o dal pascolo.

Le recinzioni e le strutture artificiali di qualsiasi genere e natura dovranno avere caratteristiche tali da non arrecare danno, intralcio o disorientamento alla fauna. Le loro caratteristiche dovranno essere conformi al contenuto del Regolamento della Riserva Naturale.

L'accesso è prevalentemente interdetto. E' permesso invece l'attraversamento delle aree di riserva integrale lungo i sentieri esistenti, compresi nel programma di Piano, adeguatamente protetti e caratterizzati dal divieto di abbandonare il percorso.

E' permessa solo l'attività legata alla ricerca scientifica, alla attuazione di programmi educativi direttamente proposti dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati.

Nelle Zone di Riserva Integrale sono ammessi i soli interventi dell'Ente gestore per la tutela dell'area, effettuati in base ad un progetto di conservazione e di valorizzazione in funzione scientifica, culturale ed educativa e comunque necessari a preservare l'ambiente nella sua integrità.

Nelle Zone di Riserva Integrale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi *habitat* nonché nuocere alla biodiversità. In particolare è vietato quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L. 394/91.

Nelle Zone di Riserva Integrale è vietato in particolare:

- ogni apprezzabile alterazione della qualità e della quantità nonché della disposizione degli elementi biotici ed abiotici presenti;
- porre in opera qualsiasi copertura del suolo e/o della vegetazione, anche trasparente;
- effettuare interventi che danneggino la copertura vegetale dei suoli;
- qualsiasi intervento che possa alterare, anche in minima misura, l'assetto idrogeomorfologico dei luoghi e la quantità e la qualità delle acque di superficie e sotterranee;
- realizzare nuove derivazioni o captazioni di acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque;
- ogni attività di tipo edilizio, infrastrutturale ed impiantistico, salvo interventi motivati dall'immediata necessità di salvaguardare l'incolumità di persone ed animali nonché di beni tutelati;
- il taglio colturale, il sommovimento di terra e pietre, nonché creare barriere e recinzioni, fatti salvi interventi disposti od autorizzati dall'Ente gestore se strumentali al mantenimento del grado di conservazione e tutela previsto;
- accedere e transitare a piedi e con qualunque altro mezzo, tranne diverse indicazioni del Piano di Assetto;
- aprire nuove strade, asfaltare o ampliare quelle esistenti;
- svolgere attività di tempo libero fra cui allestire attendamenti o campeggi;
- accendere fuochi all'aperto.

Sono vietate tutte le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali. Possono essere previsti specifici ed adeguati indennizzi per il mancato reddito.

Art. 7.2. Zona di Riserva Generale (R.G.) - zona B

Le Zone di Riserva Generale (zone B) sono individuate dal Piano con lo scopo di tutelare territori caratterizzati da ricchezza floristica e da elevate potenzialità faunistiche, orientando scientificamente l'evoluzione dell'ecosistema.

Gli interventi sono diretti essenzialmente alla conservazione e alla tutela della biodiversità, non escludendo utilizzazioni produttive compatibili nei settori agro-silvo-pastorale ed agrituristico, rendere cioè possibile l'esistenza ed il controllo di moderate forme di attività e/o di insediamento umano tradizionali e comunque ambientalmente sostenibili all'interno ed al bordo di aree interessate dalla presenza di sistemi vegetazionali e di *habitat* animali, riconosciuti di pregio ma non rispondenti alle esigenze di protezione dall'interferenza con l'attività umana.

La Riserva Naturale di Monte Catillo è prevalentemente costituita da aree classificate come zone di Riserva Generale.

L'accesso nelle Zone di Riserva Generale (zone B) è libero, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano e nel Regolamento.

L'Ente gestore potrà, per fini conservazionistici, limitare l'accesso a specifici ambiti territoriali e per periodi predeterminati.

Le recinzioni e le strutture artificiali di qualsiasi genere e natura dovranno avere caratteristiche tali da non arrecare danno, intralcio o disorientamento alla fauna. Esse dovranno essere inoltre conformi alle prescrizioni del Regolamento della Riserva Naturale.

Sono consentite le seguenti attività:

- la ricerca scientifica
- la percorribilità per turismo a fini educativo-culturali
- le attività agro-silvo-pastorali anche nuove purché compatibili con le finalità della Riserva Naturale e nei limiti ed alle condizioni specificati nel presente articolo comunque a seguito di redazione di piano di assestamento forestale e piano del pascolo; nelle more dell'approvazione degli strumenti gestionali dei boschi e pascoli vige il divieto di taglio boschivo e di taglio delle frasche per alimentazione degli animali;
- la fruizione e le attività artigianali, agrituristiche e di servizio con i limiti e gli indirizzi di seguito specificati.

Sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora protetta e gli *habitat*. In particolare è vietato quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L. 394/91.

Nelle Zone di Riserva Generale sono ammessi gli interventi necessari a preservare il sistema vegetazionale, ad attuare il controllo faunistico e anche interventi finalizzati ad una moderata fruizione dei luoghi e, nei limiti del Regolamento della Riserva Naturale, dei suoi prodotti naturali.

Eventuali nuove opere pubbliche e private, dimostrata l'inderogabile necessità in funzione al pubblico interesse, dovranno essere autorizzate dall'Ente gestore previa valutazione/verifica di impatto ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 (*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*).

Sono consentiti:

- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente circoscritti all'ordinaria e straordinaria manutenzione come previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 3 del DPR 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) compreso il

- consolidamento statico e l'adeguamento alle norme vigenti, ferma restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici;
- interventi di adeguamento igienico-sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali e agrituristiche;
- gli interventi e il restauro e la valorizzazione dei manufatti e siti storico-archeologici segnalati nelle tavole di Piano;
- gli interventi previsti negli elaborati di Piano finalizzati alla salvaguardia e protezione, al recupero, la bonifica e la valorizzazione ambientale;
- la manutenzione della rete dei sentieri legati all'accessibilità e individuati negli elaborati di Piano;
- la manutenzione di reti esistenti (reti elettriche, telefoniche, idriche e fognarie, ecc.), e a tal fine è consentito l'accesso dei soggetti e degli Enti deputati alla manutenzione delle reti. E' fatto comunque obbligo di ripristinare lo stato pre-esistente dei luoghi;
- la realizzazione di cisterne e punti d'acqua per rendere più efficace ed efficiente ogni azione antincendio.

Nelle Zone di Riserva Generale senza l'autorizzazione dell'Ente gestore è fatto divieto di:

- aprire nuove strade o ampliare quelle esistenti se non previsto nel Piano di assetto o da una sua variante approvata;
- realizzare nuove derivazioni o captazioni di acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque;
- effettuare movimenti terra, scavi e sbancamenti;
- apprestare attendamenti o campeggi;
- accendere fuochi all'aperto.

Art. 7.3. Zona di Protezione (ZP) - zona C

Le Zone di Protezione (zone C) sono prevalentemente utilizzate per attività agricola o zootecnica.

Scopo delle Zone di Protezione istituite all'interno della Riserva Naturale è di promuovere, mantenere ed agevolare, in armonia con le finalità e gli obiettivi della Riserva Naturale, forme di attività e/o di insediamento umano finalizzati all'attività agro-silvo-pastorale nelle sue forme tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o eco-compatibile con i biotopi presenti, alla raccolta di prodotti naturali secondo le consuetudini delle collettività locali, incoraggiando, al contempo, l'attività agrituristica nonché la produzione artigianale locale affine e connessa alle suddette attività.

Il Piano di Assetto individua aree classificate come zona di protezione in aree di margine della Riserva Naturale a destinazione prevalentemente agricola in prossimità di aree con forte alterazione antropica:

- la fascia sud-est della riserva a contatto con la S.S. Tiburtina-Valeria;
- le aree prospicienti e contigue il casale S. Angelo nel versante sud-ovest della Riserva;
- le propaggini occidentale e settentrionale del territorio della Riserva in prossimità della stazione ferroviaria del Comune di Marcellina;

mentre una di queste si incunea all'interno della riserva:

- l'area coltivata di proprietà della Fondazione "Villaggio Don Bosco".

L'accesso nelle Zone di Protezione è libero, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano e nel Regolamento.

Le recinzioni e le strutture artificiali di qualsiasi genere e natura dovranno il più possibile avere caratteristiche tali da non arrecare danno, intralcio o disorientamento alla fauna. Esse dovranno essere inoltre conformi alle prescrizioni del Regolamento della Riserva Naturale.

Nelle Zone di Protezione sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi *habitat* nonché nuocere alla biodiversità. In particolare è vietato quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L. 394/91.

Sono ammessi gli interventi necessari a preservare il sistema agronomico attuale nonché a renderlo più efficiente e consono ai principi e ai metodi della agricoltura biologica ed eco-compatibile, anche mediante attività didattico-scientifiche teoriche e pratiche. Sono altresì ammessi interventi finalizzati ad una migliore conoscenza e fruizione pubblica dei luoghi a fini naturalistici ed agrituristici.

Nelle Zone di Protezione sono consentiti:

- gli interventi sugli immobili previsti dall'art. 3, lettere a), b) e c) del DPR 380/01, ferma restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici;
- gli interventi di adeguamento igienico-sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente sempre per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche e compatibilmente con i presupposti di cui al presente articolo;
- gli interventi e il restauro e la valorizzazione dei siti e manufatti storico-archeologici segnalati negli elaborati di Piano;
- gli interventi previsti negli elaborati di Piano finalizzati alla salvaguardia e protezione, al recupero, la bonifica e la valorizzazione ambientale;
- la manutenzione della rete dei sentieri legati all'accessibilità e individuati negli elaborati di Piano;
- la manutenzione e l'adeguamento alle esigenze delle reti esistenti (reti elettriche, telefoniche, idriche e fognarie, ecc.), a tal fine è consentito l'accesso dei soggetti e degli Enti deputati alla manutenzione delle reti. E' fatto comunque obbligo di ripristinare lo stato pre-esistente dei luoghi;
- la realizzazione di cisterne e punti d'acqua per rendere più efficace ed efficiente ogni azione antincendio;
- la realizzazione di attrezzature temporanee a servizio delle attività forestali nelle zone di Riserva Integrale e Generale (per la raccolta e il deposito dei materiali di risulta, per le macchine e attrezzi e anche locali di servizio per il personale, ecc.) da localizzare all'esterno delle Zone di Riserva Integrale e delle Zone di Riserva Generale e da rimuovere al termine del servizio.

Le variazioni di destinazione d'uso sono ammesse per usi compatibili con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie degli edifici e per attività agro-silvo-pastorali compreso l'agriturismo ed il turismo rurale, il supporto alla fruizione nonché le attività artigianali, commerciali, di servizio secondo quanto disposto dal Regolamento della Riserva Naturale e saranno consentite esclusivamente nel caso in cui l'area di intervento sia dotata delle infrastrutture e dei servizi in genere, necessari per l'uso previsto.

Per l'esecuzione degli interventi sopraindicati non è permesso il taglio di alberature di pregio o di tipo autoctono, il danneggiamento radicale della vegetazione esistente nonché impegnare parti, anche minime, delle Zone di Riserva Integrale (zone A) e delle Zone di Riserva Generale (zone B), seppur per l'accesso e per il deposito temporaneo di materiali. L'abbattimento di alberature è disposto solo in presenza dell'autorizzazione dell'Ente gestore ed in ogni caso, dietro adeguamento compensativo tramite la messa a dimora, in apposito sito individuato dall'Ente gestore, anche non nella disponibilità dell'operatore, di un numero doppio rispetto a rispetto a quelle abbattute, di specie arborate autoctone.

Art. 7.4. Zona di Promozione Economico-Sociale (ZPES) - zona D

Le Zone di Promozione Economico-Sociale (zone D), istituite all'interno della Riserva Naturale, individuano le aree in cui, in armonia con le finalità e gli obiettivi della Riserva Naturale e in conformità ai criteri fissati dall'Ente gestore, possano trovare sede le iniziative e gli interventi finalizzati al miglioramento sociale e culturale delle popolazioni locali come previsti e contemplati dal Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale di cui all'art. 30 della L.R. Lazio 29/97.

Le Zone di Promozione Economico-Sociale sono individuate nelle aree modificate da processi di antropizzazione storici e/o recenti e comprendono aree agricole con edificazioni sparse o aree modificate da fenomeni insediativi, residenziali e/o produttivi, conclusi o in atto, o da processi di degrado morfologico.

Il Piano di Assetto individua le aree classificate come Zona di Promozione Economico-Sociale:

- nella zona delle cave a nord della Riserva;
- nell'ambito della radura dove si trova la Fonte Bologna;
- nella zona sul versante orientale della Riserva lungo la strada per S. Polo del Cavalieri;
- nell'area del Casale S. Angelo;
- nell'area dove insistono gli edifici della sede della Fondazione "Don Bosco" compresa la strada carrabile di accesso e un tratto della viabilità di servizio al fondo agricolo, come si evince dagli elaborati di Piano, per opere di adeguamento;
- nell'area dove è situato l'insediamento denominato "la Polveriera" sul versante orientale del colle Vescovo;
- nell'area della Casa Valeria a sud della Riserva;
- nell'area di Casale Rampinella.

Tutte le attività previste all'interno delle aree classificate come zone di Promozione Economico-Sociale dovranno essere realizzate tramite uno specifico Piano Unitario Attuativo articolato in "schede progetto" per ognuno degli interventi previsti. Tale Piano, da redigersi a cura dell'Ente di gestione di concerto con il Comune territorialmente competente successivamente alla approvazione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.), potrà anche individuare le forme di realizzazione, di gestione e di finanziamento degli interventi previsti.

Nelle Zone di Promozione Economico-Sociale (zone D) sono generalmente ammessi gli interventi necessari a migliorare il sistema insediativo delle comunità locali e delle aziende produttive, ad adeguarlo alle normative vigenti, a renderlo più efficiente e coerente con i principi e le azioni di salvaguardia, tutela ambientale e sviluppo sostenibile propri della Riserva Naturale.

Sono consentiti:

- tutti gli interventi previsti dall'art. 3 del DPR 380/01, ferma restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici;
- interventi strutturali e di adeguamento igienico sanitario del patrimonio edilizio esistente anche per finalità diverse dalle agro-silvo-pastorali ed agrituristiche e compatibilmente con i presupposti di cui al presente articolo;
- i mutamenti di destinazione d'uso secondo per usi compatibili con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie degli edifici;
- gli interventi previsti nei Piani Unitari Attuativi di cui sopra;
- gli interventi previsti negli ambiti di riqualificazione e adeguamento paesistico delle aree antropizzate.

La possibilità edificatoria è esclusa in prossimità dei centri storici e nelle aree di maggiore acclività

e comunque deve essere rigorosamente mantenuta nell'ambito dell'attività agricola con le modalità più restrittive della L.R. 38/99 e s.m.i., con esclusione dell'uso residenziale e di altri usi non strettamente legati alle finalità del Parco.

Sono fatti salvi gli interventi da realizzarsi ai sensi dell'art. 20 delle presenti norme.

Le recinzioni e le strutture artificiali di qualsiasi genere e natura dovranno il più possibile avere caratteristiche tali da non arrecare danno, intralcio o disorientamento alla fauna. Esse dovranno essere inoltre conformi alle prescrizioni del Regolamento della Riserva Naturale.

Sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat nonché nuocere alla biodiversità. In particolare è vietato quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L. 394/91.

Art. 7.5. Attività consentite senza preventivo nulla osta

Per le zone B, C, D, è consentito svolgere attività di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 lett. a) del DPR 380/01 e s.m.i. limitatamente alle opere interne ai fabbricati e previa comunicazione all'Ente di gestione, senza preventivo nulla osta.

Art. 7.6 Ambiti di intervento

Il Piano di Assetto prevede per ciascuna Zona, in relazione al relativo grado di tutela, la realizzazione di attività contenute nei seguenti ambiti di intervento:

- riqualificazione, recupero e bonifica ambientale

nell'ambito di riqualificazione, recupero e bonifica ambientale vengono previsti fra l'altro programmi di riqualificazione ambientale delle cave abbandonate o degli interventi esistenti di edilizia residenziale o produttiva, anche su proposta di operatori privati approvando, in sede di formazione del P.P.P.E.S., progetti di recupero nei quali possano essere previste attrezzature per il tempo libero, lo sport, lo spettacolo, interventi di protezione dei versanti e dei fossi, interventi di rinaturalizzazione di aree degradate anche a causa di incendi, pascolo o tagli boschivi non programmati;

- attrezzature di servizio finalizzate all'accessibilità e alla fruizione

in questo ambito vengono attuati progetti ed interventi, di norma pubblici, volti a sostenere la fruibilità pubblica della Riserva Naturale. Gli interventi sono realizzabili anche da parte di operatori privati attraverso accordi con l'Ente gestore (p.es. convenzioni) che garantiscano modalità agevolate di utilizzo delle attrezzature per la ricerca scientifica, la didattica e anche per il tempo libero, lo sport, lo spettacolo da parte dei fruitori della Riserva Naturale, inoltre vengono previsti anche interventi per la realizzazione di servizi e attrezzature finalizzati all'accessibilità e alla fruizione della Riserva per i diversamente abili;

- riqualificazione, adeguamento delle aree antropizzate

nell'ambito della riqualificazione delle aree antropizzate (si tratta di ambiti localizzati nelle zone classificate D) sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art. 3 del D.P.R. 380/01 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), tra cui anche gli interventi per la realizzare di nuove costruzioni finalizzate al mantenimento e valorizzazione delle attività produttive esistenti di tipo agro-silvo-pastorale o artigianale nei limiti di compatibilità con le finalità istitutive della Riserva Naturale e con le prescrizioni del Titolo IV Capo II della L.R. Lazio 38/99 (*Norme sul governo del territorio*) e s.m.i., relative alle zone agricole; sono promossi gli interventi ambientali che abbiano il fine di ridurre l'impatto antropico delle strutture esistenti mediante interventi di riqualificazione paesistica adeguamento ambientale dei manufatti, delle reti e della viabilità; sono previste, in sintonia con quanto previsto ai sensi

dell'art. 12 della L. 394/91 e dell'art. 26 della L.R. 29/97, oltre alla conservazione dell'esistente, attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori (strutture di accoglienza e di informazione ai visitatori, strutture di servizio per gli operatori e gli studiosi, aree di parcheggio, ecc.).

Art. 8. Definizione delle aree contigue e relative disposizioni

Nella cartografia di Piano sono individuate, con specifico perimetro, le aree contigue di cui all'art. 10 della L.R. Lazio 29/97. Per tali aree, ai sensi del medesimo articolo, il Consiglio Regionale stabilirà, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli Enti locali interessati, la disciplina di tutela dell'ambiente ed i piani e programmi per lo sviluppo di questi territori.

Art. 9. Accessibilità alla Riserva Naturale

Art. 9.1. L'accessibilità territoriale

La Riserva Naturale risulta accessibile attraverso la linea ferroviaria Roma-Pescara (a circa 40 km dalla stazione Termini di Roma) con la stazione di Tivoli e dalla via Tiburtina, attraverso l'A1 uscita direzione Tivoli o attraverso l'A24 da Roma, uscita Tivoli o Castel Madama.

La Riserva è compresa in un ambito delimitato da due strade che collegano l'abitato di Tivoli ai comuni di Marcellina e San Polo dei Cavalieri.

Sono promossi dall'Ente gestore accordi con soggetti pubblici o privati per agevolare l'accessibilità della Riserva Naturale mediante servizi di trasporto pubblico collettivo a basso impatto ambientale.

Art. 9.2. Gli accessi alla Riserva Naturale

Il Piano di Assetto individua gli accessi controllati alla Riserva Naturale.

L'Ente gestore provvederà a realizzare adeguate recinzioni in materiali naturali compatibili che consentano l'accesso esclusivamente pedonale ai visitatori con esclusione di autoveicoli o motoveicoli, con riserva per gli accessi controllati ove sarà ammesso l'ingresso di appositi autoveicoli non inquinanti per il trasporto di soggetti inabili e/o anziani. In ogni area di accesso saranno localizzate apposite attrezzature dedicate all'informazione, e potranno essere realizzate strutture per il ristoro ed i servizi per i visitatori.

Sono previste possibilità di accesso libero e carrabile destinate a autoveicoli diretti in particolare al Casale S. Angelo, alla sede della Fondazione "Villaggio Don Bosco", all'insediamento denominato "la Polveriera" e alla Casa Valeria e a tutti gli immobili situati nella Riserva nelle zone C e D.

L'Ente gestore provvederà alla predisposizione dei parcheggi che saranno collocati in prossimità dei siti di accesso alla Riserva Naturale o esternamente ad essa o nelle aree contigue ed in posizione tale da non arrecare danni al paesaggio. Le aree destinate a parcheggio dovranno essere debitamente alberate in modo da annullare l'impatto visivo degli autoveicoli stazionanti.

Saranno previsti alcuni stalli per la sosta di veicoli di servizio utilizzati per l'accesso dei diversamente abili nell'ambito delle attrezzature di servizio per l'accessibilità e la fruizione.

Art. 9.3. Realizzazione della sentieristica

L'Ente gestore definisce il sistema della sentieristica idoneo a rispondere alle esigenze (conservazione, attività culturali, educative, turistiche, produttive) delle diverse zone compatibilmente al grado di tutela, godimento ed uso prescritto per le singole zone.

A questo fine il Piano di Assetto indica nella cartografia di piano i percorsi che sono ritenuti opportuni o necessari ai fini della fruibilità pubblica della Riserva Naturale.

Tali percorsi potranno essere integrati da quelli eventualmente previsti dai singoli piani specifici (assestamento forestale, antincendio, pascolo) ai cui elaborati si rimanda per la definizione dei tracciati.

Nei limiti di compatibilità con le finalità di tutela del complessivo sistema ambientale i percorsi potranno essere realizzati anche per la percorribilità ciclabile, equestre o per appositi autoveicoli, non inquinanti, necessari per il trasferimento di soggetti diversamente abili.

E' ammesso l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione dei percorsi pedonali/ciclabili individuati negli elaborati di Piano; la realizzazione di percorsi pedonali/ciclabili è consentita, preferibilmente su aree pubbliche, in qualsiasi zona della Riserva con le modalità indicate nel Regolamento. Nella zona A di riserva integrale è ammessa la sistemazione e l'uso dei sentieri esistenti alle condizioni indicate all'art. 7.1 delle N.T.A..

Sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento dei tracciati esistenti in relazione alle diverse caratteristiche paesaggistiche, culturali e di tutela della singola zona interessata dal tracciato.

All'inizio dei tracciati, o dove opportuno, devono essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza e/o le modalità di accesso previste, sugli elementi di interesse raggiungibili. E' possibile prevedere la collocazione di minime attrezzature per il riposo lungo i tracciati (panchine) realizzate in materiali eco-compatibili.

Le suddette opere sono soggette a nulla osta da parte dell'Ente di Gestione.

Art. 9.4. Sistema della viabilità

Per le strade di livello provinciale, comunale e locale, riportate nella cartografia di Piano, indipendentemente dalle diverse zone di tutela in cui esse ricadono, sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente Gestore, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamenti e opere d'arte sulle sedi stradali e sulle pertinenze connesse ai singoli tracciati.

Si fa divieto di realizzare nuovi tracciati viari carrabili se non inseriti nel Piano di Assetto o in una sua variante approvata.

Gli interventi devono rispondere ai requisiti di tutela ambientale, secondo i criteri e le modalità previste dall'ingegneria naturalistica o comunque compatibili con gli indirizzi di tutela e conservazione ambientale.

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER I SISTEMI FISICI, NATURALI, PAESAGGISTICO CULTURALI E PER LE PRODUZIONI ECOSOSTENIBILI

Art. 10. Disposizioni relative alle acque e ai sistemi idrologici

Le acque e i corpi idrici costituiscono oggetto primario di tutela sia per il loro intrinseco valore ambientale e paesistico, sia quale elemento indispensabile per il mantenimento degli ecosistemi della Riserva Naturale.

Nel territorio della Riserva Naturale è vietata, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in Materia Ambientale*) la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

In base all'art. 164 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'art. 1 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'Ente Gestore dell'area naturale protetta.

L'Ente Gestore della riserva naturale verifica le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno dell'area protetta e richiede all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 11. Disposizioni relative alla tutela geologica e idro-geo-morfologica

Sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti ed i livellamenti che possono creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii.

Sono ammesse esclusivamente le attività silvocolturali, nonché, previo nulla osta dell'Ente gestore della Riserva Naturale, le opere di difesa e di consolidamento dei terreni; tali interventi dovranno essere comunque eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del D. M. dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988 (*Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione*) e s.m.i..

Il Comune, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Assetto, dettano per peculiari elementi morfologici individuati dall'Ente Gestore, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al precedente comma 1, recependo, anche i contenuti del Piano di Assetto Idrogeologico, di cui alla L. 183/89 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche e/o integrazioni.

Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, dovranno avvenire privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica. Le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consentite esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili ed infrastrutturali di interesse pubblico e devono comunque essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone di alimentazione (ricarica) connesse.

I corsi d'acqua minori, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza della Riserva Naturale, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi; devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso. Per le opere di manutenzione e di sistemazione si dovranno utilizzare preferibilmente le procedure previste dalla L.R. Lazio 53/98 (*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*).

Alle aree soggette a vincolo idrogeologico, presenti all'interno della Riserva Naturale, si applica la disciplina del R.D. 3267/23 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani*).

Le aree soggette a rischio geologico, idrogeologico e sismico sono disciplinate dalla L.R. Lazio 41/97 (Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti), dall'art. 1 della L. 267/98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*), dagli artt. 1, 1 bis e 2 della L. 365/00 (*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturale*). Nelle zone a rischio idrogeologico sono ammessi, da parte delle autorità preposte, gli interventi di consolidamento dei versanti, di regimazione idraulica e di manutenzione della viabilità esistente.

Art. 12. Disposizioni relative alla flora, alla vegetazione e alla fauna

Le presenti norme prevedono misure per la tutela della flora e della fauna, nel rispetto della normativa in vigore e delle indicazioni riportate nel Piano di Assetto ed in accordo con lo sviluppo ed il sostegno di attività agro-silvo-pastorali compatibili.

L'Ente di gestione provvede entro sei mesi dall'approvazione del Piano di assetto alla redazione del Piano di assestamento forestale e del piano del pascolo. Nelle more dell'approvazione dei piani di gestione l'Ente di gestione procederà rilasciando singole autorizzazioni.

Nel rispetto delle indicazioni della L.R. Lazio 29/97, l'Ente gestore promuove la diffusione dell'agricoltura biologica ed eco-compatibile estendendo tali modalità di gestione sostenibile anche alla zootecnia, nel rispetto della normativa di settore.

Nel rispetto dell'art. 33 della L.R. Lazio 29/97 nonché degli artt. 13 e 17 della L.R. Lazio 39/02 (*Norme in materia di gestione delle riserve forestali*), gli strumenti di gestione del patrimonio forestale, disciplineranno in modo puntuale l'utilizzo del patrimonio forestale della Riserva Naturale nonché il pascolo all'interno delle aree boschive. In modo particolare, dovranno essere disciplinate:

- eventuali attività di ceduzione all'interno delle Zone di Riserva Generale (zone B), esplicitando anche le motivazioni socio-economiche ovvero tecnico-forestali che le rendono necessarie;
- l'utilizzo del pascolo, ponendosi come limite massimo il carico individuato nel Regolamento. Potranno essere escluse dal pascolo aree di Riserva Generale, al fine di garantire l'ottimale sviluppo dei soprassuoli.

Gli ambiti geografici dei terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, con l'esclusione dei giardini pubblici e privati, delle alberature stradali e degli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno (bosco, o equiparamente con i termini foresta, selva o macchia), di seguito indicate come

“aree boschive”, sono individuati e tutelati dal Piano di Assetto all’interno delle zone differenziate di tutela, godimento ed uso di Riserva Integrale e di Riserva Generale.

Sono sempre e comunque considerate “aree boschive” e di conseguenza tutelate a norma delle leggi e dei piani nazionali e regionali in materia, le formazioni vegetali corrispondenti alle definizioni contenute nell’art. 4 della L.R. Lazio 39/02.

Le attività all’interno delle aree boschive sono disciplinate dal Regolamento della Riserva Naturale.

Le aree boschive danneggiate dal fuoco non potranno avere altra destinazione e qualità di coltura diversa da quella silvana e dovranno essere sottoposti ad interventi finalizzati al completo ripristino dell’area boschiva, in quantità e qualità di essenze vegetali.

Art. 13. Disposizioni relative ai sistemi e agli elementi di interesse storico-culturale e paesaggistico

L’Ente gestore ed il Comune collaborano per la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico, architettonico e ambientale e per favorirne, nei limiti delle esigenze di tutela, l’accessibilità pubblica.

L’Ente gestore collabora con l’Ente locale ed ove necessario con la Soprintendenza competente per l’inventario di siti ed opere di interesse archeologico e geologico (sito fossilifero), di nuclei urbani di antica formazione, di complessi edilizi, immobili ed elementi isolati di interesse storico-culturale, storico-architettonico e storico-ambientale.

Gli immobili di interesse storico-monumentale e i siti di interesse scientifico e archeologico tutelati devono essere mantenuti dal proprietario, possessore o detentore nel miglior stato di conservazione.

Sono previste forme di accordo tra l’Ente Gestore e i titolari degli immobili di cui al presente articolo, per interventi puntuali di restauro e valorizzazione degli immobili stessi così come individuati programmaticamente nella cartografia di Piano di Assetto, svolti in relazione al grado di tutela delle zone in cui ricadono.

L’Ente gestore ed il Comune territorialmente interessato dall’area protetta d’intesa con la Soprintendenza curano la ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro e gestione dei reperti archeologici rinvenuti nel territorio dell’area protetta, nonché il coordinamento museologico, ai fini della valorizzazione dei beni stessi.

E’ comunque vietato danneggiare, distruggere o asportare, manufatti, reperti o oggetti disciplinati dal presente articolo.

Restano salve le concorrenti competenze degli organi dello Stato in ordine ai beni di cui al presente articolo.

Art. 14. Disposizioni relative alle zone degradate, alle cave e alle discariche

Le zone degradate da recuperare comprendono aree nelle quali attività di escavazione, di discarica nonché di alterazione e modificazione del suolo hanno determinato un generale degrado ambientale e vengono quindi destinate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica della Riserva Naturale.

Nelle zone di cui al presente articolo, il recupero ambientale è finalizzato:

- a mettere in sicurezza queste aree caratterizzate spesso da elevata vulnerabilità idrogeologica ed a favorire il ripristino dell'ambiente naturale al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dall'assetto morfo-paesistico del territorio;
- a ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico dei siti con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraverso interventi di forestazione naturalistica utilizzando le tecniche dell'ingegneria tradizionale opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica al fine di ottenere il migliore inserimento degli interventi nell'ambiente circostante;
- a recuperare aree da destinare alla realizzazione di opere ed attrezzature, sempre che in assenza di significativo impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, educativi e sociali;
- a far cessare attività incompatibili con le valenze naturalistiche e paesaggistiche della Riserva Naturale sostituendole o riconvertendole con attività a minore impatto ambientale.

Su tutto il territorio della Riserva Naturale è vietata l'apertura di nuove cave.

Il ripristino ambientale delle cave inattive può essere proposto dall'Ente gestore, dal Comune interessato o da privati. L'Ente gestore valuterà le proposte con particolare riferimento alle finalità ed alle modalità di recupero, per garantire la coerenza del progetto con gli obiettivi del Piano, dettando prescrizioni per la tutela e la ricostituzione della vegetazione e degli elementi morfologici dell'ambiente e del paesaggio.

Nell'area della Riserva Naturale sono vietati gli impianti di trattamento e smaltimento finale di rifiuti solidi urbani e assimilabili, o speciali, o tossici e nocivi, nonché l'ammasso di rifiuti e l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura, fatta eccezione per i cantieri, per le cataste di legname e l'ammasso di letame per la normale pratica agricola ed eventuali siti di trasferta.

Non sono ammesse nuove discariche di qualsiasi genere salvo che, entro le Zone di Promozione Economico-Sociale (zone D), discariche di inerti a solo scopo di bonifica o ripristino ambientale, autorizzate dall'Ente gestore.

E' fatto obbligo ai titolari o gestori di attrezzature e aziende di trasferire negli impianti di raccolta tutti i rifiuti prodotti con l'attività produttiva, preventivamente raccolti con modalità differenziate, in attesa della raccolta e smaltimento in ambienti idonei sotto il profilo igienico-sanitario.

Per i mezzi di trasporto a servizio delle attività consentite ai sensi del presente articolo, i percorsi devono essere concordati con l'Ente gestore, al fine di limitare gli effetti di disturbo all'ambiente ed alla fruizione del parco.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI PER ATTEZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 15. Disposizioni relative alle attrezzature pubbliche

L'Ente gestore provvede alla predisposizione, nelle Zone di Promozione Economico-Sociale (zone D) o nelle aree contigue, secondo quanto indicato dal Piano di Assetto, di un Piano generale di realizzazione delle attrezzature pubbliche, d'intesa con l'Amministrazione comunale che provvederà, eventualmente, alla predisposizione delle apposite varianti al P.R.G.C.

Le attrezzature pubbliche realizzabili sono: sedi per l'informazione al pubblico (scientifica, culturale, turistica, sportiva, produttiva, commerciale), sedi per il pronto soccorso, sedi per il ristoro, sedi per la raccolta e la presentazione al pubblico delle risorse naturali della Riserva Naturale, sedi per le manifestazioni collettive (spettacolo, didattica, commercio) o attività ritenute analoghe o consimili.

Art. 16. Disposizioni relative ai servizi pubblici

In prossimità degli accessi alla Riserva Naturale l'Ente gestore con il piano delle attrezzature pubbliche prevede la realizzazione di servizi pubblici quali gli impianti igienici ed un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi.

Il Piano disporrà in merito alle soluzioni tecniche da realizzare per i servizi igienici e per la raccolta dei rifiuti.

TITOLO V: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 17 Cooperazione e intesa tra Enti

Come stabilito dall'art. 1 comma 5 della L. 394/91 nella gestione della tutela dell'Area naturale lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del del DPR 24 luglio 1977 e dell'art. 34 del Dlgs. 267/00.

Art. 18. Rapporti con la strumentazione urbanistica

Il Piano di Assetto, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L. 394/91 ed ai sensi del comma 6, art. 26 della L.R. 29/97 ha valore di Piano urbanistico sostituendo i piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello, fatti salvi gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni disposti con i Piani di Bacino idrografico o relativi Piani stralcio di assetto idrogeologico approvati ai sensi della L. 183/89 e s.m.i..

Entro i termini stabiliti dall'art. 27, comma 8, della L.R. Lazio 29/97, il Comune ricadente nel territorio della Riserva Naturale è tenuto ad adeguare i propri regolamenti e il proprio strumento urbanistico al Piano di Assetto.

Qualora non fossero coincidenti le norme del Piano di Assetto con quelle contenute in altri strumenti del sistema della pianificazione territoriale ed ambientale, generale e di settore valgono le norme più restrittive.

Art. 19. Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.)

In attuazione dell'art. 30 della L.R. Lazio 29/97 l'Ente gestore elabora, con periodicità triennale, d'intesa con le comunità interessate e con i soggetti residenti o operatori interni alla Riserva Naturale, un apposito Programma Pluriennale di Promozione Economico e Sociale (P.P.P.E.S., anche detto Programma di sviluppo economico-sociale) rivolto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività locali e di quelle insediate nei territori circostanti. A tal fine il Regolamento dispone apposite modalità procedurali.

Art. 20. Programma pluriennale di realizzazione di attrezzature, servizi pubblici, viabilità ed opere pubbliche

Sulla base del P.P.P.E.S. l'Ente gestore elabora ed approva singoli programmi e progetti da realizzare annualmente in analogia con il Programma Triennale delle opere pubbliche come disposto dalla L. 163/01 (*Codice degli contratti*) e s.m.i., individuando le priorità di esecuzione. Sono prioritariamente approvati i programmi ed i progetti per servizi ed opere pubbliche, oltre a quelli già previsti con finanziamenti pubblici, che siano realizzabili con appalto in concessione di opere o *Project financing*. In tale secondo caso a prevalente partecipazione finanziaria privata.

Art. 21. Piano di Gestione e Sistemi di gestione ambientale. Programmi di incentivazione

Per i soggetti economici e sociali che operano all'interno della Riserva Naturale l'Ente gestore provvede alla promozione, coordinamento e supporto tecnico-scientifico ai fini della presentazione di domande per la concessione di finanziamenti dell'Unione Europea, statali e regionali, necessari per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel Piano di Assetto della Riserva Naturale: restauro di manufatti di interesse storico, ambientale, culturale anche non vincolati; recupero di manufatti rurali per finalità produttive nel settore primario, compresa la commercializzazione, o per agriturismo; opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché difesa dall'inquinamento acustico; opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; attività culturali coerenti con le finalità istitutive della Riserva Naturale; attività sportive compatibili; strutture per la realizzazione di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale.

Le certificazioni e registrazioni costituiscono titolo di priorità in presenza di modalità incentivanti predisposte da apposito programma di incentivazione che l'Ente gestore approva in coerenza con il P.P.P.E.S..

Art. 22. Monitoraggio delle trasformazioni territoriali ed ambientali

Il quadro conoscitivo elaborato nel corso degli studi per la redazione degli strumenti di gestione della Riserva Naturale viene aggiornato dall'Ente gestore ciclicamente e non oltre i sette anni. Eventuali variazioni di rilievo riscontrate in ordine allo stato delle risorse ambientali e territoriali sono tradotte in adeguate modifiche degli strumenti di Piano e di gestione entro sei mesi dal completamento dell'aggiornamento stesso. La modifica del quadro delle conoscenze comporta, pur mantenendo ferme le finalità di cui all'art. 2, la ridefinizione, anche parziale, degli obiettivi operativi in accordo con la revisione del P.P.P.E.S..

Art. 23. Validità e aggiornamento del Piano

Le azioni e gli interventi del Piano di Assetto nonché del P.P.P.E.S., previsti o attuati, devono essere sottoposti a verifica tecnica ed amministrativa a cura dell'Ente gestore, consultati gli Enti pubblici e valutate le eventuali istanze delle comunità locali, in forma singola o associata, al fine di stimare i benefici effettivamente ottenuti a fronte dei beni e delle risorse impegnate e/o utilizzate per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 2 delle presenti N.T.A..

La verifica tecnica ed amministrativa di cui al comma precedente viene ciclicamente ripetuta dall'Ente gestore secondo una scadenza non superiore ai sette anni.

La verifica tecnica ed amministrativa di cui al primo comma, in forma di Documento di sintesi con allegati gli apporti specialistici relazionali, è condizione preliminare cogente per qualsiasi proposta di modifica dei contenuti del Piano di Assetto, del P.P.P.E.S. e del Regolamento.

Art. 24. Norme di Salvaguardia

Nelle more dell'approvazione del Piano di Assetto si applicano sia le misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della LR 29/97 sia la normativa relativa alla classificazione per le zone delle aree ove previsto dai P.T.P. e dal P.T.P.R.

In caso di contrasto valgono le norme più restrittive.

PROVINCIA DI ROMA
Assessorato del Patto di Cooperazione

REGIONE LAZIO

COMUNE DI TIVOLI

PIANO di ASSETTO

Riserva Naturale MONTE CATILLO

Informazioni generali: sito della RUP e del territorio di progetto, dati catastali

Provincia di Roma
Presidente On. Nicola Zingarelli
Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura
Assessore On. Aurelio La Fata
Dipartimento V - Risorse Agricole e Ambientali
Direttore Dott. Vincenzo Carino
Dirigente Servizio 1 Ambiente
(area progetti - pareri regionali)
Dott. Arch. Rosanna Caporali
Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Rosanna Caporali
Progettista
Dott. Arch. Paolo Napolitano
Collaboratori alla Progettazione
Dott. Loris Marini
Dott. Loris Marini
Dott. Loris Marini
Dott. Loris Marini
Dott. Loris Marini
Dott. Loris Marini
Ufficio di supporto al RUP
F.S.A. Giorgio Colaninno
Per. Ed. Giovanni Baccarella

ALLEGATO A

Rappresentazione cartografica delle osservazioni

Scala: 1:10.000
data 2007
aggi. luglio 2009

Precedente elaborazione 2007, aggiornata al luglio 2008

Gruppo di lavoro interno
Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Paolo Napolitano
Progettista Coordinatore
Dott. Arch. Loris Marini
Progettista
Dott. Arch. Claudio Berardino
Collaboratori alla Progettazione
Dott. Loris Marini
Dott. Loris Marini
Dott. Loris Marini
Dott. Loris Marini
Dott. Loris Marini
Dott. Loris Marini
Ufficio di supporto al RUP
F.S.A. Giorgio Colaninno
Per. Ed. Giovanni Baccarella

Gruppo di consulenza per revisione ed aggiornamento

Dipartimento Interdisciplinare Pianificazione Territoriale e Urbanistica - DITU
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Coordinamento operativo: prof. Umberto DE MARINIS
con la collaborazione della prof. Roberta STAFFA
Coordinamento scientifico generale: prof. Massimo OLIVIERI
con la collaborazione della prof. Giovanna BIANCHI
Gruppo di elaborazione delle cartografie dei piani:
- arch. Anna RICCIARDI
- arch. Chiara BELLONE
- arch. Laura CIRIOCHI
- arch. Margherita GUFFRÈ
- arch. Barbara PICO
- ing. Luigi RICCIARDI (dati, computerizzate)
Revisione della nomenclatura:
- arch. Chiara BELLONE
con la collaborazione della prof. Francesca MARCHESINI

Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale

di Tullio MARCONELLI: metodologia e coordinamento
prof. Carlo FRATES
Temi S.r.l. di Ing. Alessandro BARDI
Collaboratori Stage
- Francesca MARCONELLI
- Marco GIANNANDREA

tab. 1 osservazioni

Numero	Descrizione
1	osservazione non giustificata
2	osservazione non giustificata
3	osservazione non giustificata
4	osservazione non giustificata
5	osservazione non giustificata
6	osservazione non giustificata
7	osservazione non giustificata
8	osservazione non giustificata
9	osservazione non giustificata
10	osservazione non giustificata
11	osservazione non giustificata
12	osservazione non giustificata
13	osservazione non giustificata
14	osservazione non giustificata
15	osservazione non giustificata
16	osservazione non giustificata
17	osservazione non giustificata
18	osservazione non giustificata
19	osservazione non giustificata
20	osservazione non giustificata
21	osservazione non giustificata
22	osservazione non giustificata
23	osservazione non giustificata
24	osservazione non giustificata
25	osservazione non giustificata
26	osservazione non giustificata
27	osservazione non giustificata
28	osservazione non giustificata
29	osservazione non giustificata
30	osservazione non giustificata
31	osservazione non giustificata
32	osservazione non giustificata
33	osservazione non giustificata
34	osservazione non giustificata
35	osservazione non giustificata
36	osservazione non giustificata
37	osservazione non giustificata
38	osservazione non giustificata
39	osservazione non giustificata
40	osservazione non giustificata
41	osservazione non giustificata
42	osservazione non giustificata
43	osservazione non giustificata
44	osservazione non giustificata
45	osservazione non giustificata
46	osservazione non giustificata
47	osservazione non giustificata
48	osservazione non giustificata
49	osservazione non giustificata
50	osservazione non giustificata
51	osservazione non giustificata
52	osservazione non giustificata
53	osservazione non giustificata
54	osservazione non giustificata
55	osservazione non giustificata
56	osservazione non giustificata
57	osservazione non giustificata
58	osservazione non giustificata
59	osservazione non giustificata
60	osservazione non giustificata
61	osservazione non giustificata
62	osservazione non giustificata
63	osservazione non giustificata
64	osservazione non giustificata
65	osservazione non giustificata
66	osservazione non giustificata
67	osservazione non giustificata
68	osservazione non giustificata
69	osservazione non giustificata
70	osservazione non giustificata
71	osservazione non giustificata
72	osservazione non giustificata
73	osservazione non giustificata
74	osservazione non giustificata
75	osservazione non giustificata
76	osservazione non giustificata
77	osservazione non giustificata
78	osservazione non giustificata
79	osservazione non giustificata
80	osservazione non giustificata
81	osservazione non giustificata
82	osservazione non giustificata
83	osservazione non giustificata
84	osservazione non giustificata
85	osservazione non giustificata
86	osservazione non giustificata
87	osservazione non giustificata
88	osservazione non giustificata
89	osservazione non giustificata
90	osservazione non giustificata
91	osservazione non giustificata
92	osservazione non giustificata
93	osservazione non giustificata
94	osservazione non giustificata
95	osservazione non giustificata
96	osservazione non giustificata
97	osservazione non giustificata
98	osservazione non giustificata
99	osservazione non giustificata
100	osservazione non giustificata

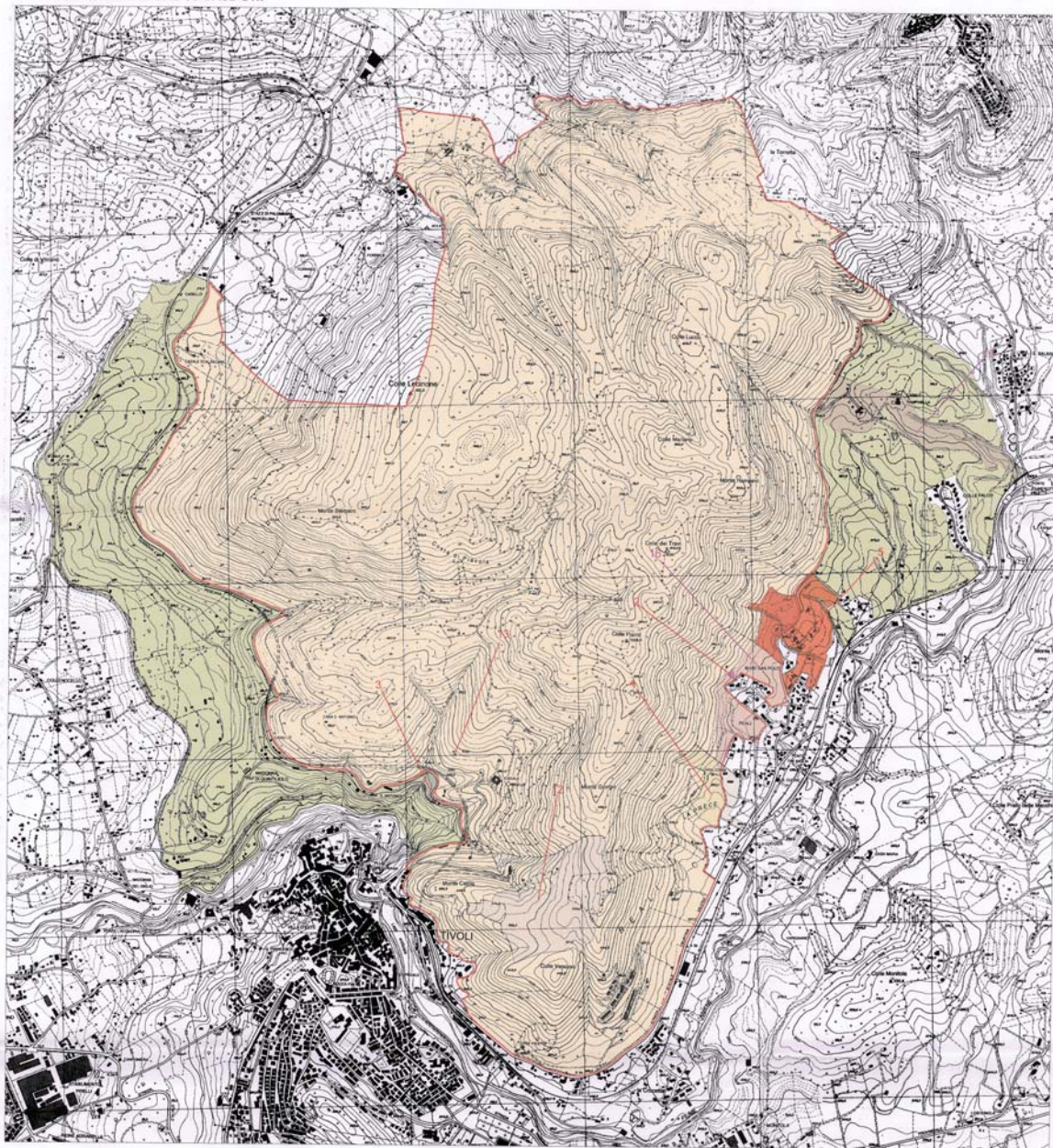
tab. 2 osservazioni integrative

Numero	Descrizione
1	osservazione non giustificata
2	osservazione non giustificata
3	osservazione non giustificata
4	osservazione non giustificata
5	osservazione non giustificata
6	osservazione non giustificata
7	osservazione non giustificata
8	osservazione non giustificata
9	osservazione non giustificata
10	osservazione non giustificata
11	osservazione non giustificata
12	osservazione non giustificata
13	osservazione non giustificata
14	osservazione non giustificata
15	osservazione non giustificata
16	osservazione non giustificata
17	osservazione non giustificata
18	osservazione non giustificata
19	osservazione non giustificata
20	osservazione non giustificata
21	osservazione non giustificata
22	osservazione non giustificata
23	osservazione non giustificata
24	osservazione non giustificata
25	osservazione non giustificata
26	osservazione non giustificata
27	osservazione non giustificata
28	osservazione non giustificata
29	osservazione non giustificata
30	osservazione non giustificata
31	osservazione non giustificata
32	osservazione non giustificata
33	osservazione non giustificata
34	osservazione non giustificata
35	osservazione non giustificata
36	osservazione non giustificata
37	osservazione non giustificata
38	osservazione non giustificata
39	osservazione non giustificata
40	osservazione non giustificata
41	osservazione non giustificata
42	osservazione non giustificata
43	osservazione non giustificata
44	osservazione non giustificata
45	osservazione non giustificata
46	osservazione non giustificata
47	osservazione non giustificata
48	osservazione non giustificata
49	osservazione non giustificata
50	osservazione non giustificata
51	osservazione non giustificata
52	osservazione non giustificata
53	osservazione non giustificata
54	osservazione non giustificata
55	osservazione non giustificata
56	osservazione non giustificata
57	osservazione non giustificata
58	osservazione non giustificata
59	osservazione non giustificata
60	osservazione non giustificata
61	osservazione non giustificata
62	osservazione non giustificata
63	osservazione non giustificata
64	osservazione non giustificata
65	osservazione non giustificata
66	osservazione non giustificata
67	osservazione non giustificata
68	osservazione non giustificata
69	osservazione non giustificata
70	osservazione non giustificata
71	osservazione non giustificata
72	osservazione non giustificata
73	osservazione non giustificata
74	osservazione non giustificata
75	osservazione non giustificata
76	osservazione non giustificata
77	osservazione non giustificata
78	osservazione non giustificata
79	osservazione non giustificata
80	osservazione non giustificata
81	osservazione non giustificata
82	osservazione non giustificata
83	osservazione non giustificata
84	osservazione non giustificata
85	osservazione non giustificata
86	osservazione non giustificata
87	osservazione non giustificata
88	osservazione non giustificata
89	osservazione non giustificata
90	osservazione non giustificata
91	osservazione non giustificata
92	osservazione non giustificata
93	osservazione non giustificata
94	osservazione non giustificata
95	osservazione non giustificata
96	osservazione non giustificata
97	osservazione non giustificata
98	osservazione non giustificata
99	osservazione non giustificata
100	osservazione non giustificata

Legenda

- Perimetro proposto
- Zona contigua
- Osservazioni

dis. 1 RAPPRESENTAZIONE SU BASE CTR





**PROVINCIA
DI ROMA**

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura



**REGIONE
LAZIO**



**COMUNE DI
TIVOLI**

PIANO di ASSETTO

Riserva Naturale MONTE CATILLO

definitivamente adottato con D.C.P. n. 50 del 19.11.2010 di accoglimento delle osservazioni

Provincia di Roma

Presidente On. Nicola Zingaretti

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura

Assessore On. Aurelio Lo Fazio

Dipartimento V – Risorse Agricole e Ambientali

Direttore Dr. Vincenzo Carrino

Dirigente Servizio 1 Ambiente

(aree protette – parchi regionali)

Dott. Arch. Rosanna Cazzella

Responsabile del Procedimento

Dott. Arch. Paolo Napoleoni

Progettista Coordinatore

Dott. Arch. Luca Campofelice

Progettista

Dott. Arch. Claudio Bernardino



IL VICE PREFETTO
(MEDESCHI)

Collaboratori alla Progettazione

Dott. Maria Vinci

Dott. Paolo Montobbio

Dott. Claudia Villanova

Dott. Anna Guidi

Sig. Maurizio Menichelli

Ufficio di supporto al RUP

F.S.A. Giorgio Colantoni

Per. Ed. Giovanni Buccomino

ALLEGATO B

Rappresentazione
Cartografica delle
Osservazioni
Approfondimenti

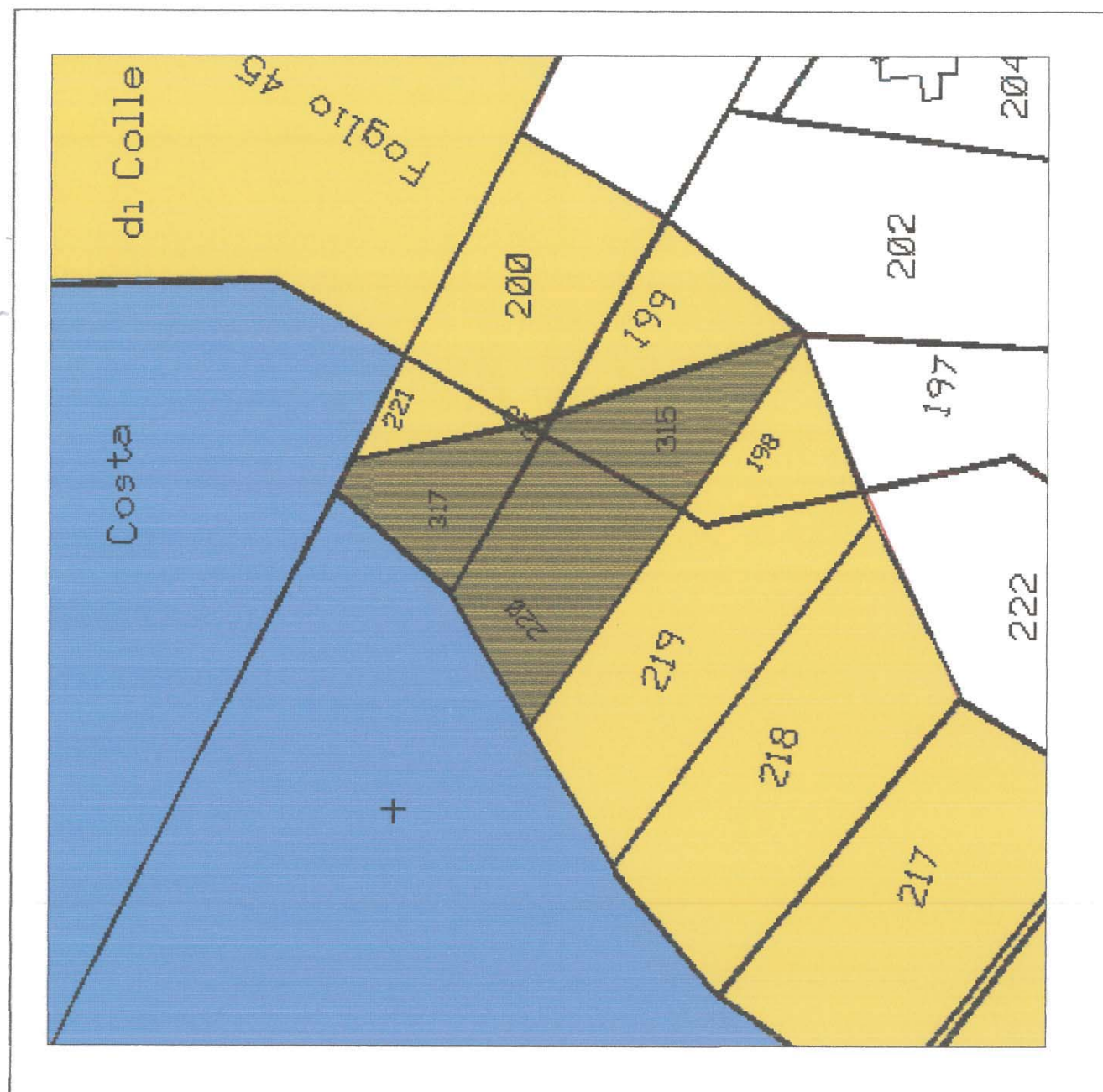
Scala:

Data: *luglio 2008*

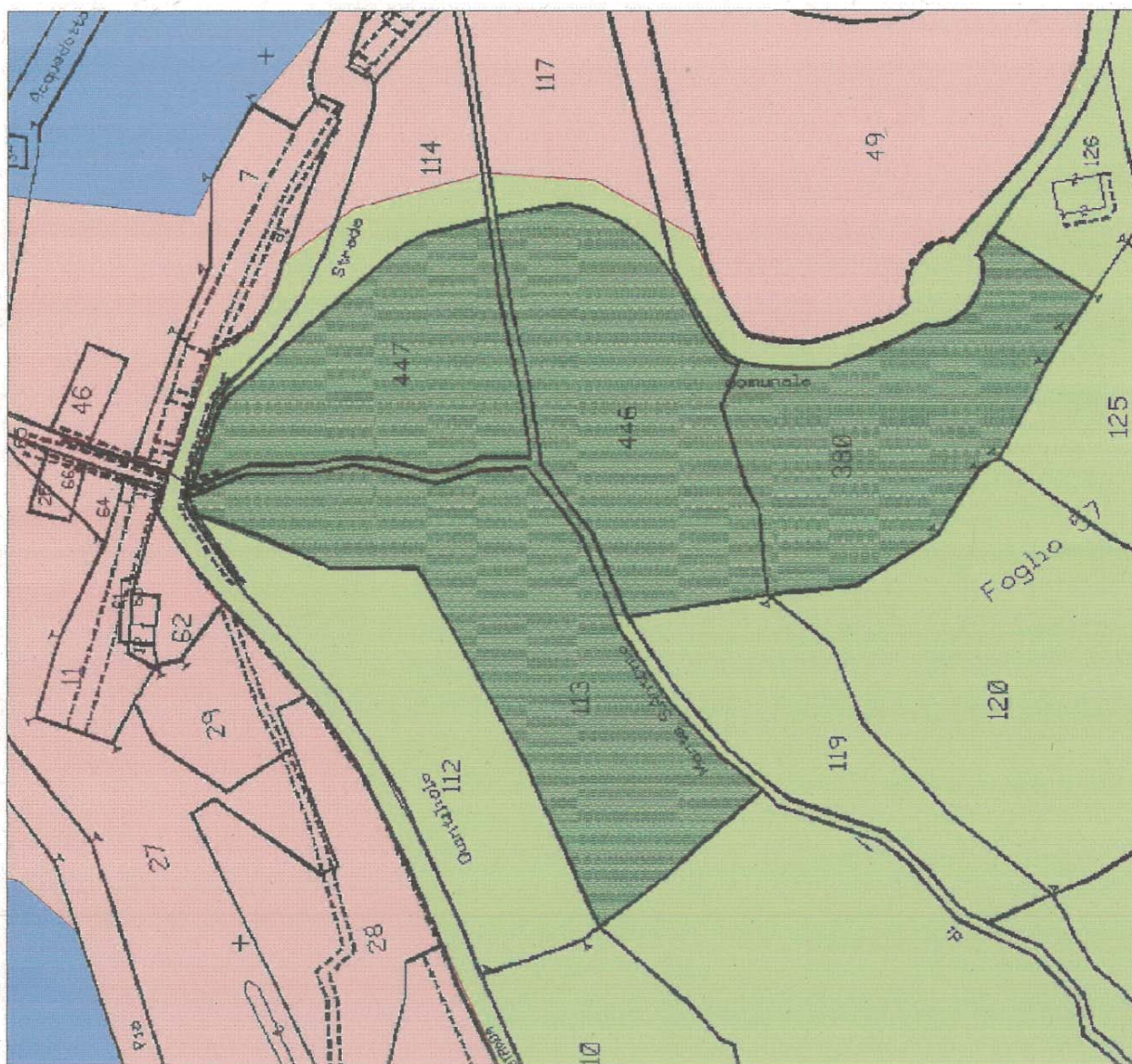
Agg.: *2007*

PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO	
Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	1
PROTOCOLLO	0011716
DATA	30.01.2007
SOGGETTO PROPONENTE	SPAZIO 84 Soc. Coop. Edilizia A.r.l.
RIFERIMENTI CATASTALI	NESSUNO
CONTENUTO	
Non è espressa alcuna richiesta specificata	

OSSERVAZIONE NON GRAFICIZZABILE



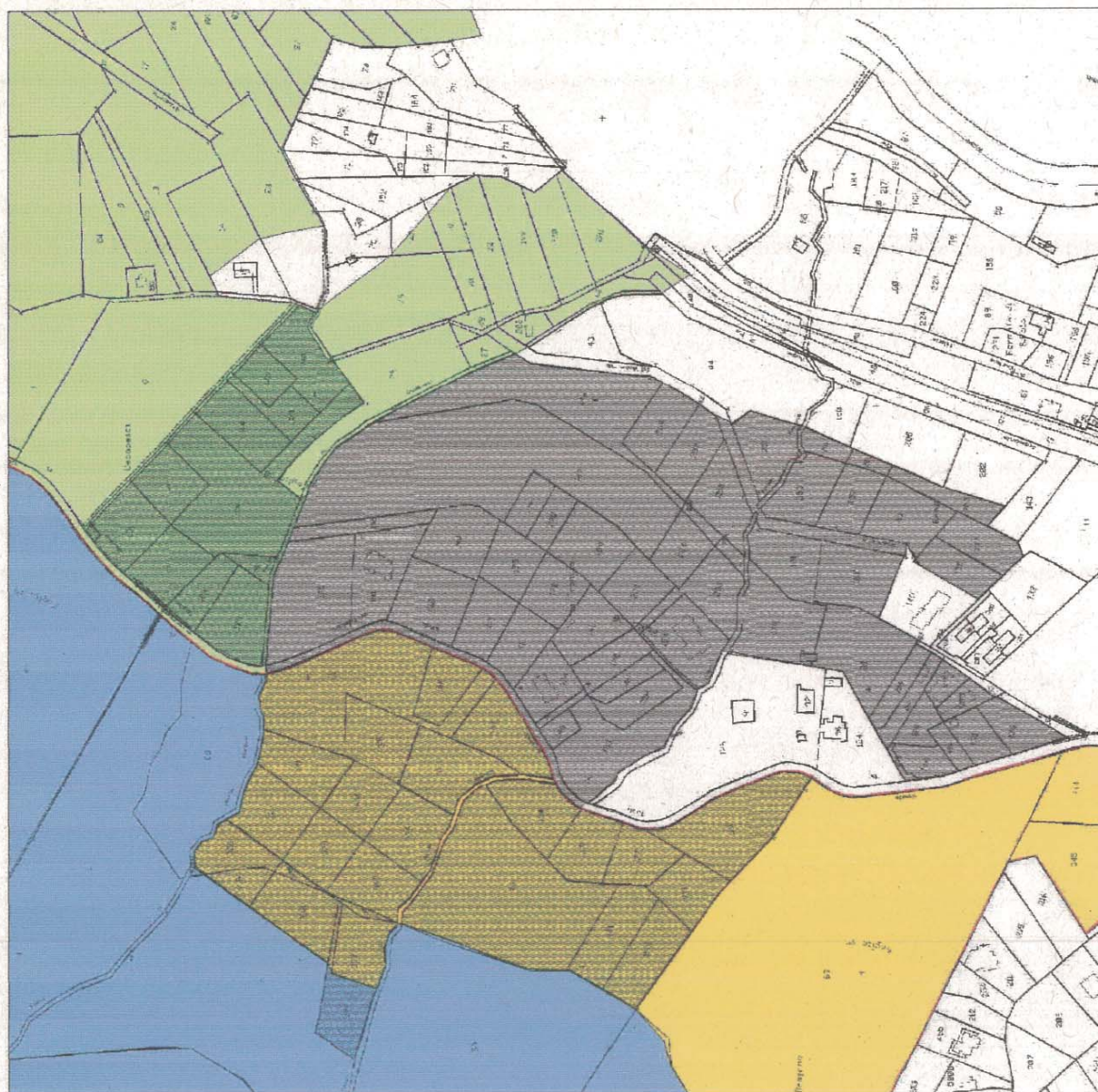
PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO	
Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	2
PROTOCOLLO	0020141
DATA	19.02.2007
SOGGETTO PROPONENTE	STEFANI MARCO, BERNONI MARIELLA
RIFERIMENTI CATASTALI	Foglio 45 Partt. - 624 sub 1,2,3 (ex 315,316,317,320)
CONTENUTO	
Chiedono la realizzazione di immobile residenziale con concessione edilizia in data non indicata	



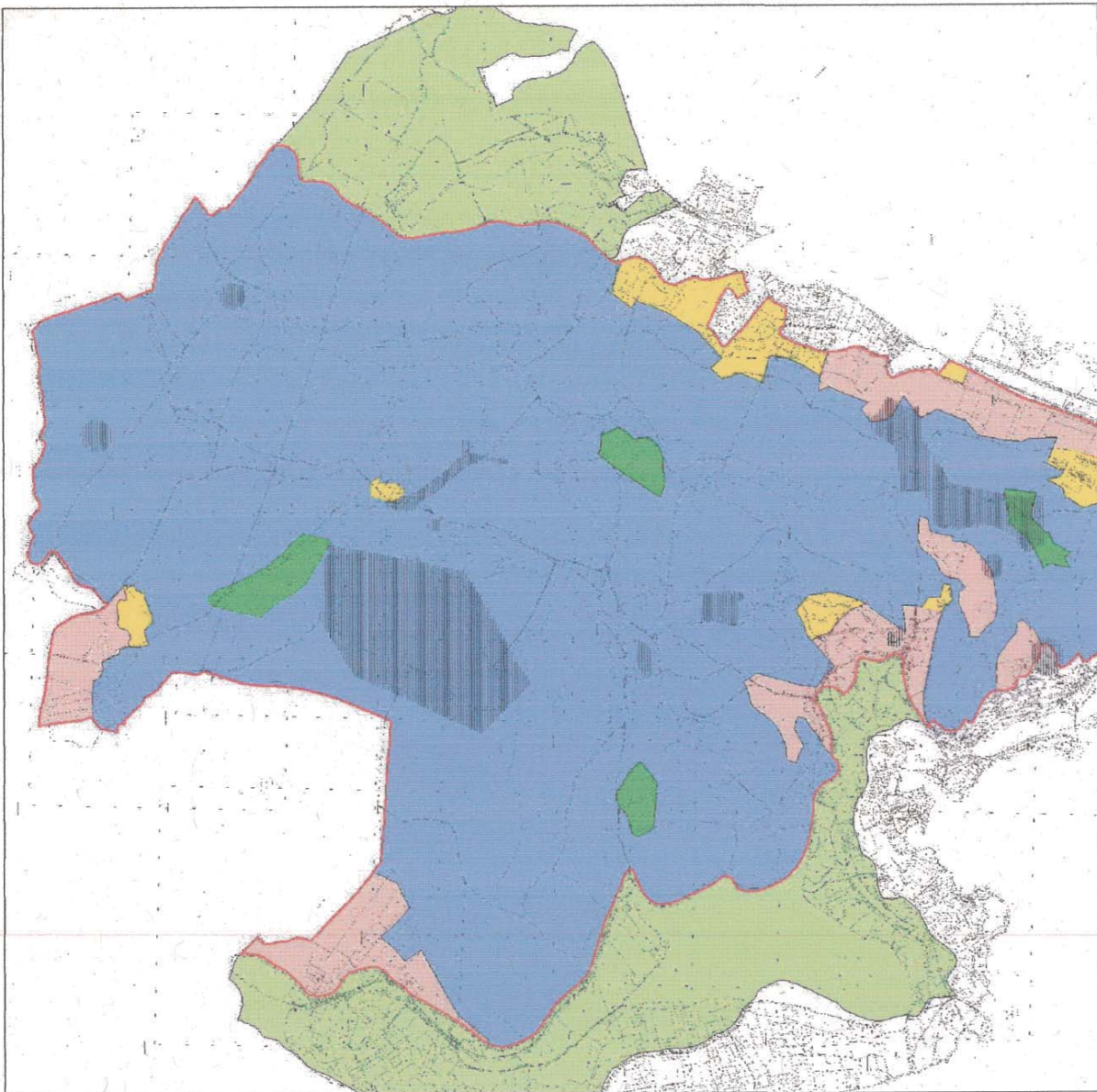
PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	3
PROTOCOLLO	0020406
DATA	19.02.2007
SOGGETTO PROPONENTE	DEL PRIORE MARCO
RIFERIMENTI CATASTALI	Foglio 57 Partt.113,446,447,533 (ex 380)
CONTENUTO	
Richiesta di esclusione dall' Area Contigua	



PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006			
OSSERVAZIONE NUMERO	4	PROTOCOLLO	0020462
DATA	19.02.2007	SOGGETTO PROPONENTE	MEUCCI LAURA TESTI AUGUSTA MEUCCI ALESSANDRO MEUCCI MAURIZIO MEUCCI PATRIZIA CURTI MATILDE IANNILLI GIANFRANCO IANNILLI STEFANIA MEUCCI FEDERICA
RIFERIMENTI CATASTALI	Foglio 45 Partt. -, 71-486-508- 540-541-544-548-549- 555-578-579-583-584- 586-587-600-603-604- 607	CONTENUTO	Richiesta di esclusione delle aree indicate facenti parte del Piano di Lottizzazione



PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006			
OSSERVAZIONE NUMERO	5	PROTOCOLLO	0021777
DATA	21.02.2007	SOGGETTO PROPONENTE	CONSORZIO REALI
RIFERIMENTI CATASTALI	Foglio 45 Partt. 33-61-62-121-125-126-140-141-194-326-327-328-329-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343		
	Foglio 30 partt. 18-22-23-25-28-36-41-45-129-130-131-133-134-135-136-138-139-141-146-147-148-158-164-167-171-172-173-174-175-179-181-186-187-188-189-190-192-198-203-204-225-228-229-234-249-251-252-253-254-255-256-257-258-261-262-263-271-275-276-277-289-290-291-491		
non sono parte dell'elenco segnalato le partt. richiamate in altro punto delle osservazioni: 191-176-220-273-259-180		CONTENUTO Richiesta di esclusione del Piano di Lotizzazione dalla perimetrazione di R.N. ed eliminazione della previsione di Area Configurata.	



PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	6
PROTOCOLLO	0021913
DATA	21.02.2007
SOGGETTO PROPONENTE	GUIDI ANNA
RIFERIMENTI CATASTALI	NESSUNO
CONTENUTO	
Richiesta :	

OSSERVAZIONE NON GRAFICIZZABILE

PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO	
Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	7
PROTOCOLLO	0022902
DATA	22.02.2007
SOGGETTO PROPONENTE	ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' VAS ONLUS
RIFERIMENTI CATASTALI	NESSUNO
CONTENUTO	

OSSERVAZIONE NON GRAFICIZZABILE

PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO	
Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	8
PROTOCOLLO	002336
DATA	23.02.2007
SOGGETTO PROPONENTE	LEGAMBIENTE LAZIO
RIFERIMENTI CATASTALI	NESSUNO
CONTENUTO	
Richiesta di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento.	
Richiesta di: Ampliamento Aree Contigue Ampliamento Zona A - Colle Piano Individuazione Castagneto Strividola Rupe di Monte Cavillo Individuazione cerreta Piavola	

PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	9
PROTOCOLLO	0022970
DATA	23.02.2007
SOGGETTO PROPONENTE	ITALIANOSTRA - WWF
RIFERIMENTI CATASTALI	NESSUNO
CONTENUTO	
Richiesta di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento.	
Richiesta di Ampliamento Aree Contigue	

OSSERVAZIONE NON GRAFICIZZABILE

OSSERVAZIONE NON GRAFICIZZABILE

PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO	
Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	10
PROTOCOLLO	0024061
DATA	26.02.2007
SOGGETTO PROPONENTE	COMUNE DI TIVOLI
RIFERIMENTI CATASTALI	NESSUNO
CONTENUTO	
Richiesta di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione	

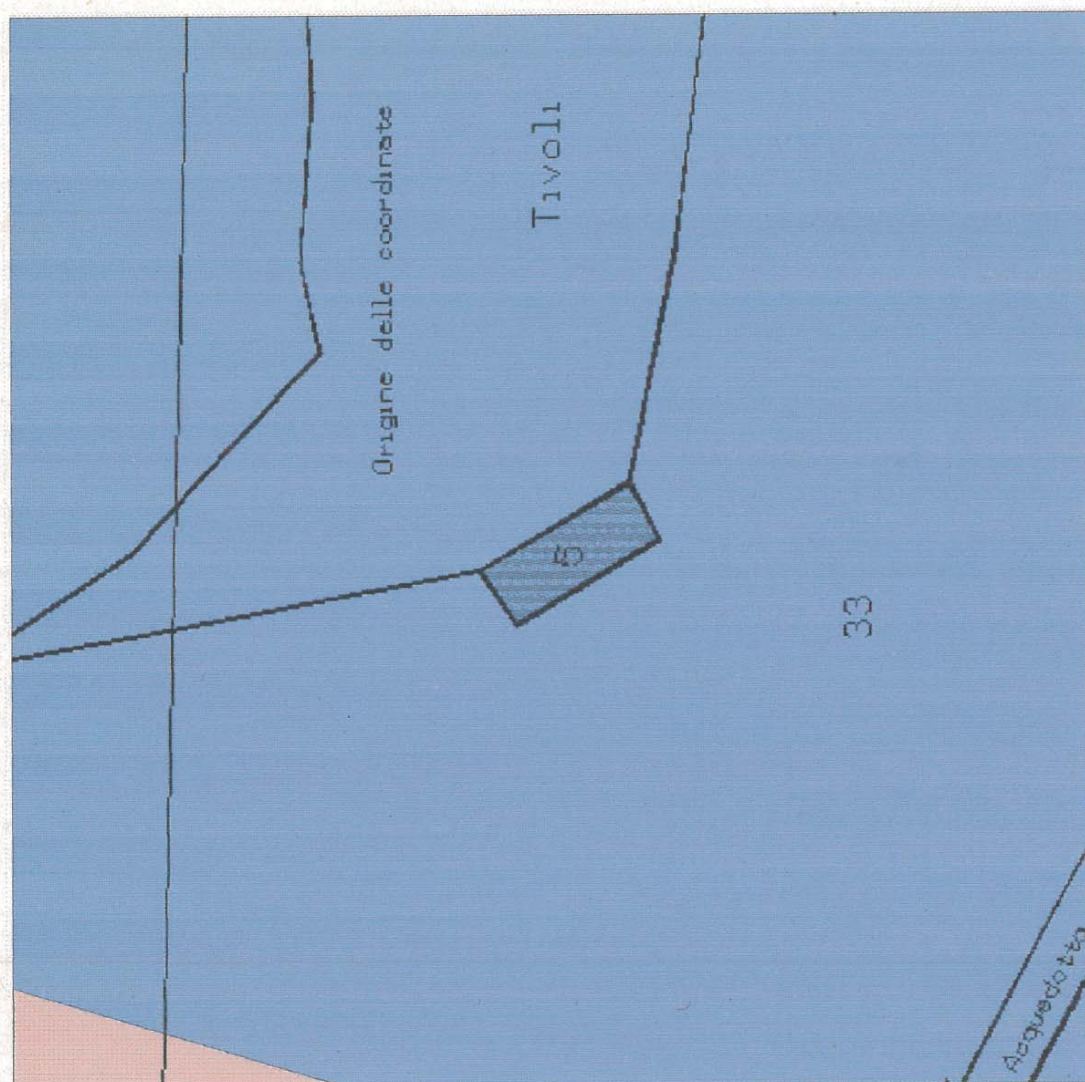
PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO	
Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	11
PROTOCOLLO	0024068
DATA	26.02.2007
SOGGETTO PROPONENTE	COMITATO DI ZONA REALI
RIFERIMENTI CATASTALI	NESSUNO
CONTENUTO	
Richiesta di esclusione dalla Riserva Naturale di tutte le aree oggetto di Piano di Lottizzazione	

OSSERVAZIONE NON GRAFICIZZABILE



PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	12
PROTOCOLLO	0024071
DATA	26.02.2007
SOGGETTO PROPONENTE	FONDAZIONE VILLAGGIO DON BOSCO
RIFERIMENTI CATASTALI	Foglio 58 partt. 14-15-17-19-36- 37-38-39-40-42-96- 100-126-
CONTENUTO	
Richiesta di modifica della zonizzazione per le aree di proprietà	

PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	13
PROTOCOLLO	0024077
DATA	26.02.2007
SOGGETTO PROPONENTE	ULIVETO S.p.A.
RIFERIMENTI CATASTALI	Foglio 43 part. 5
CONTENUTO	
Richiesta di ampliamento zona D su terreno di proprietà a comprendere manufatto da ristrutturare.	



PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO	
Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	14
PROTOCOLLO	0029574
DATA	08.03.2007
SOGGETTO PROPONENTE	COMITATO DI ZONA REALI
RIFERIMENTI CATASTALI	NESSUNO
CONTENUTO	
Richiesta di esclusione dalla riserva.	

OSSERVAZIONE NON GRAFICIZZABILE

PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO	
Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006	
OSSERVAZIONE NUMERO	15
PROTOCOLLO	0047357
DATA	18.04.2007
SOGGETTO PROPONENTE	COMITATO DI ZONA REALI
RIFERIMENTI CATASTALI	NESSUNO
CONTENUTO	
ARTICOLATA	

OSSERVAZIONE NON GRAFICIZZABILE



**PROVINCIA
DI ROMA**

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura



**REGIONE
LAZIO**



**COMUNE DI
TIVOLI**

PIANO di ASSETTO

Riserva Naturale MONTE CATILLO

definitivamente adottato con D.C.P. n. 50 del 19.11.2010 di accoglimento delle osservazioni

Provincia di Roma
Presidente On. Nicola Zingaretti

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura
Assessore On. Aurelio Lo Fazio

Dipartimento V – Risorse Agricole e Ambientali
Direttore Dr. Vincenzo Carrino

Dirigente Servizio 1 Ambiente
(aree protette – parchi regionali)
Dott. Arch. Rosanna Cazzella

Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Rosanna Cazzella

Progettista
Dott. Arch. Paolo Napoleoni



Collaboratori alla Progettazione

Sig. Lanfranco Marchetti
Sig. Maurizio Menichelli
Sig. Mario Vecchio
Dott. Maria Vinci
Dott. Vincenzo Buonfiglio
Dott. Corrado Battisti

Ufficio di supporto al RUP
F.S.A. Giorgio Colantoni
Per. Ed. Giovanni Buccomino



**IL VICE PREFETTO
(TEDESCHI)**

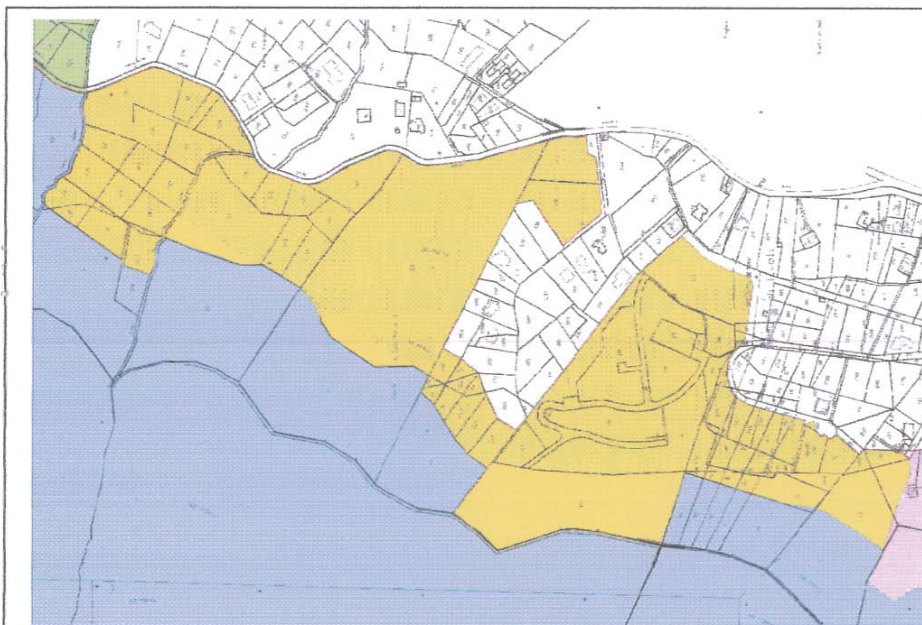
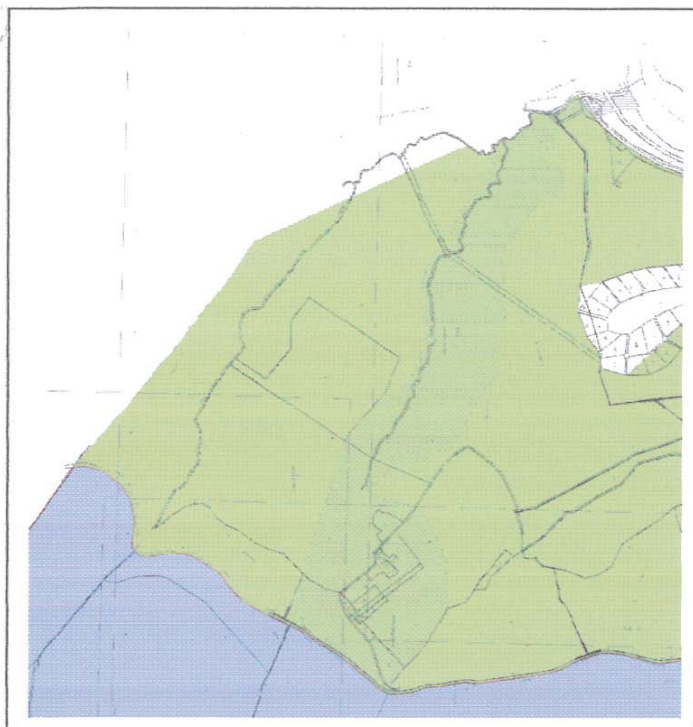
ALLEGATO B1

**Rappresentazione
Cartografica delle
Osservazioni Integrative -
Approfondimenti**

Scala:

Data: luglio 2009

Agg.:



PIANO di ASSETTO R.N. MONTE CATILLO Adottato con D.C.P. n. 126 del 20.04.2006			
OSSERVAZIONE NUMERO	16	PROTOCOLLO	0070815
DATA	20/05/09		
SOGGETTO PROPONENTE	COMUNE DI TIVOLI		
RIFERIMENTI CATASTALI	Area di cui alle particelle catastali 1,2,3,4,5,6,7,8,13,15,1 6,17,18,20,21,22,23,2 4,25,26,81,82,83,89 Foglio 17 e particelle catastali 3,5,6,7,159 del Foglio 31.		
CONTENUTO			
RICHIESTA: del Comune di Tivoli come da Deliberazione del Consiglio Comunale di Tivoli n. 22 del 18/05/2009. :"Si chiede di escludere dal perimetro della Riserva le aree individuate negli elaborati grafici allegati Tav. 01 e Tav. 02 con tratteggio diagonale di colore marrone, compensando tale esclusione con l'inserimento nel perimetro della Riserva delle aree individuate nei medesimi elaborati con quadratato diagonale di colore arancio".			



**PROVINCIA
DI ROMA**

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura



**REGIONE
LAZIO**



**COMUNE DI
TIVOLI**

PIANO di ASSETTO

Riserva Naturale MONTE CATILLO

definitivamente adottato con D.C.P. n. 50 del 19.11.2010 di accoglimento delle osservazioni

Provincia di Roma

Presidente On. Nicola Zingaretti

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura

Assessore On. Aurelio Lo Fazio

Dipartimento V – Risorse Agricole e Ambientali

Direttore Dr. Vincenzo Carrino

Dirigente Servizio 1 Ambiente

(aree protette – parchi regionali)

Dott. Arch. Rosanna Cazzella

Responsabile del Procedimento

Dott. Arch. Paolo Napoleoni

Progettista Coordinatore

Dott. Arch. Luca Campo Felice

Progettista

Dott. Arch. Claudio Berardino



IL VICE PREFETTO
(TEDESCHI)

Collaboratori alla Progettazione

Dott. Maria Vinci

Dott. Paolo Montobbio

Dott. Claudia Villanova

Dott. Anna Guidi

Sig. Maurizio Menichelli

Ufficio di supporto al RUP

F.S.A. Giorgio Colantoni

Per. Ed. Giovanni Buccomino

**Parere alle
Osservazioni**

Scala:

Data: *luglio 2008*

Agg.: *2007*



PROVINCIA DI ROMA

(Dipartimento V - Servizio 1 "Ambiente")

RISERVA NATURALE DI MONTE CATILLO PIANO DI ASSETTO

ELENCO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Risultano pervenute all'Amministrazione Provinciale di Roma, entro i quaranta giorni, n. 15 osservazioni al Piano presentate dai seguenti soggetti:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Soc. Coop. Ed. "Spazio 84" | Prot. Provincia di Roma 11716 |
| 2. Stefani Marco | |
| Bernoni Mariella | Prot. Provincia di Roma 20141 |
| 3. Del Priore Marco | Prot. Provincia di Roma 20406 |
| 4. Meucci Laura | |
| Testi Augusta | |
| Meucci Alessandro | |
| Meucci Maurizio | |
| Meucci Patrizia | |
| Curti Matilde | |
| Iannilli Gianfranco | |
| Iannilli Stefania | |
| Meucci Federica | Prot. Provincia di Roma 20462 |
| 5. Consorzio Reali | Prot. Provincia di Roma 21777 |
| 6. Dott.ssa Anna Guidi | Prot. Provincia di Roma 21913 |
| 7. VAS (Associazione Verdi Ambiente e Società) | Prot. Provincia di Roma 22902 |
| 8. Legambiente Lazio | Prot. Provincia di Roma 2336 |
| 9. Italia Nostra - WWF | Prot. Provincia di Roma 22970 |
| 10. Comune di Tivoli | Prot. Provincia di Roma 24061 |
| 11. Comitato di Zona "Reali" | Prot. Provincia di Roma 24068 |
| 12. Fondazione Villaggio Don Bosco | Prot. Provincia di Roma 24071 |
| 13. L'Uliveto S.p.A. | Prot. Provincia di Roma 24077 |
| 14. Comitato di Zona "Reali" | Prot. Provincia di Roma 29574 |
| 15. Raccolta Osservazioni | Prot. Provincia di Roma 47357 |

1. Osservazione di SOC. COOP. EDILIZIA "SPAZIO 84"

Prot. Provincia di Roma 11716 del 30/01/2007

Area di cui alle particelle catastali part. 265 (ex 69/b), F. 58

Non viene esplicitata alcuna richiesta perciò non si esprime alcuna controdeduzione.

2. Osservazione di STEFANI Marco e BERNONI Mariella

Prot. Provincia di Roma 20141 del 19/02/2007

Area di cui alle particelle catastali part. 624 sub 1, 2, 3 (ex partt. 315-316-317-320), F. 45

a) Si propone di **non accogliere l'osservazione.**

Si conferma la perimetrazione adottata tenendo conto che il piano di assetto della Riserva Naturale prevede l'istituzione delle aree omogenee di promozione economica e sociale (D) facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate da fenomeni di antropizzazione, nelle quali, sensi dell'art. 12 della L. 394/91 e dell'art. 26 della L.R. 29/97, sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. A tal fine è elaborato e approvato un piano pluriennale economico e sociale per la promozione di attività compatibili (artt. 14 e 25 della L. 394/91 e art. 30 della L. 29/97) in cui sono indicati interventi coordinati con quelli di Stato, Regioni enti locali interessati.

3. Osservazioni di DEL PRIORE Marco

Prot. Provincia di Roma 20406 del 19/02/2007

Area di cui alle particelle catastali partt. 113, 446, 447, 533 (ex 380), FOGLIO 57.

a) Il sistema delle aree contigue proposto dall'Amministrazione Provinciale nel Piano di Assetto rappresenta la volontà di favorire il processo d'interazione tra le aree naturali protette attraverso un sistema che possa garantire la connettività dell'intero territorio. Secondo quanto disposto dall'art. 10 comma 1 della L.R. 29/97 "il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue all'area naturale protetta interessata, delimitandone i confini d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta medesima". Pertanto le osservazioni aventi ad oggetto le aree contigue saranno inviate dall'Amministrazione Provinciale alla Regione Lazio che potrà eventualmente considerarle ai fini della definitiva perimetrazione e regolamentazione delle aree contigue stesse.

b) Relativamente alla compatibilità delle attività indicate con l'area contigua non si ritiene che le osservazioni siano la sede legittima per tale istanza.

4. Osservazioni di MEUCCI Laura, Testi Augusta, MEUCCI Alessandro, MEUCCI Maurizio, MEUCCI Patrizia, CURTI Matilde, IANNILLI Gianfranco, IANNILLI Stefania, MEUCCI Federica

Prot. Provincia di Roma 20462 del 19/02/2007

Area di cui alle particelle catastali 71-486-508-540-541-544-548-549-555-578-579-583-584-586-587-600-603-604-607, FOGLIO 45.

a) Si propone di **non accogliere l'osservazione.**

Si conferma la **perimetrazione adottata** tenendo conto che la maggior parte delle aree in questione non risultano ancora edificate e che il Piano di assetto della Riserva Naturale prevede l'istituzione delle aree omogenee D, di promozione economica e sociale, facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate da fenomeni di antropizzazione, nelle quali, sensi dell'art. 12 della L. 394/91 e dell'art. 26 della L.R. 29/97, sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e

finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. A tal fine è elaborato e approvato un programma pluriennale economico e sociale per la promozione di attività compatibili (artt. 14 e 25 della L. 394/91 e art. 30 della L. 29/97) in cui sono indicati interventi coordinati con quelli di Stato, Regioni enti locali interessati.

b) Si propone **non accogliere l'osservazione**.

Le argomentazioni addotte a sostegno della richiesta di **variazione di destinazione** da zona "B" a zona "D", pur se comprensibilmente dettate da esigenze private, non sembrano giustificare mutamenti di assetto dell'area indicata rispetto a quanto delineato nel Piano adottato in quanto l'area (part. 540) risulta poco degradata e non destinata a attività agricole produttive come rilevato in altre aree inedificate (uliveto) dell'ambito in oggetto.

c) Si propone **non accogliere l'osservazione**.

Non si rileva una chiara individuazione delle particelle catastali a cui ci si riferisce, sembra essere un'affermazione di carattere generale, perciò si ritiene di avere già espresso parere con quanto esposto al precedente punto a).

5. Osservazioni del CONSORZIO REALI

Prot. Provincia di Roma 21777 del 21/02/2007

Area di cui alle particelle catastali 33-61-62-121-125-126-140-141-194-326-327-328-329-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343, Foglio 45

e particelle 18-22-23-25-28-36-41-45-129-130-131-133-134-135-136-138-139-141-146-147-148-158-164-167-171-172-173-174-175-179-181-186-187-188-189-190-192-198-203-204-225-228-229-234-249-251-252-253-254-255-256-257-258-261-262-263-271-275-276-277-289-290-291-491, Foglio 30.

a) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.

Si conferma la **perimetrazione** adottata tenendo conto che la maggior parte delle aree in questione non risultano ancora edificate e che il piano di assetto della riserva naturale prevede l'istituzione delle aree omogenee D, di promozione economica e sociale, facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate da fenomeni di antropizzazione, nelle quali, sensi dell'art. 12 della L. 394/91 e dell'art. 26 della L.R. 29/97, sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. A tal fine è elaborato e approvato un piano pluriennale economico e sociale per la promozione di attività compatibili (artt. 14 e 25 della L. 394/91 e art. 30 della L. 29/97) in cui sono indicati interventi coordinati con quelli di Stato, Regioni enti locali interessati; per quanto riguarda l'esclusione dalla Riserva Naturale delle aree inserite in zona classificata B) si rileva che ci si riferisce alla sola part. 336 in merito alla quale gli stessi istanti eccepiscono;

b) Il sistema delle **aree contigue** proposto dall'Amministrazione Provinciale nel Piano di Assetto rappresenta la volontà di favorire il processo d'interazione tra le aree naturali protette attraverso un sistema che possa garantire la connettività dell'intero territorio. Secondo quanto disposto dall'art. 10 comma 1 della L.R. 29/97 "il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue all'area naturale protetta interessata, delimitandone i confini d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta medesima." Pertanto le osservazioni aventi ad oggetto le aree contigue saranno inviate dall'Amministrazione Provinciale alla Regione Lazio che potrà eventualmente considerarle ai fini della definitiva perimetrazione e regolamentazione delle aree contigue stesse.

c) Si propone **non accogliere l'osservazione**.

Non si rileva una chiara individuazione delle particelle catastali a cui ci si riferisce, sembra essere un'affermazione di carattere generale, si ritiene quindi di avere già espresso parere con quanto esposto al punto a).

6. Osservazioni della Dott.ssa GUIDI Anna

Prot. Provincia di Roma 21913 del 21/02/2007

Nessun puntuale riferimento catastale

- a) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Si ritiene che la scelta progettuale relativa alla localizzazione delle zone D sia strategicamente opportuna tenuto conto in particolare della distribuzione dello sviluppo antropico esistente, della morfologia delle aree della Riserva Naturale, delle condizioni naturalistiche e della regolamentazione delle stesse zone D come definite dalla normativa (L. 394/91 e L.R. 29/97);
- b) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Si conferma la **perimetrazione** adottata: la scelta progettuale si è orientata a privilegiare la perimetrazione originaria istitutiva. Poiché l'ampliamento della Riserva Naturale verso i Monti Lucretili - non solo a titolo compensativo come viene proposto nell'osservazione - viene però riconosciuto in linea con gli indirizzi espressi dal progetto, si ritiene di poter proporre alla Regione Lazio classificare l'area proposta nell'osservazione almeno come area contigua;
- c) L'elaborato grafico contenente l'individuazione della **proprietà pubbliche e private** su base catastale è compreso nell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale;
- d) L'individuazione delle aree dove si propone la realizzazione di **parcheggi** da destinare ai visitatori è compresa nell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale;
- e) Il chiarimento relativo al sistema della **viabilità** interna della Riserva, individuato negli elaborati grafici del Piano adottato, è compreso nell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale;
- f) Il chiarimento relativo al sistema della **percorribilità e accessibilità per i diversamente abili** della Riserva, individuato negli elaborati grafici del Piano adottato, è compreso nell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale;
- g) Il chiarimento relativo al sistema dei **sentieri** della Riserva, individuato negli elaborati grafici del Piano adottato, è compreso nell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale;
- h) L'individuazione di eventuali **attrezzature di servizio**, da collocare nelle zone D, di promozione economica e sociale, sarà uno dei contenuti del programma pluriennale di promozione economica e sociale previsto ai sensi degli artt. 14 e 25 della L. 394/91 e art. 30 della L. 29/97. Si tenga conto che alcuni indirizzi di carattere generale sono compresi nell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale;
- i) Per la individuazione degli **indirizzi e criteri per interventi su fauna e flora**, paesaggi, beni naturali e culturali (c. 1 lett. e) art. 26 L.R. 29/97) si rinvia alla relazione di progetto del Piano di Assetto.
- j) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Per chiarire le **finalità** delle aree individuate come zone A si rinvia alla lettura della relazione di progetto offrendo in questa sede un ulteriore contributo esplicativo: gli ambiti di riserva integrale (zone A) individuati mostrano realtà vegetazionali differenziate. Si è inteso sottoporre al massimo livello di tutela - per la conservazione dei biotopi esistenti - zone nelle quali sarà possibile valutare gli effetti di una disciplina restrittiva del pascolo e della fruizione antropica negli anni a venire ed eventuali interventi attivi di tutela stessa e registrare la risposta degli ecosistemi alla rinaturalizzazione spontanea;
- k) In relazione alla motivazione dell'**inserimento in zona A** di terreni modificati, alterati e degradati si rinvia a quanto indicato nella lettera precedente;

l) Si propone di **accogliere l'osservazione**.

Nel quadro conoscitivo propedeutico all'elaborazione del Piano adottato, acquisito e allegato al progetto lo specialista geologo non segnala la localizzazione del giacimento fossilifero. Si coglie l'occasione per proporre nell'ambito delle norme tecniche una verifica dell'entità e del valore del sito segnalato a cura dell'Ente di gestione e rinviare eventuali interventi alla definizione del Piano unitario attuativo del Piano d'Assetto medesimo in base agli esiti della ricerca e alle esigenze di valorizzazione evidenziate; a tal fine si valuta di accogliere la perimetrazione proposta e classificarla in zona D. Si ribadisce comunque il ruolo dell'Ente gestore nell'attività di controllo e valorizzazione delle risorse presenti nella Riserva;

m) Le indicazioni richieste relativamente alla **percorribilità pedonale** delle zone A) sono espresse nelle norme tecniche con la verifica prevista nell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale. In particolare si chiarisce che non è ammessa la fruizione e la percorribilità pedonale nelle zone A di Riserva integrale, salvo la possibilità di percorrere i sentieri esistenti (attraversamento pedonale) che verranno delimitati, con il divieto di abbandonare i sentieri stessi;

n) Il **piano di assestamento forestale** e **piano del pascolo** saranno definiti successivamente all'approvazione del Piano di Assetto, del Regolamento e del programma pluriennale di promozione socio-economico;

o) L'eventuale individuazione di aree da destinare a **campeggio**, da prevedere nelle zone D, rientra tra le valutazioni programmatiche oggetto del programma pluriennale di promozione economica e sociale;

p) L'uso delle **tecniche di ingegneria naturalistica** richiamato nell'art. 11 e altri delle norme tecniche di attuazione per la messa in sicurezza del territorio in caso di dissesto e di regimazione idraulica non intende escludere altre tecniche di intervento compatibili con i vincoli di tutela ma non potendo redigere un elenco esaustivo delle tecniche in uso oggi né potendo prevedere tutte le casistiche di intervento né gli sviluppi della tecnica in questo campo in futuro, intende solo proporre un indirizzo ed escludere tecniche più invasive, lasciando al tecnico specialista di individuare le migliori tecniche al momento disponibili per redigere il progetto in base alle quali richiedere il N.O.;

7. Osservazione di VAS (Associazione Verdi Ambiente e Società)

Prot. Provincia di Roma 22902 del 22/02/2007

Nessun puntuale riferimento catastale

a) Si propone di **accogliere l'osservazione**.

Pertanto si propone la modifica degli artt. 1 e 4 delle Norme Tecniche eliminando il riferimento alla L.46/77;

b) Si propone di **accogliere l'osservazione**.

Pertanto si propone di modificare la disposizione contenuta non solo all'**art. 3**, ma anche agli **articoli 4 e 17** delle norme tecniche di attuazione, secondo cui il P.T.P. n. 7 "Monterotondo Tivoli" sarebbe di fatto sovraordinato al Piano di Assetto della Riserva Naturale di Monte Catillo e tenendo conto che l'evoluzione normativa in atto potrebbe comportare continui aggiornamenti si ritiene più opportuno eliminare le parole: " fatta salva la prevalenza delle norme del P.T.P.R." e aggiungere un comma all'articolo che indichi che in presenza di contrasto tra le norme valgono le più restrittive;

c) Si propone di **accogliere l'osservazione**.

Pertanto si propone la modifica dell'**art. 4** delle Norme Tecniche sostituendo il riferimento comma 7, art. 12 con il riferimento all'art. 25 c. 2 della L. 394/91;

d) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.

Si ritiene il Piano di Bacino, e i relativi Piani stralcio, uno strumento autonomo rispetto al Piano di Assetto. Quindi, prevedendo nelle norme tecniche del Piano di Assetto il richiamo, in caso di contrasto,

alla prevalenza delle norme più restrittive, si ritiene che venga in questo modo salvaguardato l'aspetto della tutela ambientale indipendentemente dal puntuale contemperamento delle varie norme.

- e) Si propone di **accogliere l'Osservazione**.
Si propone pertanto di sostituire il testo dell'**articolo 23** delle norme tecniche del Piano di Assetto della riserva naturale di Monte Catillo con una norma di totale rimando alle "misure di salvaguardia" imposte ai sensi dell'articolo 9 c. 5 della L.R. n. 24/98 e all'art. 8 della L.R. 29/97;
- f) Si propone di **accogliere l'Osservazione**.
Si propone la modifica dell'**art. 7.4** delle norme tecniche con eliminazione della derivazione della disciplina delle zone D) dallo strumento urbanistico locale;
- g) In relazione alla **perimetrazione definitiva** si segnala che nell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale è compresa la revisione del perimetro sulla base della tecnica urbanistica tradizionale con adeguamento dei limiti di Riserva e di zona a in ordine di priorità:
- confini catastali con la carta aggiornata attualmente disponibile presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio
 - elementi naturali, orografici, idrografici o con manufatti facilmente riconoscibili da ortofoto e rilevabili sul campo
 - confronto con elementi desumibili sulla C.T.R.;
- h) Il sistema delle **aree contigue** proposto dall'Amministrazione Provinciale nel Piano di Assetto rappresenta la volontà di favorire il processo d'interazione tra le aree naturali protette attraverso un sistema che possa garantire la connettività dell'intero territorio. Secondo quanto disposto dall'art. 10 comma 1 della L.R. 29/97 "il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue all'area naturale protetta interessata, delimitandone i confini d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta medesima." Pertanto, le osservazioni aventi ad oggetto le aree contigue saranno inviate dall'Amministrazione Provinciale alla Regione Lazio che potrà eventualmente considerarle ai fini della definitiva perimetrazione e regolamentazione delle aree contigue stesse;
- i) Si propone di **non accogliere l'Osservazione**.
In relazione alla "**Disciplina delle aree contigue**" proposta nell'osservazione si rinvia a quanto indicato al precedente punto h);
- j) Si propone di **non accogliere l'Osservazione**.
L'introduzione di una **sottozonizzazione** comporterebbe una frammentaria gestione del territorio senza migliorare significativamente il livello di tutela, già ottimale, previsto nel Piano di Assetto adottato. Si reputa utile altresì, ove non già previsto, specificare ulteriormente nell'ambito delle norme tecniche per ciascuna zona i possibili diversi ambiti ed i relativi contenuti;
- k) Si propone di **non accogliere l'Osservazione**.
In relazione alla disciplina delle sottozone proposta nell'osservazione si rinvia a quanto indicato al punto precedente.

8. Osservazione di LEGAMBIENTE LAZIO

Prot. Provincia di Roma 2336 del 23/02/2007

Nessun puntuale riferimento catastale

- a) Si propone di **non accogliere l'Osservazione**.
Si conferma la **perimetrazione** adottata tenendo conto che il piano di assetto della Riserva Naturale prevede l'istituzione delle aree omogenee D di promozione economica e sociale facenti parte del

medesimo ecosistema, più estesamente modificate da fenomeni di antropizzazione, nelle quali, sensi dell'art. 12 della L. 394/91 e dell'art. 26 della L.R. 29/97, sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori e a tal fine è elaborato e approvato un piano pluriennale economico e sociale per la promozione di attività compatibili (artt. 14 e 25 della L. 394/91 e art. 30 della L. 29/97) in cui sono indicati interventi coordinati con quelli di Stato, Regioni enti locali interessati. Tale mancata esclusione rappresenta la volontà dei redattori del Piano di istituire un rapporto dialettico positivo e costituire la Riserva come ambito ecologico in rapporto con il territorio, fortemente antropizzato, circostante;

- b) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Si conferma la **perimetrazione** adottata: la scelta progettuale si è orientata a privilegiare la perimetrazione originaria istitutiva. Poiché l'ampliamento della Riserva Naturale verso i Monti Lucretili viene però riconosciuto in linea con gli indirizzi espressi dal progetto, si ritiene di poter proporre alla Regione Lazio di classificare l'area proposta nell'osservazione come area contigua;
- c) L'elaborato grafico contenente l'individuazione della **proprietà pubbliche e private** su base catastale è compreso nell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale;
- d) Il chiarimento relativo al sistema della **viabilità** interna e del sistema dei **sentieri** della Riserva, individuato negli elaborati grafici del Piano adottato, è compreso nell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale;
- e) L'individuazione di eventuali **attrezzature di servizio** da collocare nelle zone D, aree di promozione economica e sociale, sarà oggetto del piano pluriennale di promozione economica e sociale previsto ai sensi degli artt. 14 e 25 della L. 394/91 e art. 30 della L. 29/97;
- f) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Per la localizzazione delle zone D si rinvia a quanto già indicato al punto a), non si ritiene comunque opportuna una modifica della zonizzazione prevista nel Piano adottato;
- g) Per la individuazione degli indirizzi e criteri per **interventi su fauna e flora**, paesaggi, beni naturali e culturali (c. 1 lett. e) art. 26 L.R. 29/97) si rinvia alla lettura della relazione di progetto del Piano di Assetto.
- h) Le osservazioni relative al **Regolamento**, a quanto in esso disciplinato e alla congruenza tra questo e le norme tecniche di attuazione non possono essere prese in considerazione nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano di Assetto poiché si è interpretato che l'art. 27 comma 6 della L.R. 29/97 stabilisca per il Regolamento e per il Piano di Assetto due distinti iter approvativi. Le osservazioni relative al Regolamento saranno inviate alla Regione Lazio unitamente a tutte le altre osservazioni pervenute.
- i) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Per chiarire le **finalità delle aree individuate come zone A** si rinvia alla lettura della relazione di progetto offrendo in questa sede un ulteriore contributo esplicativo: gli ambiti di riserva integrale (zone A) individuati mostrano realtà vegetazionali ben differenziate. Si intende sottoporre al massimo livello di tutela, per una conservazione dei biotopi esistenti, zone ove sarà possibile valutare gli effetti di una disciplina restrittiva del pascolo e della fruizione antropica negli anni a venire ed eventuali interventi attivi di tutela stessa e registrare la risposta degli ecosistemi alla rinaturalizzazione spontanea;
- j) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
La motivazione per non prevedere l'**ampliamento della zona A** in località Collepiano è desumibile da quanto esposto al punto precedente;
- k) La motivazione della previsione di **inserire in zona A** anche lembi di territorio notevolmente alterati è desumibile da quanto esposto al precedente punto i);

- l) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
La motivazione per non prevedere l'**inserimento nella zona A** anche della sughereta di Sirividola e la Rupe di Monte Catillo è desumibile da quanto esposto al precedente punto i);
- m) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Nell'ambito dell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale si procede alla verifica cartografica dei confini delle zone A e la loro eventuale correzione nell'ottica di chiarire il principio di scelta progettuale e correggere eventuali errori di interpretazione;
- n) Si propone di accogliere l'osservazione.
Si propone la **modifica dell'art. 7.4** delle norme tecniche con eliminazione dell'indicazione che la disciplina delle zone D derivi dallo **strumento urbanistico locale**;
- o) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Nelle **aree omogenee D** di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema della Riserva Naturale, più estesamente modificate da fenomeni di antropizzazione, nelle quali, sensi dell'art. 12 della L. 394/91 e dell'art. 26 della L.R. 29/97, sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, a tal fine è elaborato e approvato un piano pluriennale economico e sociale per la promozione di attività compatibili (artt. 14 e 25 della L. 394/91 e art. 30 della L. 29/97) in cui sono indicati interventi coordinati con quelli di Stato, Regioni enti locali interessati;
- p) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Si propone di cassare nell'**art. 7.4** delle norme tecniche il comma relativo alla possibilità edificatoria mediante **lottizzazioni** approvate dall'ente gestore;
- q) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Le argomentazioni addotte a sostegno della richiesta di variazione di destinazione da zona "D" a zona "C", pur se comprensibilmente dettate da esigenze coerenti con le finalità istitutive dell'Associazione, non sembrano giustificare mutamenti di assetto dell'area interessata rispetto a quanto delineato nel Piano in quanto si tratta di area di bordo della Riserva già antropizzata che viene trattata analogamente ad altre aree antropizzate;
- r) Le osservazioni relative al **Regolamento**, a quanto in esso disciplinato e alla congruenza tra questo e le norme tecniche di attuazione non possono essere prese in considerazione nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano di Assetto, poiché si è interpretato che l'art. 27 comma 6 della L.R. 29/97 stabilisca per il Regolamento e per il Piano di Assetto due distinti iter approvativi. Le osservazioni relative al Regolamento saranno inviate alla Regione Lazio unitamente a tutte le altre osservazioni pervenute; il Piano del pascolo sarà definito successivamente all'approvazione del Piano d'Assetto e del Piano di promozione economica e sociale.
- s) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Nell'ambito dell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale si ritiene possibile la verifica delle esigenze relative alla protezione civile e in particolare alla individuazione dell'area idonea a collocare eventualmente una o più **vasche antincendio** la cui opportunità viene prevista anche in zona B come si desume dalle norme tecniche;
- t) Le osservazioni relative al **Regolamento** si rinvia al precedente punto q).

9. Osservazione di ITALIA NOSTRA - WWF

Prot. Provincia di Roma 22970 del 23.02.2007

Nessun puntuale riferimento catastale

- a) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Pertanto si propone la modifica degli **artt. 1 e 4** delle Norme Tecniche eliminando il riferimento alla L.46/77;
- b) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Pertanto si propone di modificare la disposizione contenuta all'**art. 3** delle norme tecniche di attuazione e si ritiene opportuno eliminare le parole: "*fatta salva la prevalenza delle norme del P.T.P.R.*";
- c) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Pertanto si propone di modificare la disposizione contenuta all'**art. 4** delle norme tecniche di attuazione e si ritiene opportuno aggiungere un comma che specifichi: "*in presenza di contrasto tra le norme valgono le più restrittive*";
- d) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Poiché la delibera della Giunta Regionale citata **approva delle Linee Guida** non si è ritenuto obbligatorio adottare un elenco che, per sua natura, non si ritiene prescrittivo;
- e) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
L'introduzione di **sottozonizzazione** delle zone A, B, C e D comporterebbe una frammentaria gestione del territorio senza migliorare significativamente il livello di tutela, già ottimale, previsto nel Piano di Assetto adottato. Si reputa utile altresì, ove non già previsto, specificare ulteriormente nell'ambito delle norme tecniche per ciascuna zona i possibili diversi ambiti ed i relativi contenuti;
- f) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Si propone la modifica del primo comma dell'**art. 7.2** delle norme tecniche prevedendo che siano consentite la ricerca scientifica autorizzata dall'Ente gestore e le attività agro-silvo-pastorali nei limiti stabiliti dal Piano d'assessamento forestale e dal Piano del pascolo e che nelle more della definizione degli strumenti gestionali dei boschi e dei pascoli viga il divieto di taglio boschivo delle frasche per alimentazione degli animali ed inoltre si propone di eliminare le parole: "*sono consentite ... di seguito specificati*";
- g) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Si propone la modifica del primo comma dell'**art. 7.2** delle norme tecniche con eliminazione del riferimento "*agli usi e consuetudini*";
- h) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Successivamente all'approvazione del Piano di Assetto, del Regolamento e del Programma di promozione economica e sociale sarà redatto a cura dell'ente di gestione il **piano del pascolo**, nelle more dell'approvazione si procederà come previsto nelle N.T.A. per singole autorizzazioni temporanee a cura dell'Ente di gestione;
- i) Le osservazioni relative al **Regolamento**, a quanto in esso disciplinato (*utilizzo forestale*) e alla congruenza tra questo e le norme tecniche di attuazione non possono essere prese in considerazione nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano di Assetto, poiché si è interpretato che l'**art. 27** comma 6 della L. R. 29/97 stabilisca per il Regolamento e per il Piano di Assetto due distinti iter approvativi. Le osservazioni relative al Regolamento saranno inviate alla Regione Lazio unitamente a tutte le altre osservazioni pervenute;
- j) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Relativamente alla possibilità di aprire **nuove piste** a servizio delle attività agro-silvo-forestali si propone una modifica dell'**art. 9.4** che tale evenienza sia possibile solo in sede di variante o specifica esigenza espressa nei redigenti piano del pascolo e piano di assessamento forestale;

- k) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Le argomentazioni addotte a sostegno della richiesta di **variazione di destinazione** da zona "D" a zona "C", dell'area in località La Prece, non sembrano giustificare mutamenti di assetto dell'area interessata rispetto a quanto delineato nel Piano, ma è possibile chiarire l'intento programmatico che prevede, in accordo con i programmi del Comune di Tivoli, la realizzazione di servizi pubblici su un'area di proprietà dell'Amministrazione parzialmente inserita nel perimetro della Riserva Naturale;
- l) Le osservazioni relative al **Regolamento**, a quanto in esso disciplinato (*utilizzo forestale, pascolo, nuove strade*) e alla congruenza tra questo e le norme tecniche di attuazione non possono essere prese in considerazione nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano di Assetto, poiché si è interpretato che l'art. 27 comma 6 della L.R. 29/97 stabilisca per il Regolamento e per il Piano di Assetto due distinti iter approvativi. Le osservazioni relative al Regolamento saranno inviate alla Regione Lazio unitamente a tutte le altre osservazioni pervenute;
- m) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
L'inserimento dell'area di **Fonte Bologna** in zona D è già previsto dal Piano di Assetto e si propone di verificare, in occasione dell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale, l'ampiezza e la classificazione dell'area;
- n) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
L'inserimento in zona D) del **Circolo pastorale di Collepiano**, dei **ruderi** di Castellaccio del **Colle delle Travi**, della **cisterna** romana sul "sentiero natura" Don Nello Del Raso, e delle altre emergenze archeologiche individuate non si ritiene necessario in quanto in zona B gli interventi necessari per conservare adeguatamente tali manufatti sono ammessi. I manufatti ritenuti conformi agli indirizzi di Piano sono segnalati nella tavola degli interventi, redatta a seguito dell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale, come interventi puntuali di valorizzazione;
- o) Le aree edificate richiamate nelle osservazioni sono già inserite in zona D.
- p) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Eventuali servizi a supporto della Riserva Naturale potranno essere inseriti sia nelle zone D, come previsto dalle NTA, che nelle aree contigue.
- q) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Si propone la modifica dell'**art. 7.4** delle norme tecniche con eliminazione della derivazione della disciplina delle zone D dallo strumento urbanistico locale, inoltre si ribadisce che nelle aree omogenee (D) di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema della Riserva Naturale, più estesamente modificate da fenomeni di antropizzazione, nelle quali, sensi dell'art. 12 della L. 394/91 e dell'art. 26 della L.R. 29/97, sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, a tal fine è elaborato e approvato un programma pluriennale economico e sociale per la promozione di attività compatibili (artt. 14 e 25 della L. 394/91 e art. 30 della L. 29/97) in cui sono indicati interventi coordinati con quelli di Stato, Regioni enti locali interessati;
- r) Il sistema delle **aree contigue** proposto dall'Amministrazione Provinciale nel Piano di Assetto rappresenta la volontà di favorire il processo d'interazione tra le aree naturali protette attraverso un sistema che possa garantire la connettività dell'intero territorio. Secondo quanto disposto dall'art. 10 comma 1 della L.R. 29/97 "il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue all'area naturale protetta interessata, delimitandone i confini d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta medesima.". Pertanto, le osservazioni aventi ad oggetto le aree contigue saranno inviate dall'Amministrazione Provinciale alla Regione Lazio che potrà eventualmente considerarle ai fini della definitiva perimetrazione e regolamentazione delle aree contigue stesse.

- s) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Si propone quindi di modificare l'**art. 9.4** con eliminazione del riferimento all'Ente gestore e rinvio della possibilità di realizzare **nuove strade** ad una variante eventuale del Piano;
- t) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Si propone di modificare l'articolo art. 10 inserendo le parole: *"si potrà procedere a nuove captazioni nelle sole zone D ove permesso a seguito di verifica, al fine di conservare l'equilibrio idrogeologico esistente, e la conservazione delle captazioni esistenti nelle altre zone, se compatibili"*;
- u) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Non si rileva all'**art. 12** (*conversione da alto fusto a ceduo*) delle norme tecniche il riferimento richiamato;
- v) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Il Comitato Consultivo è stato individuato con Delibera di Consiglio Provinciale del. 27.07.2006 n. 147 e trattasi di strumento previsto per la consultazione e la compartecipazione alle scelte di pianificazione e programmazione; in occasione dell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali, già concordato con l'Amministrazione Regionale, viene eliminato il riferimento a tale strumento;
- w) Le osservazioni relative al **Regolamento**, a quanto in esso disciplinato (*utilizzo forestale*) e alla congruenza tra questo e le norme tecniche di attuazione non possono essere prese in considerazione nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano di Assetto, poiché si è interpretato che l'art. 27 comma 6 della L.R. 29/97 stabilisca per il Regolamento e per il Piano di Assetto due distinti iter approvativi. Le osservazioni relative al Regolamento saranno inviate alla Regione Lazio unitamente a tutte le altre osservazioni pervenute
- x) L'osservazione sembra avere carattere generico tanto da non premettere di esprimere parere;
- y) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Si propone la modifica dell'**art. 7.1** relativamente alle attività consentite in zona A con la eliminazione delle parole: *"... tranne diversa indicazione dell'Ente gestore"*;
- z) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Oltre a quanto già riferito al punto r) riguardo i riferimenti normativi relativi alla zona D viene eliminato nelle norme ogni riferimento alla dipendenza del Piano di Assetto dalle norme di PRG comunale, affermando invece il contrario;
- aa) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
L'osservazione è generica ma si ritiene si riferisca all'art. 23 delle norme tecniche pertanto si propone di sostituire il testo dell'articolo 23 delle N.T.A. del Piano di Assetto della Riserva naturale di Monte Catillo con una norma di totale rimando alle "misure di salvaguardia" imposte ai sensi dell'articolo 9 della L.r. n. 24/1998 e dall'articolo 8 della Legge regionale n. 29/97.
- bb) Relativamente alla richiesta di estensione delle **aree contigue** per collegare il sistema ai Parco dei Monti Lucretili si deve tenere conto che il sistema delle aree contigue proposto dall'Amministrazione Provinciale nel Piano di Assetto rappresenta la volontà di favorire il processo d'interazione tra le aree naturali protette attraverso un sistema che possa garantire la connettività dell'intero territorio. Secondo quanto disposto dall'art. 10 comma 1 della L.R. 29/97 "il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue all'area naturale protetta interessata, delimitandone i confini d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta medesima." Pertanto, le osservazioni aventi ad oggetto le aree contigue saranno inviate dall'Amministrazione Provinciale alla Regione Lazio che potrà eventualmente considerarle ai fini della definitiva perimetrazione e regolamentazione delle aree contigue stesse.

10. Osservazione di COMUNE DI TIVOLI

Prot. Provincia di Roma 24061 del 23/02/2007 - raccomandata pervenuta in data 26/02/07

Nessun puntuale riferimento catastale

- a) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
L'art. 30 della L. R. 29/97 dispone per il programma pluriennale di promozione economica e sociale un iter approvativo indipendente da quello relativo al Piano di Assetto, la redazione del Programma è di competenza dell'Ente di gestione e per quanto riguarda i criteri generali non si prevede che siano esplicitati in sede di redazione Piano di Assetto.
- b) Le osservazioni relative al **Regolamento**, a quanto in esso disciplinato e alla congruenza tra questo e le norme tecniche di attuazione non possono essere prese in considerazione nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano di Assetto, poiché si è interpretato che l'art. 27 comma 6 della L.R. 29/97 stabilisca per il Regolamento e per il Piano di Assetto due distinti iter approvativi. Le osservazioni relative al Regolamento saranno inviate alla Regione Lazio unitamente a tutte le altre osservazioni pervenute;
- c) Il sistema delle **aree contigue** proposto dall'Amministrazione Provinciale nel Piano di Assetto rappresenta la volontà di favorire il processo d'interazione tra le aree naturali protette attraverso un sistema che possa garantire la connettività dell'intero territorio. Secondo quanto disposto dall'art. 10 comma 1 della L.R. 29/97 "il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue all'area naturale protetta interessata, delimitandone i confini d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta medesima.". Pertanto, le osservazioni aventi ad oggetto le aree contigue saranno inviate dall'Amministrazione Provinciale alla Regione Lazio che potrà eventualmente considerarle ai fini della definitiva perimetrazione e regolamentazione delle aree contigue stesse.
- d) Si rinvia a quanto indicato del precedente punto b);
- e) Il chiarimento relativo al sistema della **viabilità** interna della Riserva, individuato negli elaborati grafici del Piano adottato, è compreso nell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale;
- f) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Si è ritenuto di modulare gli interventi prevedibili nell'area della Riserva naturale e offrire la possibilità di eseguire opere di ristrutturazione edilizia solo nelle zone D e progressivamente ridurre la possibilità di intervenire fino ad escluderla in zona A tenendo conto che le finalità della riserva sono di tutela e non di sviluppo urbano;
- g) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
La documentazione relativa ai gravami di uso civico non erano compresi nel quadro conoscitivo a cui si è fatto riferimento per la redazione del Piano di Assetto. Tale ricerca è stata elaborata a cura del Comune di Tivoli successivamente all'adozione. Sarà cura dell'Ente di gestione richiedere la documentazione in oggetto e integrare il quadro conoscitivo.
- h) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Nelle **aree omogenee D** di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema della Riserva Naturale, più estesamente modificate da fenomeni di antropizzazione, nelle quali, sensi dell'art. 12 della L. 394/91 e dell'art. 26 della L.R. 29/97, sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, a tal fine è elaborato e approvato un piano pluriennale economico e sociale per la promozione di attività compatibili (artt. 14 e 25 della L. 394/91 e art. 30 della L. 29/97) in cui sono indicati interventi coordinati con quelli di Stato, Regioni enti locali interessati;

- i) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Per la motivazione si rinvia a quanto indicato dal precedente punto h);
- j) L'individuazione delle aree dove si propone la realizzazione di **parking** da destinare ai visitatori è compresa nell'attività di adeguamento del Piano alle Linee guida regionali già concordato con l'Amministrazione Regionale;
- k) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Si propone la modifica dell'art. 9.4 con indicazione degli interventi ammessi.
- l) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
La disciplina delle zone D non è dettata dallo strumento urbanistico locale ma disposta dal Piano di Assetto che può recepire le norme del Piano Regolatore comunale qualora compatibili con gli indirizzi del Piano di Assetto. Si propone di modificare l'art. 13.
- m) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Per la motivazione si rinvia a quanto indicato dal precedente punto h);
- n) Si propone di **accogliere l'osservazione**.
Si propone pertanto di sostituire il testo dell'articolo 23 delle N.T.A. del Piano di Assetto della Riserva naturale di Monte Catillo con una norma di totale rimando alle "misure di salvaguardia" imposte ai sensi dell'articolo 9 della L.r. n. 24/1998 e dall'articolo 8 della Legge regionale n. 29/97.

11. Osservazione di COMITATO di ZONA "REALI"

Prot. Provincia di Roma 24068 del 23/02/2007 - raccomandata pervenuta in data 26/02/07
Nessun puntuale riferimento catastale

- a) Si propone di **non accogliere l'osservazione**.
Si conferma la **perimetrazione** adottata tenendo conto che la maggior parte delle aree in questione non risultano ancora edificate e che il piano di assetto della riserva naturale prevede l'istituzione delle aree omogenee D, di promozione economica e sociale, facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate da fenomeni di antropizzazione, nelle quali, sensi dell'art. 12 della L. 394/91 e dell'art. 26 della L.R. 29/97, sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. A tal fine è elaborato e approvato un piano pluriennale economico e sociale per la promozione di attività compatibili (artt. 14 e 25 della L. 394/91 e art. 30 della L. 29/97) in cui sono indicati interventi coordinati con quelli di Stato, Regioni enti locali interessati. Tale mancata esclusione rappresenta la volontà dei redattori del Piano di istituire un rapporto dialettico positivo e costituire la Riserva come ambito ecologico in rapporto con il territorio, fortemente antropizzato, circostante.

12. Osservazione di FONDAZIONE VILLAGGIO DON BOSCO

Prot. Provincia di Roma 24071 del 23/02/2007 - raccomandata pervenuta in data 26/02/07
Area di cui alle particelle catastali 36-37-38-39-126-40-19-100-17-15-96-14-42, Foglio 58

- a) Si propone di **accogliere parzialmente l'osservazione**.
Pur riconoscendo l'alto valore sociale dell'attività della Fondazione l'ampliamento proposto della zona D su aree oggi destinate dal progetto a zona B e C, sulla cima del Colle Vescovo risulta del tutto improprio in quanto qualsiasi attività che si svolgesse nell'area, ad integrazione di quanto già avviene oggi, richiederebbe un carico di infrastrutture (servizi, fognature, viabilità carrabile, parking, ecc.) ritenuto eccessivo per la Riserva Naturale. In ogni modo si ritiene di proporre, sensibili all'importanza della Fondazione per la comunità, la classificazione in zona D per il percorso di accesso alla sede della

Fondazione, esistente e carrabile, e il percorso di collegamento, esistente, tra il complesso della sede della Fondazione e l'area dell'uliveto più a monte, per poter programmare un'adeguata infrastrutturazione della sede stessa e delle aree contigue a servizio di questa;

13. Osservazione di L'ULIVETO S.p.A.

Prot. Provincia di Roma 24077 del 23/02/2007 - raccomandata pervenuta in data 26/02/07
Area di cui alla particella catastale 5, Foglio 43

a) Si propone di **non accogliere l'osservazione.**

L'area prospiciente l'attuale struttura ricettiva, già classificata in zona D nel Piano, notevolmente alterata, si ritiene adeguata alle esigenze dell'attività in oggetto visto che si trova in un'area profondamente incuneata nella Riserva Naturale; sul rudere, indicato nell'osservazione e ricadente in zona B, sarà possibile eseguire le attività previste nelle norme tecniche di attuazione;

14. Osservazione di COMITATO di ZONA "REALI"

Prot. Provincia di Roma 29574 del 23/02/2007 - pervenuta in data 08/03/07
Pervenuta oltre i termini di legge.

Medesima documentazione relativa a osservazione n. 11: per parere vedere osservazione n. 11 di questo elenco.

15. Raccolta osservazioni trasmesse dal Comune di Tivoli

Prot. Provincia di Roma 47357 pervenuta in data 18/04/07

Contiene medesima documentazione relativa a:

- osservazione n. 2: per parere vedere osservazione n. 2 di questo elenco;
- osservazione n. 4: per parere vedere osservazione n. 4 di questo elenco;
- osservazione n. 5: per parere vedere osservazione n. 5 di questo elenco;
- osservazione n. 11: per parere vedere osservazione n. 11 di questo elenco.



**PROVINCIA
DI ROMA**

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura



**REGIONE
LAZIO**



**COMUNE DI
TIVOLI**

PIANO di ASSETTO

Riserva Naturale MONTE CATILLO

definitivamente adottato con D.C.P. n. 50 del 19.11.2010 di accoglimento delle osservazioni

Provincia di Roma
Presidente On. Nicola Zingaretti

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura
Assessore On. Aurelio Lo Fazio

Dipartimento V – Risorse Agricole e Ambientali
Direttore Dr. Vincenzo Carrino

Dirigente Servizio 1 Ambiente
(aree protette – parchi regionali)
Dott. Arch. Rosanna Cazzella

Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Rosanna Cazzella

Progettista
Dott. Arch. Paolo Napoleoni



Collaboratori alla Progettazione

Sig. Lanfranco Marchetti
Sig. Maurizio Menichelli
Sig. Mario Vecchio
Dott. Maria Vinci
Dott. Vincenzo Buonfiglio
Dott. Corrado Battisti

Ufficio di supporto al RUP
F.S.A. Giorgio Colantoni
Per. Ed. Giovanni Buccomino



VICE-RETTORATO
(Tedeschi)

**Parere alle
Osservazioni
Integrative**

Scala:

Data: luglio 2009

Agg.:



PROVINCIA DI ROMA

(Dipartimento V - Servizio 1 "Ambiente")

Osservazioni Integrative al Piano di Assetto della Riserva Naturale "MONTE CATILLO"

Elenco, descrizione e relativo parere

Osservazione numero	16
Protocollo e data	Prot. Provincia di Roma 0070815 del 20/05/09
Soggetto proponente	Osservazione del Comune di Tivoli
Riferimenti catastali	Area di cui alle particelle catastali 1,2,3,4,5,6,7,8,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,81,82,83,89 Foglio 17 e particelle catastali 3,5,6,7,159 del Foglio 31.
Sintetico Contenuto	Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tivoli n. 22 del 18/05/2009, veniva formulata e approvata la seguente osservazione al Piano di Assetto della Riserva Naturale di Monte Catillo, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 126 del 20/04/2006: "Si chiede di escludere dal perimetro della Riserva le aree individuate negli elaborati grafici allegati Tav. 01 e Tav. 02 con tratteggio diagonale di colore marrone, compensando tale esclusione con l'inserimento nel perimetro della Riserva delle aree individuate nei medesimi elaborati con quadrettato diagonale di colore arancio";
Parere	Si propone l'accoglimento dell'osservazione Viste le motivazioni adottate dal Comune a supporto delle proprie osservazioni e degli elaborati approvati con la D.C.C. n. 22 del 18/05/2009 è considerato positivamente l'inserimento, all'interno dei confini della Riserva di aree situate entro l'area contigua già definita, che si propongono come corridoio naturalistico di connessione che favorisca la continuità con il sistema ambientale strutturato dal Fiume Aniene, ancorché diversamente caratterizzato rispetto a Monte Catillo. E' considerata positivamente l'inclusione, nell'area tutelata, di elementi naturalistici costituiti da aree boscate, cespuglieti e vegetazione arbustiva, in coerenza con gli indirizzi del P.T.P.G. adottato con D.C.P. n. 232 dell'11/02/2008 e del P.T.P.R. adottato con D.G.R. n.556 del 25/07/07, come modificato ed integrato della D.G.R. 1025 del 21/12/2007. Si accoglie altresì l'osservazione nelle parti in cui propone l'esclusione dal perimetro dell'area protetta di aree già edificate o lottizzate e indicate come paesaggio degli insediamenti in evoluzione nel P.T.P.R. adottato.

Si da atto che l'accoglimento dell'osservazione n.16 del Comune di Tivoli comporta la modifica della perimetrazione della Riserva e, di fatto, il parziale accoglimento di altre osservazioni già controdedotte.



DIPARTIMENTO V - SERVIZIO 1
Ambiente (aree protette - parchi regionali)
Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma

Relazione naturalistica

Riserva naturale Monte Catillo

In merito a quanto indicato nelle osservazioni al Piano di assetto si evidenzia, per quanto attiene alle competenze naturalistiche, quanto segue.

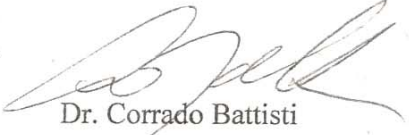
La Riserva naturale Monte Catillo è un'area protetta di grande interesse naturalistico perché caratterizzata da aspetti floristico-vegetazionali e faunistici di transizione tra il settore appenninico e la Campagna romana (si rimanda alle relazioni tecniche l'approfondimento degli aspetti naturalistici).

La proposta di modifica del perimetro avanzata nelle osservazioni al Piano è inserita in una logica di scorporo delle aree compromesse da uno sviluppo urbanistico progressivo a partire dagli ultimi 10 anni (in loc. I Reali). Una proposta di compensazione è stata promossa dal Comune di Tivoli che prevede la definizione di un settore territoriale lungo un impluvio così da connettere l'area al fiume Aniene.

L'area progressivamente urbanizzata è caratterizzata da versanti calcarei sui quali si attestava una vegetazione in parte sinantropica e ruderale in parte di elevato interesse ecologico, biogeografico e conservazionistico (cfr. relazione floristico-vegetazionale al Piano e cartografie allegate). Fermo restando gli aspetti legati alla normativa in materia di aree protette, non oggetto di questa relazione, si ritiene di dover evidenziare alcuni aspetti legati alle scelte effettuate sul cambio di perimetrazione dell'area protetta.

L'area di Monte Catillo ha una sua caratterizzazione in quanto appendice geologica e geomorfologica e, conseguentemente, paesistica, vegetazionale, faunistica ed ecologica in senso lato del sistema (appenninico) dei monti Lucretili. Sul piano ecologico se si vuole perseguire una strategia di connettività tra sistemi ecologici la strategia più sensata dovrebbe essere quella di unire le due aree protette attraverso una fascia collocata a cavallo tra i comuni di Tivoli e S. Polo dei Cavalieri (in questo caso la connettività funzionale è stata provata per numerose specie animali, tra le quali il Lupo, *Canis lupus*; cfr. il recente Atlante dei mammiferi della Provincia di Roma).

L'ipotesi portata nelle osservazioni (ampliamento in direzione dell'Aniene) vale di per sé stessa come un ampliamento di superficie territoriale fine a stessa, senza nessuna implicazione sul mantenimento di connettività per specie di interesse (tra l'altro tale area unirebbe sistemi ecologicamente, geologicamente e geomorfologicamente ben differenti, l'uno carsico, l'altro prettamente fluviale). In sostanza, non esistono elementi di supporto che sottolineino un interesse per l'area tra Monte Catillo e l'Aniene che non siano gli stessi di qualsiasi altro ambito periferico alla Riserva. Inoltre, in termini ecologici la compensazione tra il settore individuato e l'area stralciata non appare equilibrata. Il settore sottoposto ad urbanizzazione (I Reali) ha subito una compromissione in quantità e qualità tali da richiedere come compensazione un'area (meglio se delle stesse caratteristiche: calcaree e di versante) di estensione ben superiore a quella individuata dal fosso che collega la Riserva all'Aniene, che ospita popolamenti animali e vegetali ben inferiori in termini di valore ecologico e conservazionistico rispetto a quelli perduti con l'urbanizzazione de I Reali.


Dr. Corrado Battisti
Naturalista
Dip. V Servizio Ambiente
Provincia di Roma

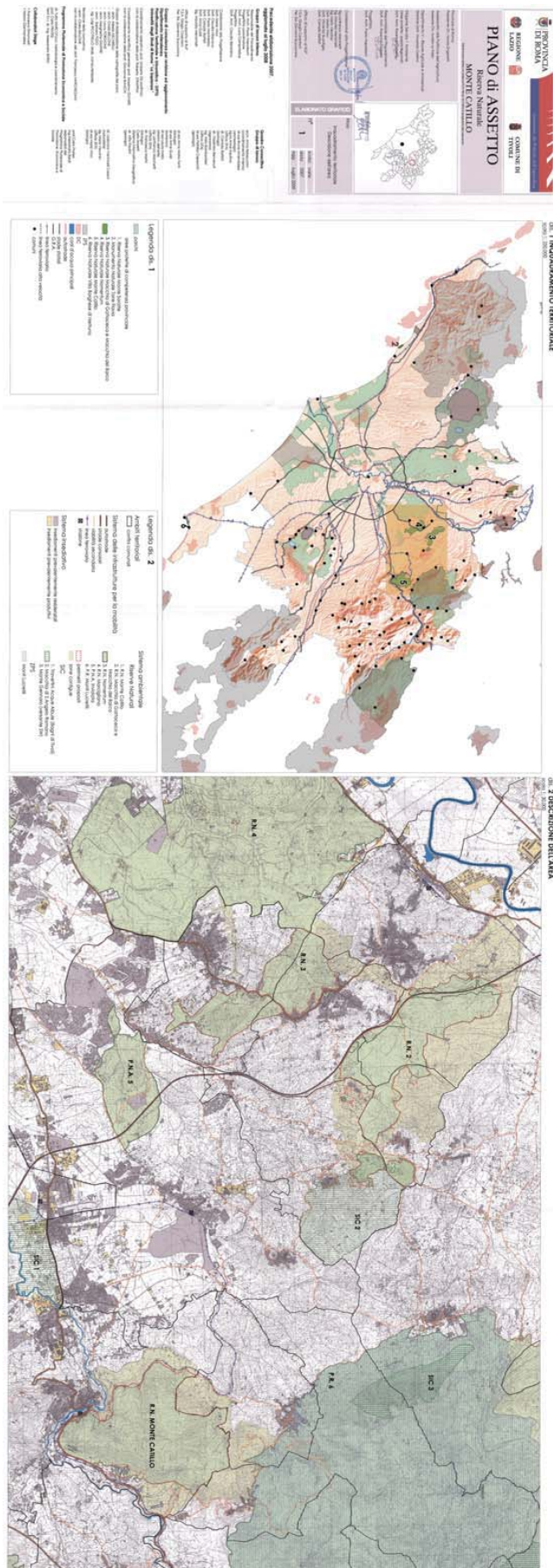


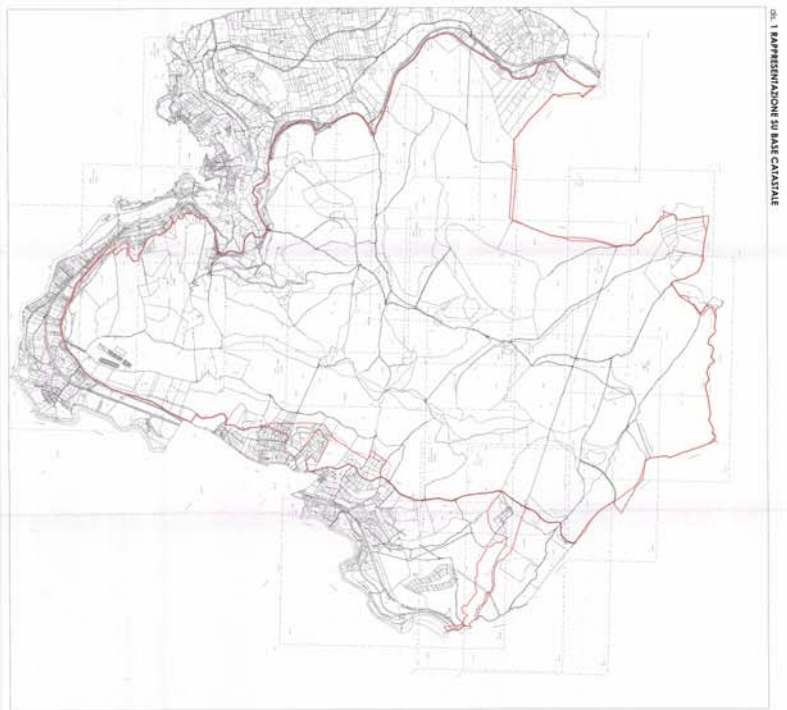
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
di COMPONE DI N° 1 FOGLIO
18.02.2011

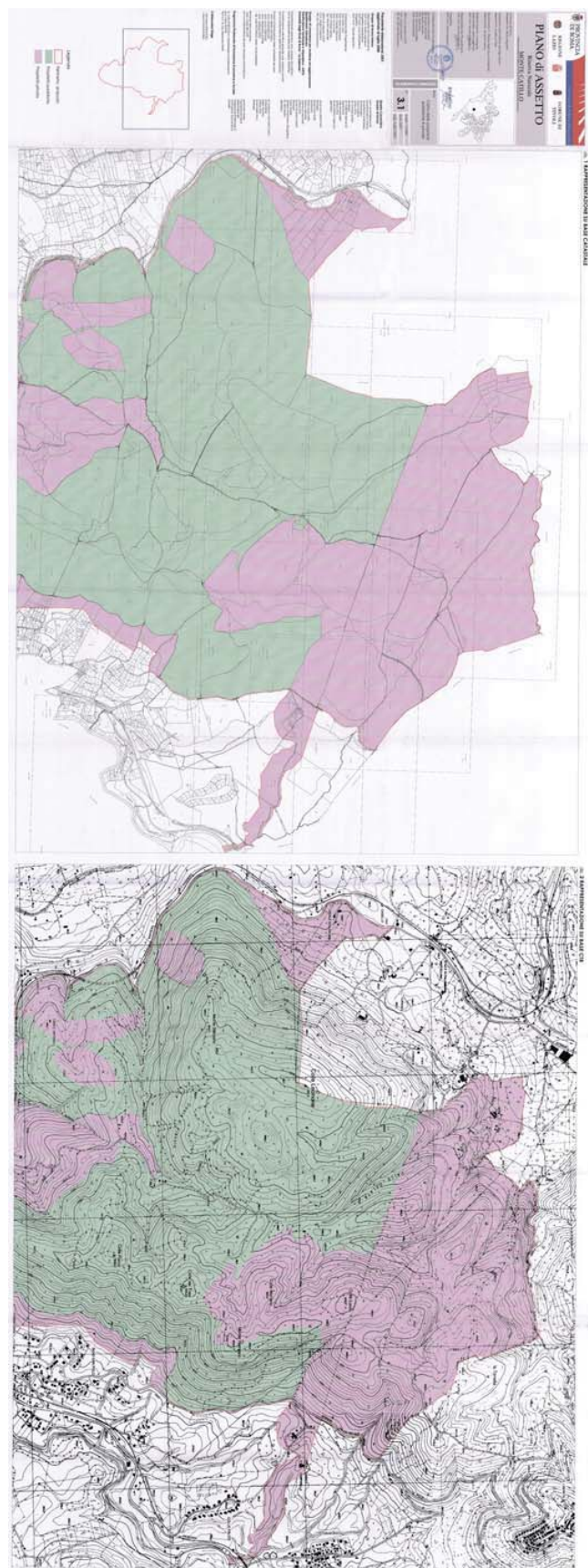
Il Dirigente
dott. arch. Massimo Cazzoli

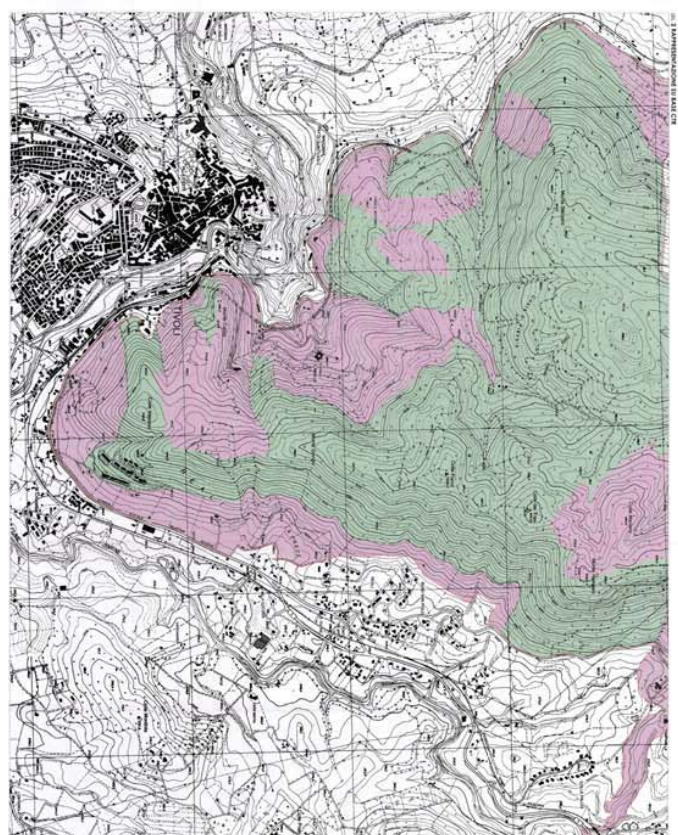


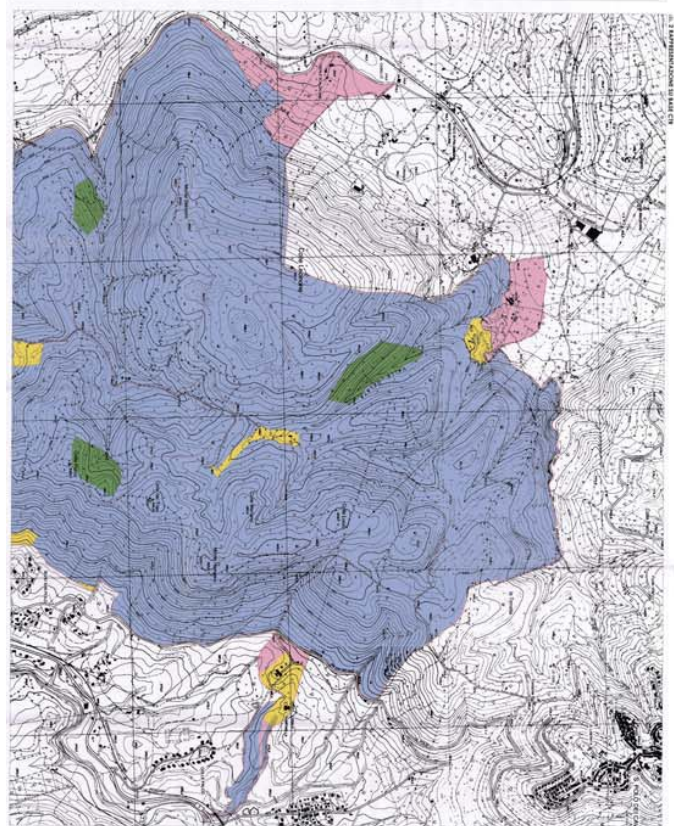
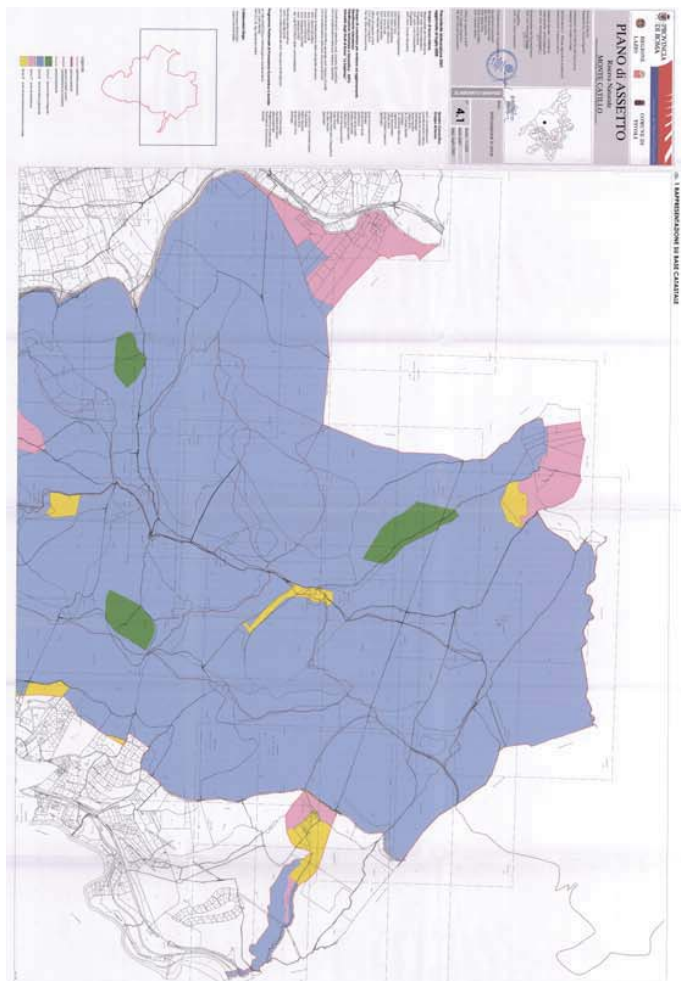
6.7.09

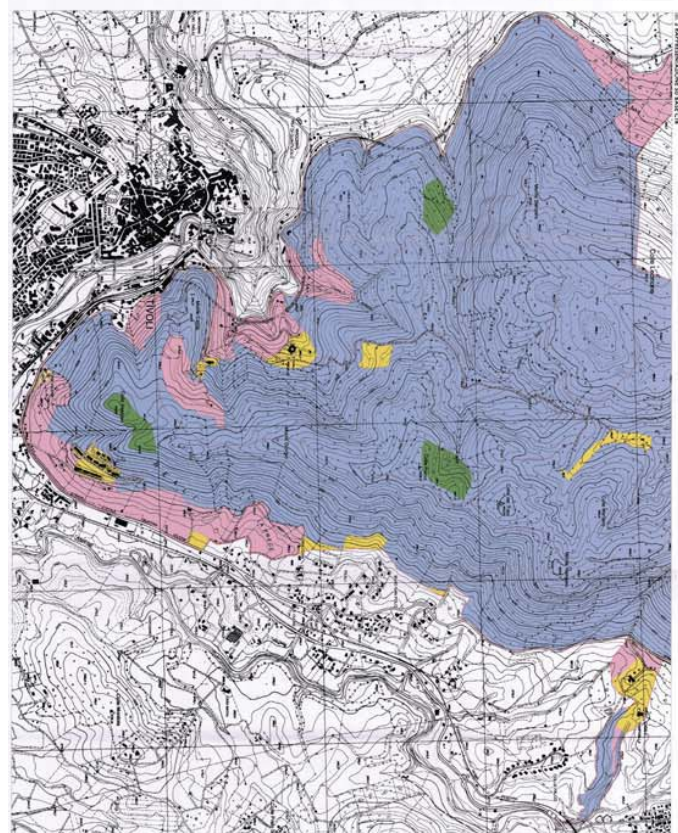
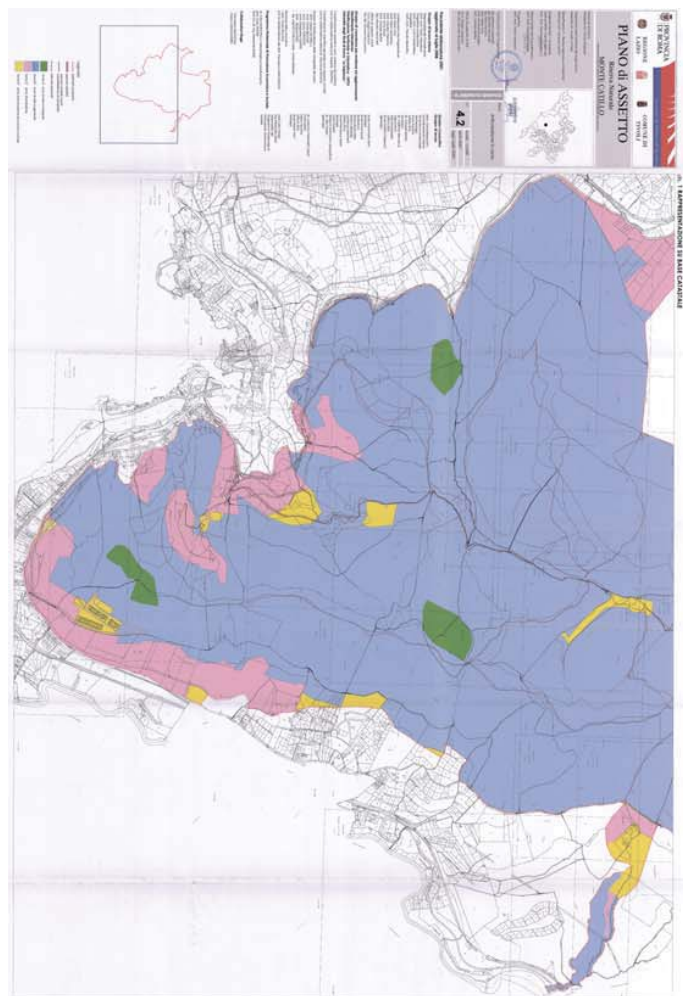




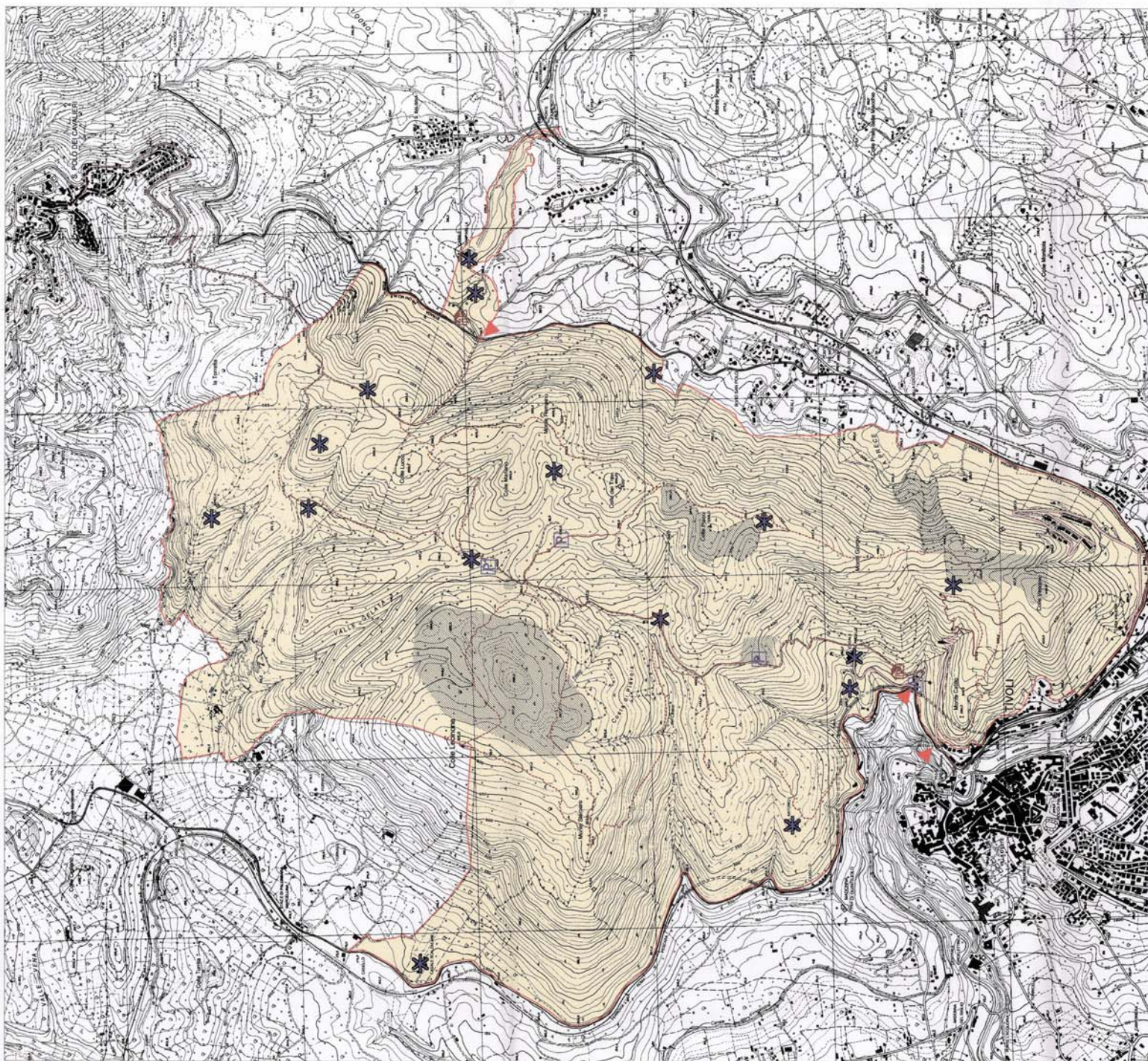








dis. 1 RAPPRESENTAZIONE SU BASE CTR



PROVINCIA DI ROMA
Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura
Assessore On. Andrea Lo Iacono

REGIONE LAZIO

COMUNE DI TIVOLI

PIANO di ASSETTO
Riserva Naturale
MONTE CATILLO

Provincia di Roma
Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura
Assessore On. Andrea Lo Iacono
Dipartimento V - Risorse Agricole e Ambientali
Direttore Dott. Vincenzo Carro
Dipartimento Servizi I - Assistenza
(comunicazione, comunicazione)
Dott. Arch. Francesco Capaldi
Responsabile del Progettamento
Dott. Arch. Francesco Capaldi
Progettista
Dott. Arch. Paolo Mazzoni

LABORATORIO GRAFICO

Collaboratori alla Progettazione:
Sig. Lorenzo Marchetti
Sig. Maurizio Marchetti
Dott. Maria Vici
Dott. Vincenzo Carro
Dott. Camillo Barili

Titolo
Sistema dell'accessibilità
e dei percorsi

Scala: 1:10.000
data: 2007
nr° 6
data: 2007
data: 2009

Precedente elaborazione 2007.

Gruppo di lavoro interno

Responsabile del Progettamento
Dott. Arch. Francesco Capaldi
Progettista coordinatore
Dott. Arch. Luca Compagnone
Dott. Arch. Claudio Iavarone

Collaboratori alla Progettazione:
Dott. Paolo Marchetti
Dott. Claudio Marchetti
Dott. Camillo Barili
Sig. Maurizio Marchetti
Ufficio di supporto al RUP
F.A. Giorgio Caporali
Per. Ed. Giovanni Buccomino

Gruppo di consulenza per revisione ed aggiornamento

Progettazione Integrata e Urbanistica - DPTU
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Coordinamento operativo: prof. Umberto DI MARTINO
Con la collaborazione della prof. Roberta DI MARTINO

Coordinamento scientifico generale: prof. Massimo OLIVERI
Con la collaborazione della prof. Giovanna BILCH

Gruppo di lavoro della cartografia del piano:
- arch. Anna ACCIARI
- arch. Chiara BELLORE
- arch. Margherita GILFONE
- arch. Barbara INDO
- sig. Luigi RICCIOLLO (foto, computerizazioni)

Revisione della cartografia:
- arch. Chiara BELLORE
con la collaborazione della dott. Francesca MARCHEGIANI

Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale

gestito da: COOP. NATI - metodologia e coordinamento
Temi S.L. di. Ing. Alessandro BARDI

Collaboratori Stage

- Francesco DI DONCELLO
- Marco GIANNINZIO

Legenda

- perimetro della Riserva Naturale
- accessi
- parcheggi
- percorsi e servizi caratteristici di interesse ambientale, storico, archeologico
- percorsi ciclabili
- percorsi ciclo-pedonali
- viabilità principale
- punto informativo, WC, sede temporanea della riserva
- aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico
- manufatto di interesse



REGIONE
LAZIO

IL VICE PREFETTO
TEDESCO

Allegato 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Riserva Naturale Monte Catillo

Deliberazione del Commissario *ad acta*



Allegato 2 - Modifiche ed integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione**Art. 7.1 - Zona A**

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono necessariamente essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

1 - eliminare il comma 5 dalle parole "l'accesso è prevalentemente interdetto" fino alle parole "abbandonare il percorso";

2 - dopo l'ultimo comma inserire il seguente: "All'interno della zona A è vietato l'esercizio di ogni attività agro-silvo-pastorale, fatta eccezione per gli interventi, preventivamente assentiti dall'Ente di Gestione, aventi finalità di ricerca e studio nonché di salvaguardia della pubblica incolumità e la prevenzione e recupero di fenomeni di dissesto e/o degrado".

Art. 7.2 - Zona B

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi e lo sviluppo delle attività ricomprese nella zona B devono essere necessariamente compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, oltreché dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. e, pertanto:

1 - dopo il comma 2 inserire il 2 bis: "L'azione di tutela assume carattere rilevante nelle aree coperte da vegetazione naturale o da quelle di valore storico-paesistico, prevedendo, laddove necessario, le attività di mantenimento e recupero ambientale autorizzate o promosse dall'Ente di Gestione. Per quanto riguarda i coltivi abbandonati, all'interno di questi ultimi, sono soggette a tutela le aree a ricolonizzazione con vegetazione spontanea autoctona secondo la vigente normativa forestale";

2 - al comma 5 sostituire il terzo punto dalle parole "le attività agro-silvo-pastorali" fino alle parole "per alimentazione degli animali" con il seguente: "Le attività silvo-pastorali eseguite in attuazione a piani di gestione ed assestamento forestale o comunque denominati e a piani di assestamento e utilizzo dei pascoli. In assenza dei suddetti strumenti, obbligatori per le proprietà pubbliche, le attività di gestione dei boschi e dei pascoli dovranno essere disciplinate ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7. È vietata ogni trasformazione delle aree classificate bosco o aree assimilate ad altra forma d'uso. Nelle formazioni boschive in corso di abbandono colturale, aventi oltrepassato le soglie di invecchiamento di cui all'art. 41 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, dovranno essere assecondate le dinamiche evolutive promuovendo la conversione della forma di governo in direzione di strutture di maggiore complessità (alto fusto). Il ripristino dei cedui invecchiati è consentito esclusivamente nei casi disciplinati dall'art. 38 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. e artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7";

3 - eliminare il comma 8 dalle parole "Eventuali nuove opere" fino alle parole "impatto ambientale";

4 - al comma 9 dopo le parole "interventi di adeguamento igienico-sanitario e strutturali del patrimonio edilizio" inserire la parola "legittimamente";

5 - dopo l'ultimo comma inserire il seguente: "L'Ente di Gestione promuove l'adozione dei metodi di

agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche".

Art. 7.3 - Zona C

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi e lo sviluppo delle attività ricomprese nella zona C devono essere necessariamente compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. nonché dalla normativa di settore vigente e, pertanto:

1 - al comma 7 dopo le parole "necessari per l'uso previsto." inserire le parole ", nel rispetto della normativa attualmente vigente.";

2 - eliminare il comma 8 dalle parole "Per l'esecuzione degli interventi sopraindicati" alle parole "di specie arborate autoctone", e sostituire con il seguente: "Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive. Gli interventi di consolidamento di scarpate e versanti acclivi dovranno essere effettuati tramite tecniche di ingegneria naturalistica";

3 - dopo il comma 8 inserire il comma 9: "All'interno della zona C sono consentiti gli interventi strutturali previsti dai Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.), secondo quanto disciplinato ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii. e dall'art. 57 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii.";

4 - dopo il comma 9 inserire il comma 10: "Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999. È consentita la raccolta dei prodotti naturali secondo le norme vigenti nella Regione Lazio e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Riserva. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica mediante specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e mediante specifiche attività, per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche";

5 - dopo il comma 10 inserire il comma 11: "Le attività silvo-pastorali, per quanto riguarda gli ambiti tutelati dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii., dovranno essere disciplinate in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7".

Art. 7.4 - Zona D

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi specifici per la zona D sono realizzati nel Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, nel rispetto delle finalità dell'area naturale protetta e della disciplina prevista all'interno del Piano e del Regolamento e, pertanto:

1 - eliminare il comma 4 dalle parole "Tutte le attività previste" fino alle parole "degli interventi previsti.";

2 - eliminare il comma 6 dalle parole "Sono consentiti:" fino alle parole "aree antropizzate", e sostituire con il seguente: "Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria

e sagoma. Sono altresì consentiti ampliamenti del patrimonio edilizio legittimamente esistente, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente”;

3 - eliminare il comma 7 dalle parole “La possibilità edificatoria” fino alle parole “finalità del Parco.”;

4 - eliminare il comma 8 dalle parole “Sono fatti salvi” fino alle parole “delle presenti norme.”;

5 - dopo il comma 10 inserire il comma 11: “Le attività silvo-pastorali nonché ogni altra attività a carico di ambiti tutelati dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. sono disciplinate ai sensi del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7”.

Art. 7.5 - Attività consentite e senza preventivo nulla osta

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto l'ammissibilità di attività senza rilascio di nulla osta non è prevista dalla normativa vigente in materia e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole “Per le zone” fino alle parole “nulla osta”.

Art. 7.6 - Ambiti di intervento

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli ambiti di intervento previsti risultano generici e non specificatamente localizzati e normati in specifiche destinazioni d'uso e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole “Il Piano di Assetto” fino alle parole “aree di parcheggio, ecc.”.

Art. 9.2 - Gli accessi alla Riserva Naturale

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto la genericità dell'articolo non permette di definire la destinazione d'uso delle aree adibite a parcheggi e, quindi, di normarle in maniera specifica e, pertanto:

I - dopo l'ultimo comma inserire il seguente: “Nella zona D è consentita la realizzazione di parcheggi a raso, previa valutazione dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali opere dovranno essere realizzate in materiali che consentano l'impermeabilità e con le soluzioni tecniche idonee per evitare lo sversamento di olii nel terreno. Le schermature verdi circostanti il parcheggio devono essere realizzate utilizzando le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione. Le attrezzature devono essere realizzate con materiali antinfortunistici ed eco-compatibili. È altresì consentita l'installazione di tabelloni, bacheche informative e giochi finalizzati all'educazione ambientale. Le aree potranno essere recintate con staccionate in legno e segnalate con cartelli. Gli arredi e le strutture permanenti in legno devono essere realizzati con legname proveniente da foreste gestite secondo standard sostenibili, ovvero deve essere materiale munito di certificazione F.S.C. (*Forestry Stewardship Council*) oppure P.E.F.C. (*Pan European Forest Certification*). Gli interventi, oltre alla stretta osservanza della normativa specifica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, devono favorire, con soluzioni avanzate, la massima fruibilità da parte dei diversamente abili e prevedere, se vi sono le condizioni, percorsi appositamente a loro dedicati. Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare l'impatto visivo e paesaggistico”.

Art. 9.4 - Sistema della viabilità

Si ritiene opportuno procedere a modifica, al fine di definire gli interventi consentiti nel sistema sentieristico e, pertanto:

I - dopo l'ultimo comma inserire il seguente: “Per il sistema sentieristico e viario esistente (percorsi carrabili

e pedonali/ciclabili) sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento dei tracciati viari e dei percorsi pedonali e/o ciclabili esistenti, in relazione alle diverse caratteristiche paesaggistiche e culturali dell'area in oggetto. Deve essere prevista la realizzazione sia di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, sia di opere volte a mitigare l'impatto ambientale anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili. All'inizio dei tracciati o dove necessario devono essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste. Tali opere devono comunque garantire la tutela dei valori naturalistici ed essere realizzate adottando tutte le misure atte a ridurre gli impatti ambientali, luminosi, visivi e acustici in fase di intervento. Gli adeguamenti relativi alla viabilità ciclabile devono essere volti, oltre che al rispetto delle disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche ad incentivare la fruizione della Riserva Naturale da parte dei diversamente abili. Nei tratti di strada a traffico libero o regolamentato potranno essere eseguiti lavori di sistemazione del fondo, con l'utilizzo di pavimentazioni in terra stabilizzata o leganti di colore naturale e con esclusione di sostanze bituminose, mentre sarà consentito il ripristino e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti. Tutta la rete della viabilità interna, le strade alzaie e i sentieri esistenti potranno essere utilizzati per la visita della Riserva Naturale e per realizzare circuiti escursionistici pedonali e percorsi segnalati o attrezzati, in modo da garantire la continuità di fruizione nell'area naturale protetta. Potranno essere realizzate le opere necessarie alla percorribilità dei sentieri, quali ripulitura da rami e vegetazione, tabellazione, segnalazione con vernici, ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali naturali per il superamento di pendenze, buche, fossi, piccoli attraversamenti in legno per corsi d'acqua e, nel caso di tracciati destinati a percorsi ciclabili o a sentieri per disabili, potranno essere realizzate pavimentazioni in leganti e terra stabilizzata ottenuta mescolando ai componenti ordinari un quantitativo di terreno naturale locale sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatta all'ambiente. Si fa divieto di realizzare nuovi tracciati, ad eccezione di comprovati motivi di pubblica sicurezza e/o incolumità. Non potranno essere apportate modifiche ai tracciati esistenti, alle larghezze, sezioni e profili, né tagli di vegetazione oltre quelli indispensabili alla ripulitura e ripristino del tracciato originario. L'affluenza e la percorribilità dei tracciati viari relativi ai percorsi di crinale, di impluvio e di fondovalle, caratterizzanti attraversamenti di grande valore naturalistico e paesaggistico, sono regolate dall'Ente di Gestione previ accordi con il Comune competente per territorio. L'Ente di Gestione può attivare forme di regolamentazione della viabilità carrabile e potrà rilasciare apposite autorizzazioni in deroga alle eventuali restrizioni. Tali opere sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione".

Art. 10 - Disposizioni relative alle acque e ai sistemi idrologici

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono necessariamente essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. nonché con la normativa di settore vigente e, pertanto:

- 1- Sostituire la rubrica con: ***"Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d'acqua"***.
- 2- Sostituire il testo dell'articolo, dalle parole "Le acque" fino alle parole "demaniale di concessione" con il

seguente:

“Il riconoscimento, la concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e sotterranee sono disciplinate dall'art. 164 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Per tutti i corsi d'acqua soggetti a vincolo è fatto divieto di procedere all'intubazione. È fatto divieto di procedere all'intubazione di corsi d'acqua vincolati ma di rilevanza secondaria, salvo che per tratti inferiori a 20 m; tale intervento non è ripetibile a distanze inferiori a 300 mt. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di approvazione del presente Piano. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e dei corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare, sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:

- chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;
- qualsiasi attività estrattiva;
- sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti (muri di sostegno, briglie, traverse);
- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali;
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.

Sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti.

Le opere di bonifica, indispensabili alla funzionalità idraulica, sono soggette a nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione.

Sono consentiti pertanto interventi di rimozione dei rifiuti solidi da alveo e rive con conferimento a discarica, interventi di risagomatura degli argini, ove indispensabili, realizzati con metodi di ingegneria naturalistica, interventi di ripristino ambientale finalizzati alla ricostituzione della vegetazione umida e dei punti di collegamento verdi.

Nel caso in cui, per eventi calamitosi eccezionali o per la presenza di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso, al momento dell'inizio delle opere, all'Ente di Gestione ed a presentare successivamente un progetto che dimostri l'avvenuta definitiva sistemazione dei luoghi.

Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e a rete sotterranea, comprese le condotte interrato, sono consentite al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente ovvero prevedere un'adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi.

Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati dalla documentazione di valutazione di compatibilità paesistica nonché da quella di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Le opere di ripristino della funzionalità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi degli alvei, devono essere realizzate secondo le previsioni di appositi piani di intervento redatti dalla Regione Lazio.

Nelle aree indicate come sorgenti e cartografate negli elaborati conoscitivi di base nell'ambito degli studi propedeutici al Piano, è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, sono vietati la captazione, la chiusura o la copertura della sorgente e il riempimento del bacino.

Nel raggio di 10 mt. dal punto di sorgente è fatto divieto di effettuare i seguenti interventi alla morfologia superficiale: movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti, risagomatura e rivestimenti di sponde, rettificazioni e modifiche del tracciato naturale della sorgente e del corso d'acqua e interventi che riducono la superficie permeabile.

È vietata qualsiasi attività che possa influire sulla qualità dell'acqua delle sorgenti o che possa inquinare le falde profonde, come la dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati, l'accumulo e lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o fitofarmaci, la gestione di rifiuti, il deposito di sostanze pericolose, radioattive e di materiali a cielo aperto, il pascolo e la stabulazione del bestiame nei limiti previsti dalle Misure agroambientali del P.S.R.

Nelle aree censite come microaree umide, paludi, stagni e pozze temporanee e/o cartografate negli elaborati conoscitivi di base nell'ambito degli studi propedeutici al Piano, è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, vanno mantenute e salvaguardate le essenze vegetali presenti.

In tali aree sono vietati i seguenti interventi alla morfologia superficiale: riempimenti, movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, nonché la realizzazione di manufatti, la risagomatura e i rivestimenti di sponde, oltre ad interventi che riducano la superficie permeabile.

È fatto divieto di demolire fontanili ed abbeveratoi.

È vietata la captazione o l'intubazione e la derivazione delle acque degli stessi.

Sono consentiti interventi di restauro di fontanili e abbeveratoi mediante l'uso obbligatorio di materiali in pietra locale, nel rispetto dell'immagine originaria e dei caratteri storico-paesistici del contesto nel quale sono localizzati.

Durante le fasi di restauro e/o di pulizia, la vegetazione acquatica non deve essere rimossa, almeno durante

il periodo riproduttivo (gennaio-luglio), per evitare asportazione di uova, larve e specie adulte della fauna autoctona”.

Art. 11 - Disposizioni relative alla tutela geologica e idro-geo-morfologica

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. nonché con la normativa di settore vigente e, pertanto:

- 1 - eliminare l'articolo dalle parole “Sono vietati” fino alle parole “viabilità esistente”.

Art. 12 - Disposizioni relative alla flora, alla vegetazione e alla fauna

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto le disposizioni relative alla flora, alla vegetazione e alla fauna vengono inserite all'interno della normativa specifica afferente alla zona A e alla zona B e, pertanto:

- 1 - eliminare l'articolo dalle parole “Le presenti norme” fino alle parole “essenze vegetali”.

Art. 13 - Disposizioni relative ai sistemi e agli elementi di interesse storico-culturale e paesaggistico

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. nonché con la normativa di settore vigente e, pertanto:

- 1 - al comma 1 sostituire le parole “ed il Comune” con le parole “e le Autorità preposte”;
- 2 - al comma 2 sostituire le parole “l'Ente locale ed ove necessario con la Soprintendenza competente” con le parole “e le Autorità preposte”;
- 3 - eliminare il comma 3 dalle parole “Gli immobili” fino alle parole “in cui ricadono”, e sostituire con il seguente: “Per quanto attiene ai manufatti con carattere storico-artistico, è fatto obbligo, previa autorizzazione degli organi competenti, di salvaguardare e conservare gli edifici nella loro integrità, in modo da garantire lo stretto rapporto che intercorre tra edificio e paesaggio circostante. I manufatti esistenti non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, quindi con una destinazione d'uso tale da non recare pregiudizio alla conservazione o integrità. Si prescrive la conservazione di ogni parte degli edifici che costituiscano testimonianza storica, oltre alla inscindibilità tra unità formale e strutturale degli stessi”;
- 4 - dopo l'ultimo comma inserire il seguente: “Per i beni archeologici e storico-monumentali sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le indagini e le azioni di tutela e conservazione degli stessi, secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di Gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di valori naturalistici da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e per la fruizione dell'area naturale protetta. Le aree oggetto di vincolo monumentale e quelle di interesse archeologico e storico-artistico ricadenti in zone agricole, devono mantenere la stessa destinazione culturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità. È inoltre vietata l'introduzione di elementi estranei alla flora locale”.

Art. 14 - Disposizioni relative alle zone degradate, alle cave e alle discariche

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. nonché con la normativa di settore vigente e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Le zone degradate" fino alle parole "fruizione del parco." e sostituire con il seguente:

"All'interno della Riserva Naturale è vietata l'apertura di nuove cave e di nuove miniere, l'attività di estrazione di risorse ipogee a scopo di utilizzazione nonché l'ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse o il rinnovo delle concessioni in essere. La bonifica di aree già di uso estrattivo viene prevista mediante interventi di recupero anche con tecniche di ingegneria naturalistica. Ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di iniziativa comunale o privata, che oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali, oltre che dal Piano regionale delle attività estrattive, ai sensi della Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 17 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale 14 aprile 2005, n. 5".

Art. 15 - Disposizioni relative alle attrezzature pubbliche

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi relativi alla realizzazione delle attrezzature pubbliche devono essere disciplinati mediante opportune e specifiche destinazioni d'uso e/o schede progetto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "L'Ente gestore" fino alle parole "analoghe o consimili".

Art. 16 - Disposizioni relative ai servizi pubblici

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi relativi ai servizi pubblici devono essere disciplinati mediante opportune e specifiche destinazioni d'uso e/o schede progetto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "In prossimità" fino alle parole "raccolta dei rifiuti".

Art. 17 - Cooperazione e intesa tra Enti

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

I - dopo l'ultimo comma inserire il seguente:

"L'Ente di Gestione, al fine di assicurare la conservazione e la salvaguardia dei beni di riconosciuto interesse storico-culturale collabora con le Autorità preposte nel controllo del rispetto della normativa vigente in materia di tutela. L'Ente di Gestione promuove, in collaborazione con tali Autorità, specifici progetti di valorizzazione, anche relativamente a beni non interessati da dispositivi di tutela. In presenza di nuove aree soggette a vincolo o beni meritevoli di tutela, l'Ente di Gestione, in collaborazione con le Autorità competenti, assume le iniziative necessarie per attivare forme di tutela per la loro conservazione e valorizzazione".

Art. 18 - Rapporti con la strumentazione urbanistica

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni

normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

- 1- Sostituire la rubrica con: **“Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento”**.
- 2- Sostituire il testo dell'articolo, dalle parole “Il Piano di Assetto” fino alle parole “più restrittive” con il seguente:

“Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

L'Ente di Gestione promuove l'aggiornamento del Piano, che ha validità a tempo indeterminato.

Il Piano viene aggiornato almeno ogni 10 anni dalla sua approvazione e comunque secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 145 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., entro il termine stabilito nel Piano Paesaggistico e comunque non oltre 2 anni dalla sua approvazione, l'Ente di Gestione deve conformare il Piano dell'area naturale protetta alle previsioni del Piano Paesaggistico, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dalla pianificazione paesaggistica. Sono comunque fatti salvi i diritti reali di cui al libro III del Codice Civile, maturati all'entrata in vigore del presente Piano”.

Art. 19 - Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.)

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

- 1- eliminare l'articolo dalle parole “In attuazione” fino alle parole “modalità procedurali.” e sostituire con il seguente: “Con il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, disciplinato dall'art. 30 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., l'Ente di Gestione prevede ed organizza le iniziative, in particolare quelle da attuare nelle zone D, di promozione economica e sociale, che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali ed il godimento dei beni della Riserva Naturale da parte di chiunque vi abbia interesse”.

Art. 20 - Programma pluriennale di realizzazione di attrezzature, servizi pubblici, viabilità ed opere pubbliche

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto la realizzabilità degli interventi e lo sviluppo delle attività devono necessariamente essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

- 1 - eliminare l'articolo dalle parole “Sulla base” fino alle parole “finanziaria privata”.

Art. 21 - Piano di Gestione e Sistemi di gestione ambientale. Programmi di incentivazione

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto non compatibile con le previsioni normative vigenti in materia di aree naturali protette e, pertanto:

- 1 - eliminare l'articolo dalle parole “Per i soggetti” fino alle parole “con il P.P.P.E.S”.

Art. 22 - Monitoraggio delle trasformazioni territoriali ed ambientali

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto la procedura di aggiornamento dello strumento di pianificazione deve necessariamente rispettare la disciplina dettata dall'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Il quadro conoscitivo" fino alle parole "revisione del P.P.P.E.S".

Art. 23 - Validità e aggiornamento del Piano

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto non compatibile con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Le azioni" fino alle parole "e del Regolamento." e sostituire con il seguente: "L'Ente di Gestione vigila sull'attuazione del Piano e sull'applicazione delle relative norme di attuazione, imposta azioni correttive che non comportino variante sostanziale al Piano, valuta gli effetti, i costi ed i benefici delle prescrizioni e degli interventi, svolge attività di monitoraggio tecnico-economico ed ambientale, sorveglia lo stato di avanzamento dell'esecuzione degli interventi stessi.

L'Ente di Gestione predisponde, a cadenza annuale, un rapporto sull'attuazione del Piano, mettendo in evidenza lo stato di avanzamento degli interventi in corso di attuazione, gli effetti di quelli attuati, i risultati dell'attività amministrativa e promozionale svolta nonché ogni altro elemento utile al fine della valutazione dell'efficacia e dei costi delle azioni di tutela.

Le infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del Piano sono disciplinate dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di danno ambientale.

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 comma I della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e in conformità anche a quanto previsto nel Regolamento.

Il nulla osta è teso a verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il Regolamento dell'area naturale protetta.

Sono fatti salvi gli interventi autorizzati sia ai sensi dell'art. 8 comma 9 che ai sensi dell'art. 28 comma I della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., prima dell'approvazione del presente Piano".

Art. 24 - Norme di salvaguardia

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto non ritenuto opportuno nell'ambito di un documento di Piano approvato, vigente sul territorio dell'area naturale protetta e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Nelle more" fino alle parole "più restrittive."



REGIONE
LAZIO

IL VICEPRESIDENTE
(TEDESCO)

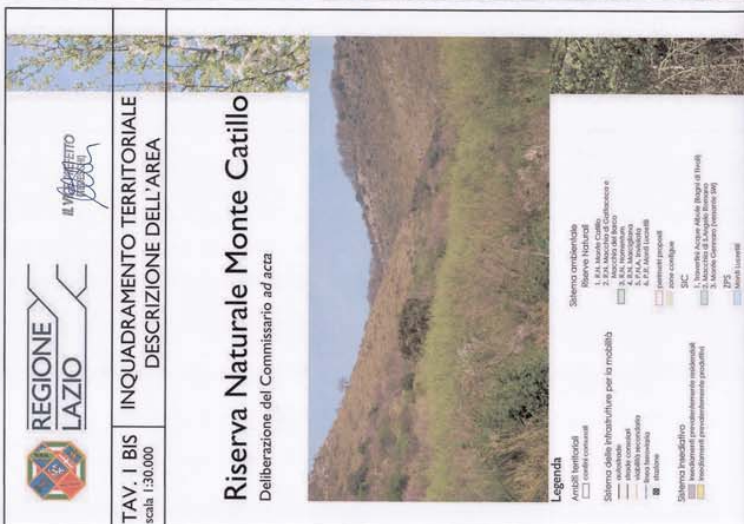
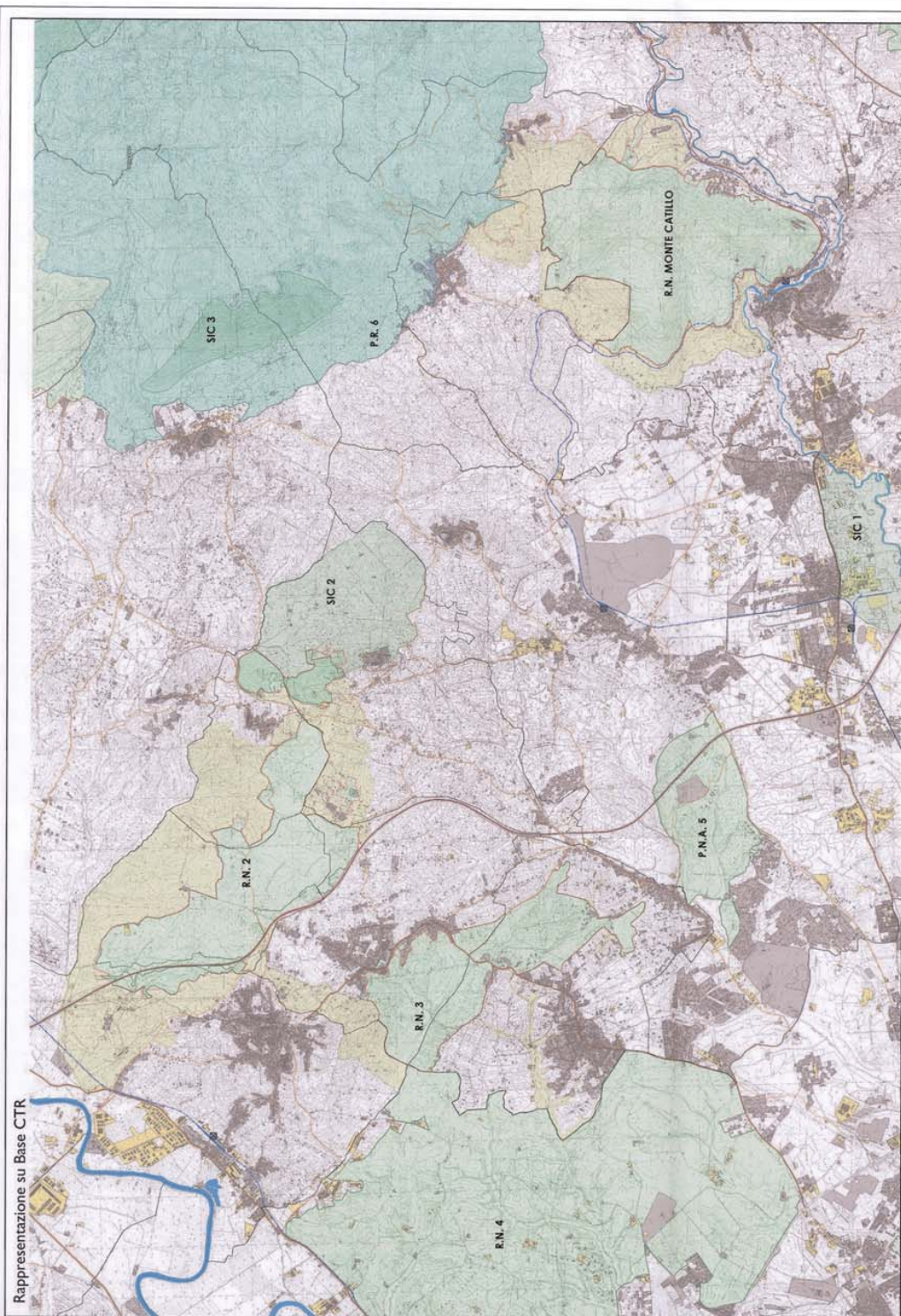
Allegato 3

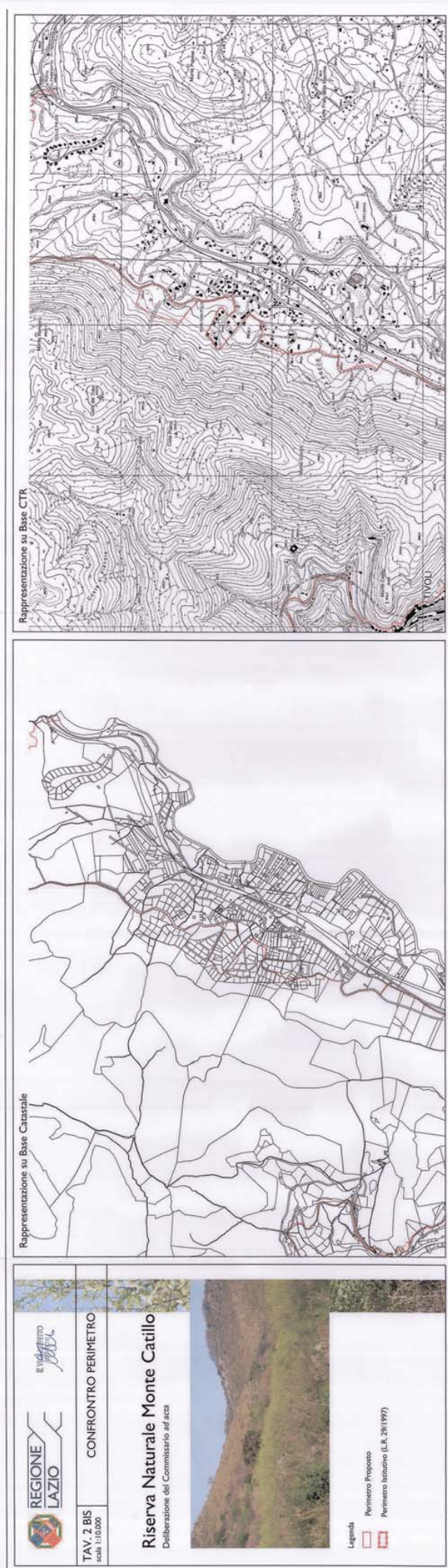
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DEGLI ELABORATI GRAFICI

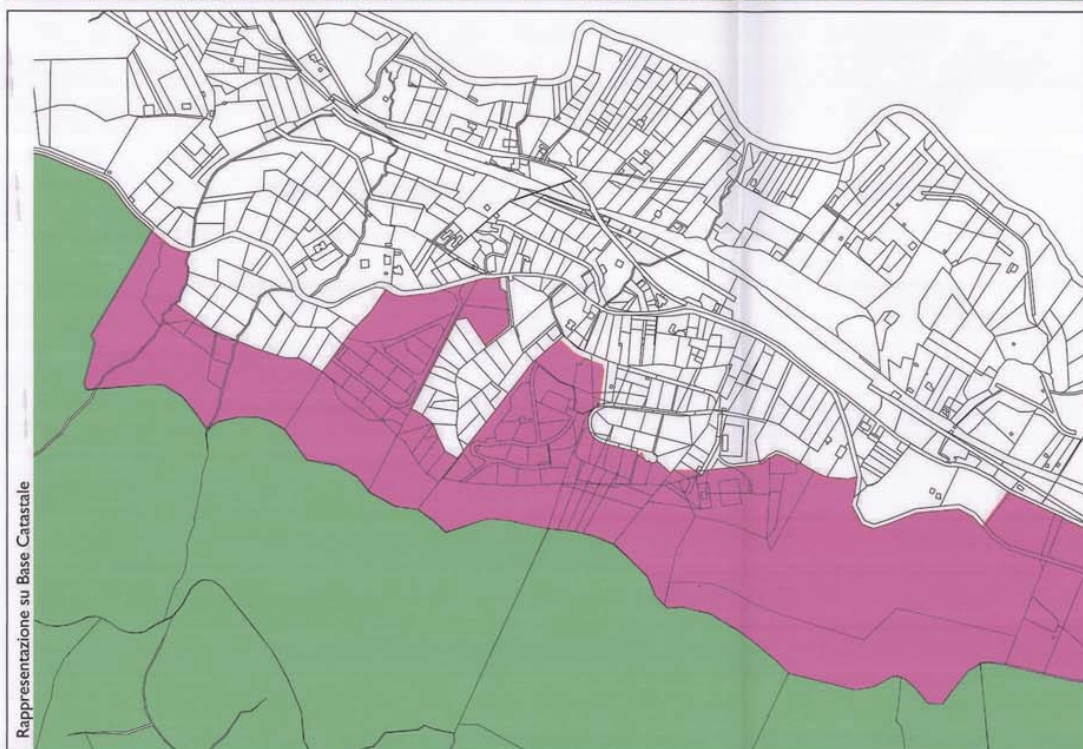
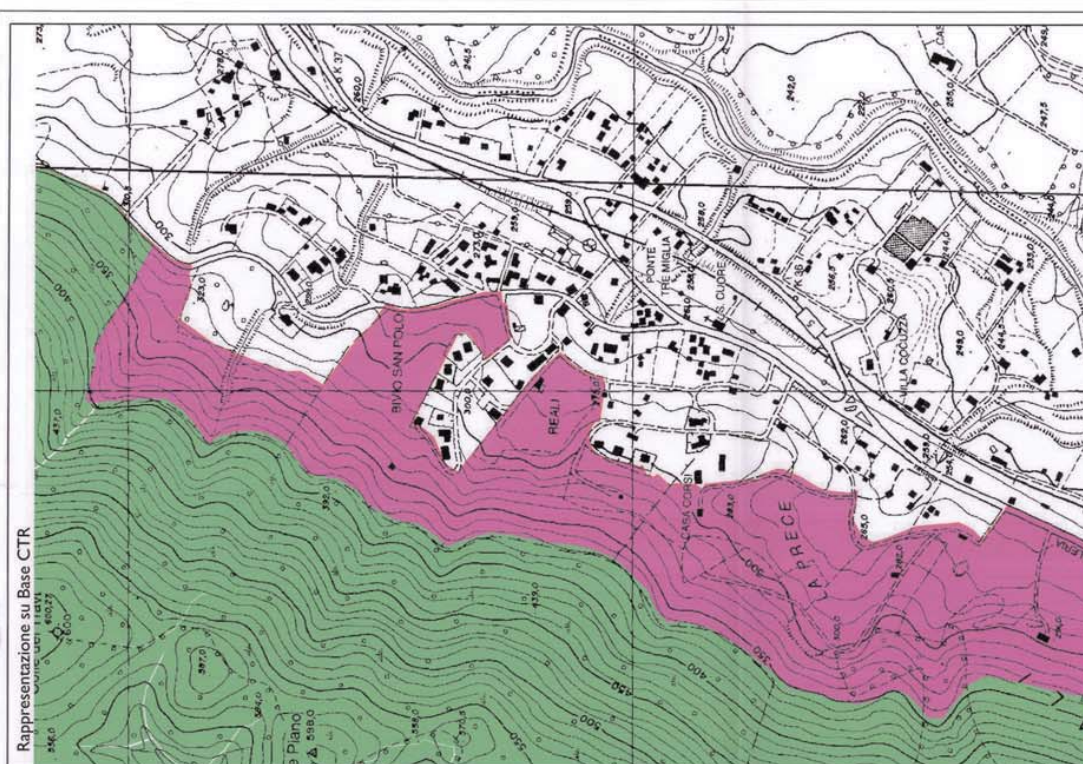
Riserva Naturale Monte Catillo

Deliberazione del Commissario *ad acta*

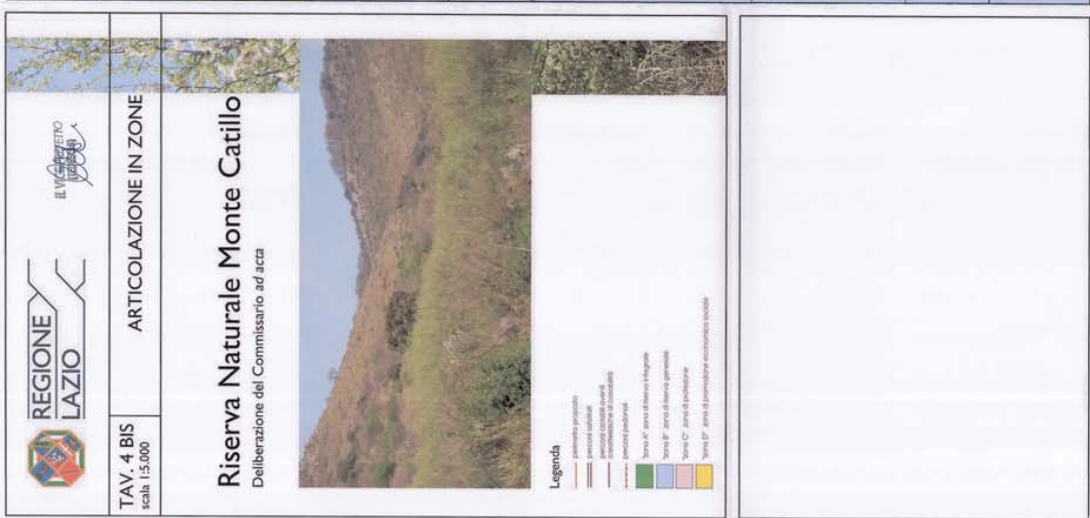
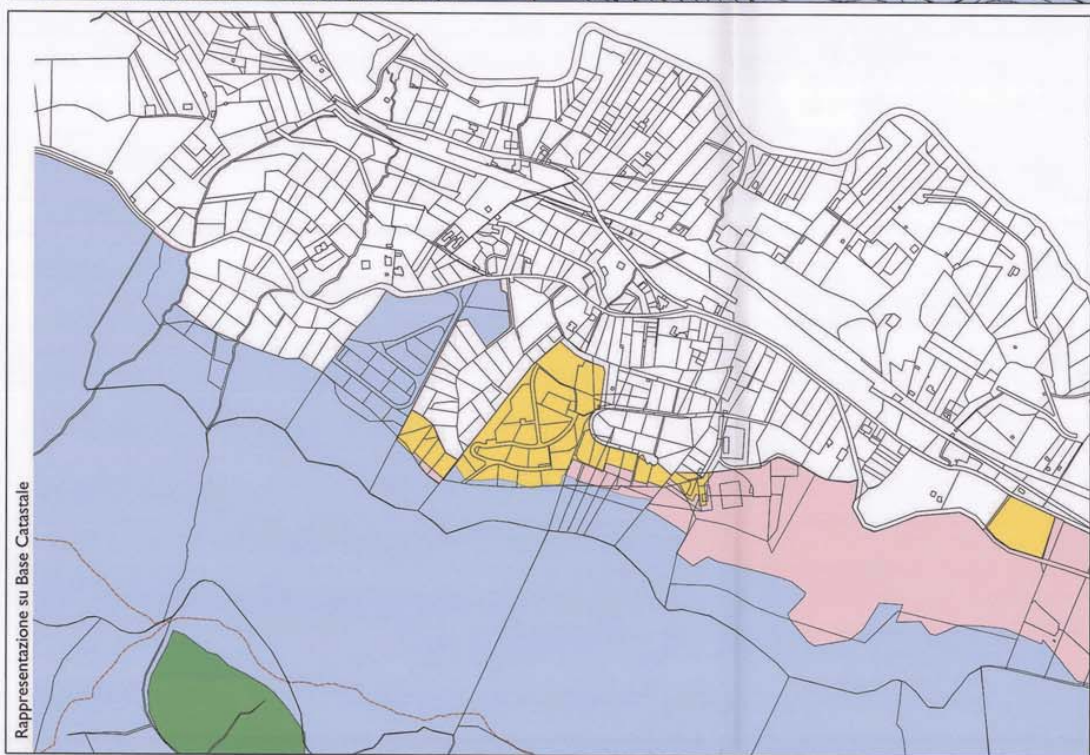


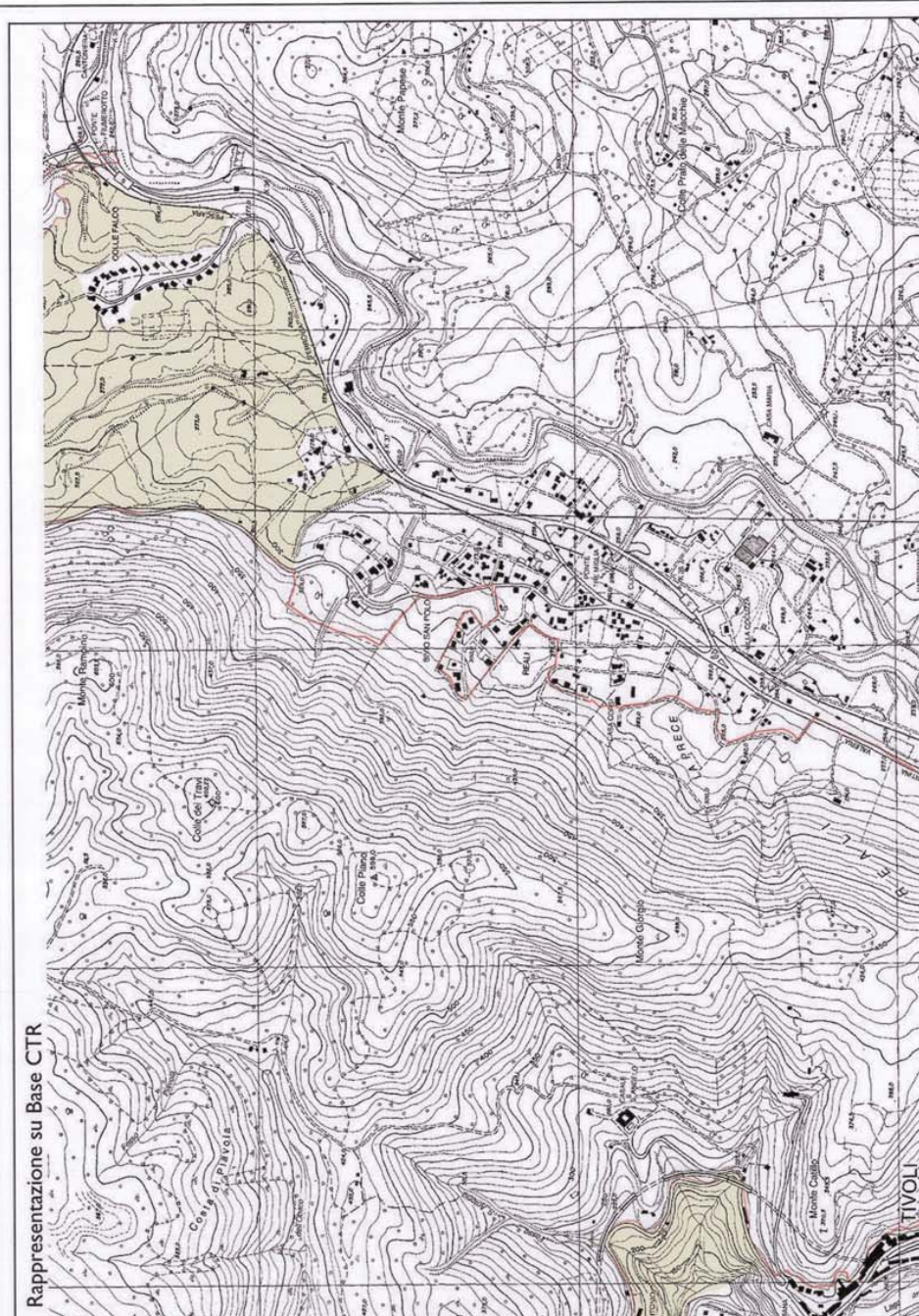






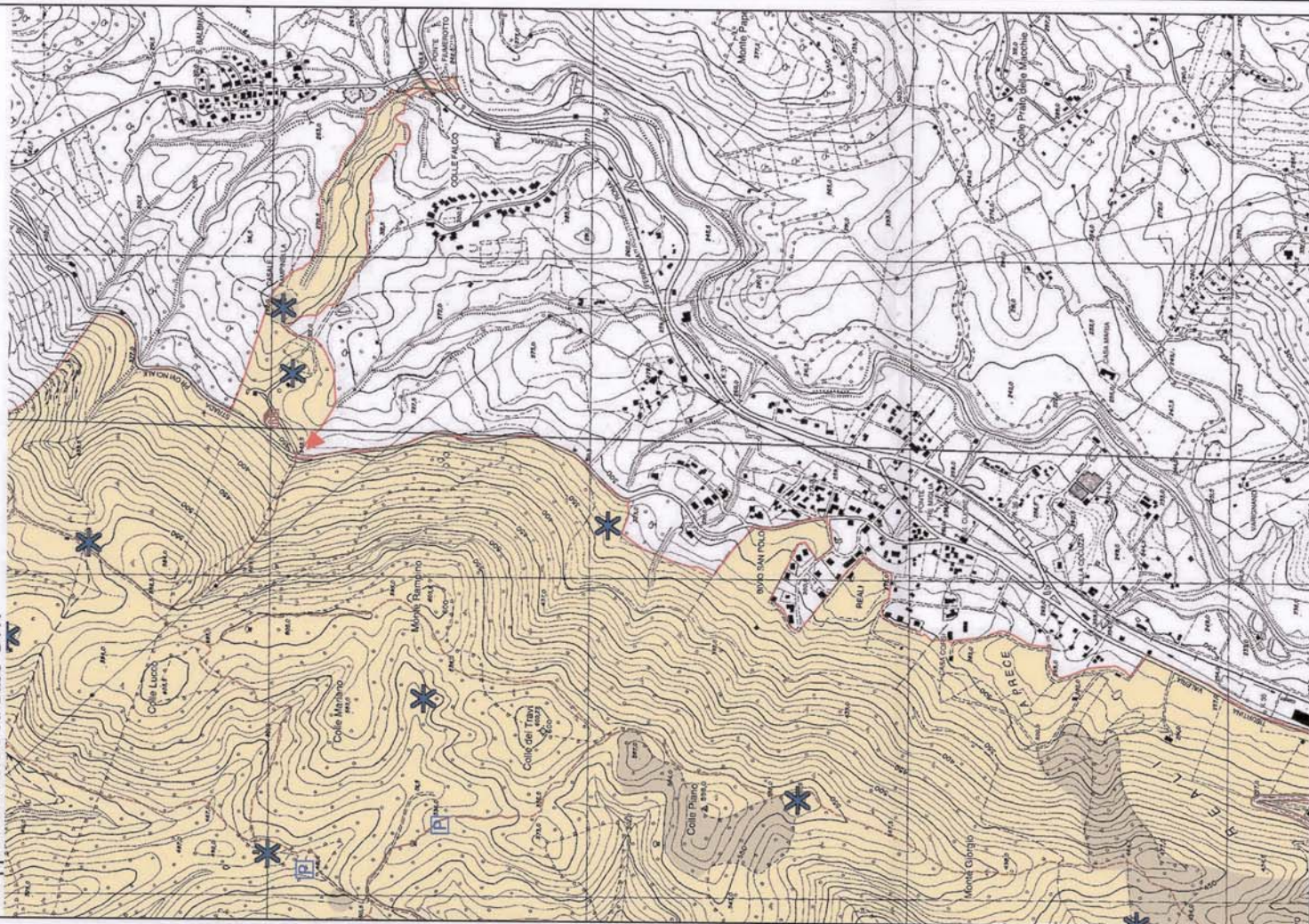
 REGIONE LAZIO	TAV. 3 BIS scala 1:5.000	CARTA DELLE PROPRIETÀ PUBBLICHE E PRIVATE	
Riserva Naturale Monte Catillo Deliberazione del Commissario ad acta			
Legenda - Perimetro Proposto - Proprietà Pubblica - Proprietà Privata			





 REGIONE LAZIO	 AREE CONTIGUE PROPOSTA
TAV. 5 BIS scala 1:10.000	Riserva Naturale Monte Catillo Deliberazione del Commissario ad acta Legenda  Perimetro Proposto  Area Contigua

Rappresentazione su Base CTR



IL VANTAGGIO
DELLA
NATURA

SISTEMA DELL'ACCESSIBILITA'
E DEI PERCORSI

TAV. 6 BIS
scala 1:10.000

Riserva Naturale Monte Catillo

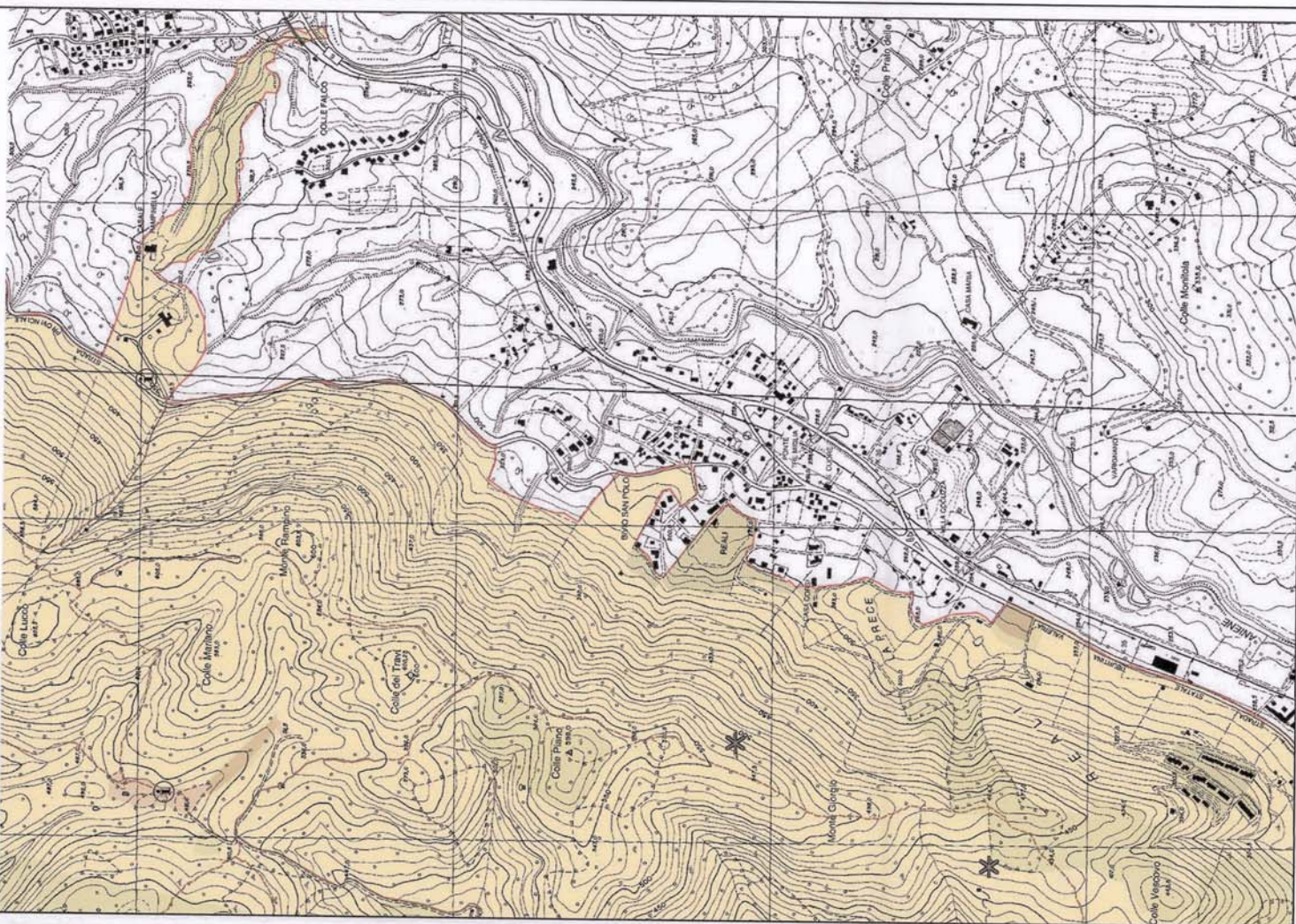
Deliberazione del Commissario ad acta



Legenda

- perimetro della Riserva Naturale
- accessi
- parcheggi
- percorsi aventi caratteristiche di carribilità
- percorsi carribili esaltati
- percorsi ciclo-pedonali
- viabilità principale
- punto informativo, WC, sede temporanea della riserva
- aree di particolare interesse (ambientale, storico, archeologico)
- manufatto di interesse

Rappresentazione su Base CTR



IL VICEPRESIDENTE

TAV. 7 BIS
scala 1:10.000

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
- FRUIZIONE

Riserva Naturale Monte Catillo

Deliberazione del Commissario ad acta



Legenda

-  sistema delle Risorse Ambientali (recupero, bonifica, valorizzazione)
-  sistema di riqualificazione dell'antropizzato (accostabilità e attrezzature di servizio)
-  intervento puntuale
-  perimetro proposto
-  sistema dell'informazione (legendaria e cartografica)
-  sistema dell'informazione (punto informativo)
-  1



REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI Area Flussi Documentali e Protocollo Generale	
26 NOV. 2015	
Prot. n. 652686/03	Area 53

Provvedimento del Commissario *ad acta*,
nominato ai sensi della Sentenza T.A.R. Lazio n. 9916/2015

**Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo:
PRONUNCIA SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE**

Premesso

- che con Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, è stata istituita la Riserva Naturale di Monte Catillo, la cui gestione è stata affidata all'Ente Provincia di Roma (art. 44, comma 1 lett. e, comma 6).
- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma 20 aprile 2006, n. 126 è stato adottato il Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo.
- che l'avviso di deposito del Piano è stato pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" dell'11 gennaio 2007;
- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma 19 novembre 2010, n. 50 è stato adottato il Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo, con le relative controdeduzioni;
- che, in particolare, secondo quanto riportato nella suddetta Deliberazione, risultano pervenute all'Ente di Gestione 15 osservazioni al Piano presentate dai seguenti soggetti:
1. Soc. Coop. Ed. "Spazio 84"; 2. Stefani Marco e Bernoni Mariella; 3. Del Priore Marco; 4. Meucci Laura, Testi Augusta, Meucci Alessandro, Meucci Maurizio, Meucci Patrizia, Curti Matilde, Iannilli Gianfranco, Iannilli Stefania e Meucci Federica; 5. Consorzio Reali; 6. Dott.ssa Anna Guidi; 7. V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società; 8. Legambiente Lazio; 9. Italia Nostra - W.W.F.; 10. Comune di Tivoli; 11. Comitato di Zona "Reali"; 12. Fondazione Villaggio Don Bosco; 13. Uliveto S.p.A.; 14. Comitato di Zona "Reali"; 15. Comune di Tivoli.
- che in relazione a ciascuna delle osservazioni pervenute deve procedersi a pronuncia specifica, come segue.

Analisi delle osservazioni pervenute

Osservazioni condivisibili o parzialmente condivisibili

1. Soc. Coop. Ed. "Spazio 84" - Protocollo Provincia di Roma n. 11716 del 30 gennaio 2007.

Area oggetto di nuove realizzazioni di edilizia residenziale pubblica (D.G.C. 576/1999 e D.G.C. 233/2000).

In merito all'inserimento in zona D dell'area oggetto dell'osservazione, occorre specificare che, in mancanza di una cartografia con la localizzazione puntuale dell'area oggetto dell'osservazione, l'inserimento della medesima all'interno della zona D dovrà essere

76

Provvedimento del Commissario *ad acta*

compatibile con le previsioni dettate dalla normativa di pianificazione sovraordinata (P.T.P./P.T.P.R.) e, nel caso di compatibilità con la zona D, secondo gli obiettivi di fruizione della Riserva Naturale, l'area sarà sottoposta a quanto previsto dalla normativa specifica di Piano.

3. Del Priore Marco - Protocollo Provincia di Roma n. 20406 del 19 febbraio 2007.

Richiesta di esclusione dall'area contigua.

Si ritiene di accogliere la proposta delle aree contigue come da elaborato cartografico n. 5 del Piano controdedotto dall'Ente di Gestione (D.C.P. 19 novembre 2010, n. 50), in quanto compatibile con le finalità dettate dall'art. 10 della L.R. n. 29/1997 ss.mm.ii.

5. Consorzio Reali - Protocollo Provincia di Roma n. 21777 del 18 febbraio 2007.

Richiesta di esclusione del Piano di lottizzazione (D.C.C. 3/2004) dal perimetro della Riserva Naturale ed eliminazione della previsione di area contigua.

A seguito delle verifiche istruttorie finalizzate alla conformità del Piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (P.T.P./P.T.P.R.) e con la normativa di settore vigente (L.R. 29/1997 e ss.mm.ii. e provvedimenti ad essa correlati), si ritiene di mantenere solo parzialmente l'area *de quo* inclusa nel confine della Riserva Naturale, ed in particolare le particelle n. 326, 335, 336, 337, 338, 339 e 340 del Foglio 45, in quanto inserite quali aree boscate nel P.T.P.R. Tale area è destinata a zona B, di riserva generale.

Osservazioni non condivisibili

2. Stefani Marco e Bernoni Mariella - Comproprietari di terreni in loc. Reali (Comune di Tivoli), inclusi nel Piano di lottizzazione "Rinaldi-Marchitto", approvato con D.C.C. 136/1976 e D.C.C. 268/1976 - Protocollo Provincia di Roma n. 20141 del 19 febbraio 2007.

L'osservazione è sprovvista di data ma protocollata dall'Ente di Gestione in data 19 febbraio 2007, nei termini previsti, per cui è esaminabile.

Richiesta di esclusione dal perimetro della Riserva Naturale.

L'osservazione, conformemente al parere espresso dall'Ente di Gestione, non può essere accolta e deve confermarsi la perimetrazione proposta dall'Ente di Gestione. L'inserimento in zona D dell'area oggetto dell'osservazione dovrà essere compatibile con le previsioni dettate dalla normativa di pianificazione sovraordinata (P.T.P./P.T.P.R.) e, nel caso di compatibilità con la zona D, secondo gli obiettivi di fruizione della Riserva Naturale, l'area sarà sottoposta a quanto previsto dalla normativa specifica di Piano.

Provvedimento del Commissario *ad acta*

4. Meucci Laura, Testi Augusta, Meucci Alessandro, Meucci Maurizio, Meucci Patrizia, Curti Matilde, Iannilli Gianfranco, Iannilli Stefania e Meucci Federica - Comproprietari di terreni in loc. Casa Corsi (Comune di Tivoli) - Protocollo Provincia di Roma n. 20462 del 19 febbraio 2007.

L'osservazione è sprovvista di data ma protocollata dall'Ente di Gestione in data 19 febbraio 2007, nei termini previsti e, pertanto, è esaminabile.

Richiesta di esclusione dal perimetro della Riserva Naturale.

L'osservazione, conformemente al parere espresso dall'Ente di Gestione, non può essere accolta e si conferma la perimetrazione proposta dall'Ente di Gestione. L'inserimento in zona D dell'area oggetto dell'osservazione dovrà essere compatibile con le previsioni dettate dalla normativa di pianificazione sovraordinata (P.T.P./P.T.P.R.) e, nel caso di compatibilità con la zona D, secondo gli obiettivi di fruizione della Riserva Naturale, l'area sarà sottoposta a quanto previsto dalla normativa specifica di Piano.

Altre osservazioni esaminate

Le seguenti osservazioni, sebbene pervenute fuori termine, sono state comunque attentamente prese in considerazione ai fini della conclusione del procedimento di adozione del Piano:

6. Dott.ssa Anna Guidi - Protocollo Provincia di Roma n. 21913 del 21 febbraio 2007.
7. V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società - Protocollo n. 22902 del 22 febbraio 2007.
8. Legambiente Lazio - Protocollo Provincia di Roma n. 2336 del 23 febbraio 2007.
9. Italia Nostra - W.W.F. - Protocollo Provincia di Roma n. 22970 del 23 febbraio 2007.
10. Comune di Tivoli - Protocollo Provincia di Roma n. 24061 del 26 febbraio 2007.
11. Comitato di Zona "Reali" - Protocollo Provincia di Roma n. 24068 del 26 febbraio 2007.
12. Fondazione Villaggio Don Bosco - Prot. Provincia di Roma n. 24071 del 26 febbraio 2007.
13. Uliveto S.p.A. - Protocollo Provincia di Roma n. 24077 del 26 febbraio 2007.
14. Comitato di Zona "Reali" - Protocollo Provincia di Roma n. 29574 dell'8 marzo 2007.
15. Comune di Tivoli - Protocollo Provincia di Roma n. 47357 del 18 aprile 2007.

Roma, data del protocollo

26 NOV. 2015

Il Commissario *ad acta*

Dott. Antonio TEDESCHI
Antonio Tedeschi